



REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

Roma, 28 giugno 2008

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Si pubblica normalmente il 7, 14, 21 e 28 di ogni mese
Registrazione: Tribunale di Roma n. 569/1986

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Ufficio Bollettino Ufficiale, Tel. 06-51685250 - 06-51685116.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

Riproduzione anastatica

PARTE I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2008, n. 7.

Nuove disposizioni in materia di diritto agli studi universitari Pag. 3

PARTE II

ATTI DELLO STATO DI INTERESSE REGIONALE

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 maggio 2008.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio tra le province di Roma e Frosinone in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale Pag. 27

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 giugno 2008.

Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza dovuto alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione in atto nei territori delle regioni dell'Italia centro-meridionale (Ordinanza n. 3680)	Pag. 28
--	---------

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio commissariale per l'emergenza nel territorio del bacino del fiume Sacco tra le province di Roma e Frosinone. (D.P.C.M. 19 maggio 2005). (Disposizione 10 giugno 2008, n. 145)	Pag. 32
--	---------

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2007.

Programma nazionale degli interventi nel settore idrico. Modifiche interventi Regione Lazio. (Deliberazione n. 145/2007)	Pag. 44
---	---------

DELIBERAZIONE 30 gennaio 2008.

Criteri e indicatori per l'individuazione e la delimitazione delle zone franche urbane. (Deliberazione n. 5/2008)	» 48
--	------

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

DELIBERAZIONE 15 novembre 2007.

Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di deroghe relative alla produzione di lagomorfi e volatili parzialmente eviscerati	Pag. 51
--	---------

DELIBERAZIONE 26 marzo 2008.

Modifica della deliberazione 2 dicembre 1996 del Ministero dell'ambiente, recante: "Classificazione delle Aree protette". (Repertorio n. 119/CSR)	» 53
--	------

PROVVEDIMENTO 20 marzo 2008.

Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida per l'esecuzione dei controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell'ambito della produzione e immissione sul mercato del latte destinato al trattamento termico e alla trasformazione". (Rep. atti n. 103/CSR)	» 55
--	------

CORTE COSTITUZIONALE

ORDINANZA 6 dicembre 2007 n. 178.	» 71
ORDINANZA 12 dicembre 2007 n. 179.	» 90

PARTE I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2008, n. 7.

Nuove disposizioni in materia di diritto agli studi universitari.

**IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e finalità**
- Art. 2 - Criteri e obiettivi**
- Art. 3 - Definizioni**
- Art. 4 - Ruolo della Regione**
- Art. 5 - Ruolo di Laziodisu e delle Adisu**
- Art. 6 - Interventi, servizi e prestazioni**
- Art. 7 - Soggetti beneficiari**
- Art. 8 - Ripartizione delle competenze tra Laziodisu e le Adisu e modalità per l'attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni**
- Art. 9 - Piano triennale**
- Art. 10 - Piano annuale**

CAPO II - ENTE PUBBLICO DIPENDENTE PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI DEL LAZIO

- Art. 11 - Trasformazione dell'Agenzia per il diritto agli studi universitari nel Lazio – Laziodisu nell'Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari del Lazio - Laziodisu**
- Art. 12 - Organi istituzionali**
- Art. 13 - Presidente di Laziodisu**
- Art. 14 - Consiglio di amministrazione**
- Art. 15 - Collegio dei revisori contabili**
- Art. 16 - Adisu**

- Art. 17 - Presidenti e comitati territoriali delle Adisu**
- Art. 18 - Incompatibilità**
- Art. 19 - Durata delle cariche. Indennità**
- Art. 20 - Statuto e regolamenti**
- Art. 21 - Direttore generale di Laziodisu**
- Art. 22 - Direttori amministrativi delle Adisu**
- Art. 23 - Personale**
- Art. 24 - Bilancio di previsione e bilancio di esercizio**
- Art. 25 - Programma annuale di attività. Relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti**
- Art. 26 - Vigilanza e controllo della Giunta regionale**
- Art. 27 - Risorse finanziarie e patrimoniali**

CAPO III – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 28 - Disposizioni transitorie relative alla trasformazione dell'Agenzia per il diritto agli studi universitari nel Lazio – Laziodisu nell'Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari Laziodisu**
- Art. 29 – Estinzione di Pegaso**
- Art. 30 – Prima designazione dei rappresentanti degli studenti in seno ai comitati territoriali delle Adisu**
- Art. 31 - Durata in carica dei direttori generali di Laziodisu e di Pegaso**
- Art. 32 - Programma operativo e primo piano triennale**
- Art. 33 - Disposizioni finanziarie**
- Art. 34 - Abrogazioni**
- Art. 35 - Entrata in vigore**

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. La presente legge, nel rispetto degli articoli 3, 34 e 117 della Costituzione, della normativa statale e comunitaria vigente in materia e dell'articolo 7, comma 2, lettera h), dello Statuto, disciplina il sistema integrato di interventi, servizi e prestazioni per il diritto agli studi universitari e per l'alta formazione e specializzazione artistica e musicale, fondato sulla centralità dello studente e volto, attraverso la rimozione di ostacoli di ordine economico, sociale e culturale, a rendere effettivo tale diritto, con particolare riguardo agli studenti capaci e meritevoli sprovvisti o carenti di mezzi e agli studenti che si trovano in condizioni di disabilità.

Art. 2 (Criteri e obiettivi)

1. Il sistema integrato di interventi, servizi e prestazioni di cui all'articolo 1 è informato ai criteri di equità, pari opportunità, sussidiarietà, efficacia, efficienza, economicità e, in particolare, favorisce:

- a) il potenziamento delle risorse a sostegno degli studenti, con priorità per i capaci e meritevoli privi o carenti di mezzi;
- b) l'integrazione degli studenti in condizioni di disabilità, anche attraverso la destinazione di una quota parte delle risorse finanziarie disponibili per specifiche iniziative finalizzate ad interventi, servizi e prestazioni nonché la determinazione di requisiti di merito individualizzati e di particolari criteri relativamente alle condizioni economiche e personali;
- c) il potenziamento delle opportunità di esperienze didattico-formative e di ricerca delle università, anche attraverso il sostegno alla partecipazione degli studenti a programmi di mobilità regionale, nazionale, comunitaria ed internazionale;
- d) il sostegno alle attività di orientamento in ingresso, nel corso degli studi universitari, e, in collaborazione con le istituzioni preposte, di inserimento nel lavoro;
- e) il sostegno alle attività, culturali e sportive, e ai servizi didattico-formativi delle università, compresi quelli promossi da altre istituzioni in ambito regionale;
- f) il potenziamento del sostegno abitativo e delle strutture residenziali in favore degli studenti fuori sede, da realizzare anche in collaborazione con i comuni sede di strutture universitarie;
- g) la promozione di forme di partecipazione alle decisioni e di controllo, da parte degli studenti, sulla qualità e sull'efficacia dei servizi offerti.

Art. 3
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono:
 - a) per “diritto agli studi universitari”, il diritto agli studi universitari e all’alta formazione e specializzazione artistica e musicale;
 - b) per “Laziodisu”, l’Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari del Lazio, ai sensi dell’articolo 55 dello Statuto;
 - c) per “Adisu”, le articolazioni territoriali di Laziodisu;
 - d) per “CRUL”, il comitato regionale di coordinamento delle università del Lazio istituito ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo e alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell’articolo 20, comma 8, lettere a) e b), della L. 15 marzo 1997, n. 59);
 - e) per “università”, le università statali e non statali legalmente riconosciute;
 - f) per “istituti universitari”, gli istituti universitari facenti parte del CRUL;
 - g) per “istituzioni di alta cultura”, le istituzioni facenti parte del sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale;
 - h) per “altre istituzioni”, gli istituti universitari e le istituzioni di alta cultura di cui alle lettere f) e g);
 - i) per “piano triennale”, il piano regionale triennale degli interventi per il diritto agli studi universitari;
 - l) per “piano annuale”, il piano regionale annuale degli interventi per il diritto agli studi universitari.

Art. 4
(Ruolo della Regione)

1. La Regione svolge il ruolo di ente di programmazione, di indirizzo, di coordinamento, di direttiva, di vigilanza e controllo in materia di diritto agli studi universitari.

2. La Regione, in particolare, pone in essere attività e strumenti di valutazione, monitoraggio ed implementazione del sistema integrato degli interventi, dei servizi e delle prestazioni indicati all’articolo 6 con il sistema informatico e statistico di settore, coordinato con il sistema statistico regionale previsto dalla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 47 (Sistema statistico regionale - SISTAR Lazio) e successive modifiche.

3. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze in materia, promuove, altresì, progetti, forme di collaborazione e cooperazione con le università e le altre istituzioni nonché con gli enti locali e le regioni, in ambito comunitario ed internazionale.

4. La Regione, per favorire la piena attuazione delle finalità di cui all’articolo 1, provvede:

- a) ad attivare in via sperimentale, nell’ambito della carta giovani prevista dall’articolo 41 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007) e successive modifiche, specifici servizi e agevolazioni rivolti agli studenti universitari;

b) ad istituire, presso l'assessorato competente in materia di diritto agli studi universitari, il tavolo di consultazione delle associazioni universitarie, composto dai rappresentanti delle suddette associazioni che siano iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 5 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 29 (Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani) o che siano rappresentate in seno agli organi centrali delle università o delle altre istituzioni.

Art. 5
(Ruolo di Laziodisu e delle Adisu)

1. Laziodisu e le Adisu, disciplinate al capo II, al fine di dare completa realizzazione al principio di cui all'articolo 3, secondo comma, della Costituzione, assicurano l'attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni indicati all'articolo 6.

2. Laziodisu svolge, altresì, il ruolo di ente regolatore del sistema integrato di interventi, servizi e prestazioni per il diritto agli studi universitari, provvedendo a stabilire le regole generali di gestione e le procedure amministrative, nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza, e a controllare la relativa applicazione in ambito territoriale.

Art. 6
(Interventi, servizi e prestazioni)

1. La Regione favorisce lo sviluppo del diritto agli studi universitari attraverso gli interventi, i servizi e le prestazioni, attuati da Laziodisu e dalle relative Adisu ai sensi dell'articolo 8, di seguito indicati:

- a) rivolti agli studenti, mediante concorso pubblico, quali in particolare:
 - 1) borse di studio;
 - 2) posti alloggio e contributi finanziari per la residenzialità;
 - 3) prestiti d'onore;
 - 4) contributi per la mobilità internazionale;
- b) rivolti alla generalità degli studenti, quali in particolare:
 - 1) ristorazione;
 - 2) medicina preventiva e assistenza psicologica, promosse anche in raccordo con le aziende unità sanitarie locali (AUSL) e con i policlinici universitari;
 - 3) informazione ed orientamento formativo e al lavoro, promossi in collaborazione con le università e le altre istituzioni nonché con gli enti pubblici competenti in materia;
 - 4) supporto alle attività, culturali e sportive, e ai servizi didattico-formativi delle università, delle associazioni studentesche, culturali, di volontariato e delle altre istituzioni, anche con riferimento agli studenti stranieri;
 - 5) agevolazioni finalizzate all'attuazione di programmi universitari per la mobilità degli studenti;
 - 6) agevolazioni per il trasporto;
 - 7) sussidi straordinari per studenti in condizioni di sopravvenuto disagio economico o che, pur versando in stato di disagio economico, non hanno potuto usufruire, per gravi motivazioni, dei servizi di cui alla lettera a);

- 8) fornitura di ausili e supporti specialistici per studenti disabili;
- 9) servizio per le locazioni delle strutture immobiliari, da attivare anche mediante convenzioni con i comuni sede dell'università o dell'istituzione di riferimento e con le associazioni studentesche, dei proprietari e degli inquilini, nonché con enti pubblici o privati senza fini di lucro, che garantiscono condizioni contrattuali di locazione conformi agli indirizzi fissati da Laziodisu, comprendente, in particolare:
 - 9.1) collegamento tra i locatori e gli studenti;
 - 9.2) informazione e supporto nella ricerca di alloggi, nonché consulenza nella stipulazione dei contratti a canone agevolato per studenti fuori sede non beneficiari dei servizi abitativi;
 - 9.3) assistenza legale agli studenti che denunciano situazioni di locazione non regolare;
- c) gestione e manutenzione ordinaria degli alloggi, delle residenze universitarie e delle altre strutture funzionali al diritto agli studi universitari;
- d) manutenzione straordinaria delle residenze universitarie e delle altre strutture funzionali al diritto agli studi universitari nel limite di spesa fissato dal piano annuale ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera h);
- e) manutenzione straordinaria delle residenze universitarie e delle altre strutture funzionali al diritto agli studi universitari oltre il limite di spesa fissato dal piano annuale ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera h);
- f) progettazione, realizzazione, potenziamento e ristrutturazione delle residenze universitarie e delle altre strutture funzionali al diritto agli studi universitari, comprese quelle di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338 (Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari) e successive modifiche.

Art. 7 **(Soggetti beneficiari)**

1. Gli interventi, i servizi e le prestazioni indicati all'articolo 6 sono rivolti, con riferimento alle varie tipologie, agli studenti iscritti presso le università e le altre istituzioni che hanno sede legale nella Regione Lazio e rilasciano titoli di studio aventi valore legale, ovvero sono rivolti a coloro che intendono accedere a corsi post-lauream di alta formazione. Possono, altresì, beneficiare degli interventi, dei servizi e delle prestazioni indicati all'articolo 6 gli studenti iscritti presso università e altre istituzioni aventi sede legale in regioni diverse dalla Regione Lazio, iscritti presso sedi distaccate nel territorio della Regione stessa, sulla base di intese stipulate con le università o istituzioni e le regioni interessate, che garantiscano forme di compensazione dei relativi oneri ed eventuali condizioni di reciprocità.

2. Gli studenti già in possesso di uno dei titoli rilasciati per i corsi di studio di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 (Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della L. 2 dicembre 1991, n. 390) non possono accedere agli interventi, servizi e prestazioni previsti all'articolo 6, destinati agli studenti capaci e meritevoli sprovvisti o carenti di mezzi, nel caso di ulteriore iscrizione ad uno dei suddetti corsi.

3. Gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione europea, apolidi e rifugiati politici accedono, a parità di trattamento con gli studenti aventi cittadinanza italiana, agli interventi, ai servizi ed alle prestazioni indicati all'articolo 6, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

4. Gli studenti di cui ai commi 1 e 3, beneficiari degli interventi, dei servizi e delle prestazioni indicati all'articolo 6, decadono dagli stessi in caso di produzione incompleta o irregolare della certificazione richiesta dalla normativa vigente in materia.

Art. 8

(Ripartizione delle competenze tra Laziodisu e le Adisu e modalità per l'attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni)

1. Laziodisu, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui all'articolo 2 e in conformità al piano triennale e al piano annuale previsti dagli articoli 9 e 10, provvede all'attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), e) e f), fatto salvo quanto disposto al comma 3.

2. Le Adisu, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui all'articolo 2 e in conformità al piano triennale e al piano annuale previsti dagli articoli 9 e 10, nonché alle regole generali di gestione e alle procedure amministrative stabilite da Laziodisu, provvedono all'attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b), c) e d), fatto salvo quanto disposto al comma 3.

3. Laziodisu e le Adisu, nel rispetto di specifiche direttive adottate dalla Giunta regionale, possono stipulare apposite convenzioni, rispettivamente, con:

a) le università non statali legalmente riconosciute, gli istituti universitari, le istituzioni di alta cultura, che intendono attuare direttamente gli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b);

b) le università statali di riferimento che intendono attuare direttamente gli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), numeri 3), 4) e 5).

4. Laziodisu, nel rispetto di specifiche direttive adottate dalla Giunta regionale, stipula apposita convenzione con le università telematiche aventi sede legale nella Regione Lazio che rilasciano titoli di studio con valore legale.

5. L'assegnazione delle borse di studio, dei posti alloggio e dei contributi finanziari per la residenzialità hanno carattere prioritario nell'ordine previsto all'articolo 6, comma 1, lettera a).

6. L'aggiudicazione del servizio di ristorazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), numero 1), è effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente e qualitativamente più vantaggiosa.

7. Nell'ambito dell'attuazione degli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), è garantita una quota di riserva a favore degli studenti che si trovano in condizione di disabilità.

8. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), numeri 3) e 4), le Adisu possono avvalersi anche di cooperative, di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonché di altri enti pubblici o privati senza fine di lucro scelti con procedure ad evidenza pubblica.

9. L'organizzazione dei servizi tiene conto delle esigenze specifiche degli studenti lavoratori e degli studenti con figli minori, con particolare riguardo alle esigenze di conciliazione tra impegni familiari, di studio e lavorativi.

Art. 9

(Piano triennale)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, adotta il piano triennale.

2. La proposta di piano triennale, predisposta dall'assessorato regionale competente in materia di diritto agli studi universitari, è adottata dalla Giunta regionale, previo confronto con le organizzazioni sindacali (OOSS) maggiormente rappresentative a livello regionale e con il tavolo di consultazione delle associazioni universitarie di cui all'articolo 4, comma 4, lettera b), acquisito il parere del CRUL.

3. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli enti e dei soggetti interessati, in sede di predisposizione del piano triennale si tiene conto delle proposte formulate per il triennio di riferimento da Laziodisu con la partecipazione delle Adisu, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, lettera d), e dell'articolo 17, comma 4, lettera a).

4. Il piano triennale, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui all'articolo 2 e in conformità alla programmazione regionale economico-sociale e delle politiche in favore dei giovani, indica le linee generali programmatiche in materia di diritto agli studi universitari, stabilendo, in particolare:

- a) gli obiettivi da perseguire, le relative priorità, nonché le strategie utili alla loro realizzazione;
- b) le risorse finanziarie destinate alle iniziative regionali previste dall'articolo 4, commi 2 e 3, nonché agli interventi, ai servizi ed alle prestazioni indicati all'articolo 6;
- c) gli indirizzi per la manutenzione straordinaria delle residenze universitarie e delle altre strutture funzionali al diritto agli studi universitari di cui all'articolo 6, comma 1, lettere d) ed e);
- d) gli indirizzi per la progettazione, la realizzazione, il potenziamento e la ristrutturazione delle residenze universitarie e delle altre strutture funzionali al diritto agli studi universitari di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f).

5. Il piano triennale è aggiornato con le modalità di cui al presente articolo ed ha, comunque, efficacia fino all'adozione del successivo piano triennale.

Art. 10 **(Piano annuale)**

1. Ai fini dell'attuazione del piano triennale, la Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di bilancio, adotta, sentita la commissione consiliare permanente competente in materia e previo confronto con le OOSS maggiormente rappresentative a livello regionale, il piano annuale, in coerenza con le linee generali programmatiche indicate dal piano triennale.

2. Il piano annuale, predisposto dall'assessorato regionale competente tenendo conto delle proposte formulate entro il trentuno dicembre di ogni anno da Laziodisu con la partecipazione delle Adisu, ai sensi degli articoli 14, comma 4, lettera d) e 17, comma 4, lettera a), in particolare, stabilisce:

- a) le iniziative regionali previste dall'articolo 4, commi 2 e 3, nonché gli interventi, i servizi e le prestazioni indicati all'articolo 6, da attuare nell'anno di riferimento;
- b) i criteri, le modalità, i tempi nonché le risorse necessarie per l'attuazione delle iniziative regionali di cui all'articolo 4, commi 2 e 3;
- c) i criteri, le modalità e i tempi per l'attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), e) e f), di competenza di Laziodisu;
- d) i criteri, le modalità e i tempi, per l'attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b), c) e d), di competenza delle Adisu;

- e) le risorse da destinare complessivamente a Laziodisu e i criteri per il riparto delle risorse stesse tra Laziodisu e le Adisu, anche tenendo conto del patrimonio immobiliare e della popolazione studentesca delle singole università di riferimento;
- f) i criteri e le modalità per l'assegnazione di risorse aggiuntive, sulla base della relazione di cui all'articolo 13, comma 2, lettera e), quale premio incentivante per le Adisu più efficienti;
- g) i criteri e le risorse per i progetti finalizzati e per la concessione dei sussidi straordinari di cui all'articolo 17, comma 4, lettere d) ed e);
- h) la fissazione del limite di spesa per la definizione della competenza di Laziodisu e delle Adisu relativamente alla manutenzione straordinaria di cui all'articolo 6, comma 1, lettere d) ed e);
- i) le risorse da destinare per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, e i criteri per il riparto delle risorse stesse.

CAPO II

ENTE PUBBLICO DIPENDENTE PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI DEL LAZIO

Art. 11

(Trasformazione dell'Agenzia per il diritto agli studi universitari nel Lazio – Laziodisu nell'Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari del Lazio - Laziodisu)

1. Al fine di favorire una attuazione coordinata degli interventi, dei servizi e delle prestazioni indicati all'articolo 6 più razionale e rispondente ai criteri di sussidiarietà, efficacia, efficienza ed economicità stabiliti dall'articolo 2, l'Agenzia per il diritto agli studi universitari nel Lazio – Laziodisu, istituita e disciplinata con legge regionale 25 agosto 2003, n. 25 (Disposizioni in materia di diritto agli studi universitari) e successive modifiche, è trasformata nell'Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari del Lazio – Laziodisu, disciplinata dal presente capo.

2. Laziodisu, ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto, si configura quale ente pubblico dipendente dalla Regione, avente personalità giuridica, autonomia amministrativa, finanziaria e patrimoniale.

3. Laziodisu ha sede legale in Roma ed è articolata territorialmente nelle Adisu di cui all'articolo 16, in una prospettiva di equilibrio tra l'esigenza di garantire una tutela unitaria del diritto agli studi universitari e l'esigenza di assicurare una gestione adeguata alle diverse realtà territoriali.

Art. 12

(Organi istituzionali)

- 1. Sono organi istituzionali di Laziodisu:
 - a) il presidente;
 - b) il consiglio di amministrazione;
 - c) il collegio dei revisori contabili.

Art. 13
(Presidente di Laziodisu)

1. Il Presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di diritto agli studi universitari, nomina il presidente di Laziodisu, scegliendolo tra persone di comprovata professionalità ed esperienza in attività di carattere amministrativo-istituzionale o nell'organizzazione e programmazione di servizi in strutture pubbliche e private, sentito il presidente del CRUL e acquisito, ai sensi dell'articolo 55, comma 3, dello Statuto, il parere della commissione consiliare permanente competente in materia.

2. Il presidente:

- a) presiede, convoca e coordina il consiglio di amministrazione;
- b) ha la rappresentanza istituzionale di Laziodisu;
- c) sovrintende all'attività complessiva di Laziodisu e ne è responsabile nei confronti della Regione;
- d) designa il direttore generale di Laziodisu, ai sensi dell'articolo 21;
- e) adotta e trasmette alla Giunta regionale la relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, ai sensi dell'articolo 25;
- f) adotta gli atti riservatigli dallo statuto e dai regolamenti e quelli delegatigli dal consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, lettera n);
- g) nomina il vicepresidente, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 14
(Consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Presidente della Regione.

2. In armonia con i principi di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390 (Norme sul diritto agli studi universitari) e successive modifiche, e al fine di assicurare una adeguata partecipazione delle diverse realtà territoriali del sistema universitario regionale ai processi decisionali, il consiglio di amministrazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 32, comma 6, della l.r. 27/2006, è composto dal presidente di Laziodisu e da altri dieci membri, nominati, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di diritto agli studi universitari, dal Presidente della Regione, che ne dà comunicazione al Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 55, comma 3, dello Statuto, dei quali:

- a) cinque presidenti dei comitati territoriali delle Adisu di cui all'articolo 17;
- b) un rappresentante delle università non statali legalmente riconosciute, designato dai rispettivi rettori;
- c) quattro rappresentanti degli studenti delle università del Lazio, designati previa elezione dagli studenti dei senati accademici delle rispettive università e dei consigli di amministrazione delle istituzioni di alta cultura, riuniti in apposita assemblea, convocata dall'assessore regionale competente in materia di diritto allo studio universitario, con voto ponderato in relazione al numero degli iscritti.

3. Nelle more della designazione dei membri indicati al comma 2, lettere b) e c), il consiglio di amministrazione si intende validamente costituito quando sia stata nominata la metà più uno dei componenti.

4. Il consiglio di amministrazione svolge le funzioni di alta amministrazione e, in particolare, provvede a:

- a) conferire l'incarico al direttore generale di Laziodisu, su designazione del presidente;
- b) adottare lo statuto e i regolamenti di cui all'articolo 20;
- c) adottare la dotazione organica del personale di Laziodisu, ai sensi dell'articolo 23, comma 2;
- d) formulare le proposte per la predisposizione dei piani triennale ed annuale, ivi compresa l'indicazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali necessarie per l'attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni di competenza di Laziodisu e delle Adisu, tenendo conto dei contributi dei comitati territoriali di cui all'articolo 17, comma 4, lettera a);
- e) adottare il bilancio di previsione e il bilancio di esercizio, ai sensi dell'articolo 24;
- f) adottare il programma annuale di attività, ai sensi dell'articolo 25, comma 1;
- g) assegnare al direttore generale, sulla base del programma annuale di attività di cui alla lettera f), gli obiettivi amministrativi e gestionali da realizzare nel periodo di validità del programma stesso, nonché le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie, tenendo conto delle proposte dei comitati territoriali di cui all'articolo 17, comma 4, lettera c);
- h) impartire al direttore generale le direttive per lo svolgimento dell'attività gestionale;
- i) stabilire, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, le regole generali di gestione e le procedure amministrative per la realizzazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni di competenza delle Adisu;
- l) adottare i modelli di convenzione tipo per l'attivazione presso le Adisu del servizio per le locazioni delle strutture immobiliari di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), numero 9);
- m) verificare, sentito l'organo di valutazione e controllo strategico previsto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dall'amministrazioni pubbliche a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59) e successive modifiche, i risultati di gestione e valutare annualmente il direttore generale con riferimento agli obiettivi assegnati;
- n) delegare determinati compiti al presidente di Laziodisu.

5. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipano, con voto consultivo, il presidente del collegio dei revisori contabili e, senza diritto di voto, il direttore generale con funzioni di segretario verbalizzante.

6. Il consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta al mese, quando il presidente ne ravvisi la necessità o su richiesta di un terzo dei consiglieri.

Art. 15
(Collegio dei revisori contabili)

1. Il collegio dei revisori contabili, in conformità all'articolo 8, comma 5, della legge regionale 1 febbraio 2008, n. 1 (Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti), è costituito con decreto del Presidente della Regione ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Presidente stesso, su designazione del Consiglio regionale con voto limitato per garantire la rappresentanza delle opposizioni, scelti tra gli iscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili).

2. Il collegio dei revisori contabili elegge al suo interno il presidente, che provvede alla convocazione e alla organizzazione dei lavori.

3. Il collegio dei revisori contabili esercita il controllo sulla gestione contabile di Laziodisu, al fine di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e, in particolare:

- a) verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture contabili degli atti adottati dalle strutture amministrative di Laziodisu e delle Adisu;
- b) esprime parere sulla conformità del bilancio di previsione e del bilancio di esercizio alle norme di legge, ai sensi dell'articolo 24;
- c) redige e trasmette alla Giunta regionale una dettagliata relazione semestrale sulla gestione contabile di Laziodisu.

4. Il presidente del collegio dei revisori partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 14.

5. In caso di rinuncia o dimissioni di uno o più componenti effettivi del collegio dei revisori contabili, subentra il componente supplente più anziano di età fino alla nomina, da parte del Presidente della Regione, del componente effettivo.

Art. 16
(Adisu)

1. Le Adisu sono articolazioni territoriali di Laziodisu, aventi, rispettivamente, a riferimento le singole università statali della Regione, dotate di autonomia amministrativa e organizzativa, in relazione alle proprie strutture, nonché di autonomia gestionale, in relazione alle risorse finanziarie, strumentali ed umane di cui dispongono.

2. Presso ciascuna Adisu è istituito un comitato territoriale composto dal presidente e da altri quattro membri.

Art. 17
(Presidenti e comitati territoriali delle Adisu)

1. Il comitato territoriale di ciascuna Adisu è costituito con decreto del Presidente della Regione ed è composto dai seguenti membri nominati dal Presidente stesso, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di diritto agli studi universitari, sentita la commissione consiliare competente:

- a) un presidente, scelto tra persone di comprovata professionalità ed esperienza in materia di organizzazione e programmazione, sentito il rettore

- dell'università di riferimento;
- b) due rappresentanti degli studenti delle università statali di riferimento, eletti secondo le disposizioni previste per l'elezione degli studenti in seno al senato accademico;
 - c) un rappresentante del comune in cui hanno sede le università statali di riferimento;
 - d) un rappresentante della Regione, designato dall'assessore regionale competente in materia di diritto agli studi universitari.
2. Nelle more delle designazioni dei membri indicati al comma 1, i comitati territoriali si intendono validamente costituiti quando sia stata nominata la metà più uno dei componenti.
3. Il presidente presiede, convoca e coordina il comitato territoriale ed esprime il parere sulla nomina del direttore amministrativo della rispettiva Adisu, ai sensi dell'articolo 22, comma 1.
4. Il comitato territoriale, quale organismo con funzioni propositive e di vigilanza in relazione agli interventi, ai servizi e alle prestazioni di competenza della rispettiva Adisu, in particolare, provvede a:
- a) fare pervenire al consiglio di amministrazione i propri contributi in merito alle proposte per la predisposizione dei piani triennale ed annuale;
 - b) vigilare sul livello qualitativo e quantitativo dei servizi e sull'efficacia delle attività di gestione dei servizi stessi, presentando periodiche relazioni al consiglio di amministrazione;
 - c) nell'ambito del programma annuale di attività di cui all'articolo 25, comma 1, formulare al consiglio di amministrazione proposte relativamente agli interventi, ai servizi ed alle prestazioni da attuare, nonché in ordine all'assegnazione al direttore generale degli obiettivi programmatici gestionali e delle risorse umane, finanziarie e strumentali, necessarie;
 - d) proporre al consiglio di amministrazione progetti finalizzati all'attuazione di particolari servizi rivolti al soddisfacimento delle esigenze degli studenti universitari presenti sul proprio territorio;
 - e) proporre al consiglio di amministrazione la concessione di sussidi straordinari agli studenti che si trovano in condizioni di sopravvenuto disagio economico o che, pur versando in stato di disagio economico, non hanno potuto usufruire, per gravi motivazioni, delle borse di studio di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a).
5. Alle sedute del comitato territoriale partecipa, senza diritto di voto, il direttore amministrativo della Adisu con funzioni di segretario verbalizzante.

Art. 18 (Incompatibilità)

1. Ai membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori contabili di Laziodisu nonché ai membri dei comitati territoriali delle Adisu si applicano le seguenti cause di incompatibilità:
- a) membro dei consigli o delle giunte comunali, provinciali o regionali, presidente o assessore di comunità montane, presidente dei municipi;
 - b) dipendente dell'amministrazione regionale appartenente alla struttura preposta alla vigilanza dell'ente;
 - c) direttore generale di aziende sanitarie locali o ospedaliere;
 - d) presidente o membro degli organi di altri enti regionali;

- e) imprenditore o amministratore di società che forniscono beni o prestano servizi a Laziodisu o alle Adisu;
 - f) rappresentante di organizzazioni che abbiano potenziali conflitti di interesse con la gestione dei servizi di competenza di Laziodisu o delle Adisu;
 - g) membro di organismi consultivi regionali tenuti ad esprimere pareri sugli atti degli organi istituzionali di Laziodisu;
 - h) dipendente, consulente o collaboratore di Laziodisu;
 - i) rettore, pro-rettore, preside di facoltà, presidente del consiglio di laurea, direttore di dipartimento, membro del consiglio di amministrazione o del senato accademico delle università;
 - l) rappresentante delle organizzazioni sindacali, limitatamente ai membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori contabili;
 - m) appartenente alle forze armate in servizio permanente effettivo.
2. Sono fatte salve le disposizioni di legge che prevedono ulteriori cause di incompatibilità.
3. Gli interessati possono rimuovere le cause di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2, cessando dalla carica, dalle funzioni o dall'ufficio, ferma restando la possibilità per i pubblici dipendenti di collocarsi in aspettativa secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

Art. 19 **(Durata delle cariche. Indennità)**

1. I membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori contabili di Laziodisu, ai sensi dell'articolo 55, comma 4, dello Statuto, decadono dalla carica il novantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale, salvo quanto previsto al comma 2 per i rappresentanti degli studenti.
2. I rappresentanti degli studenti in seno al consiglio di amministrazione di Laziodisu e ai comitati territoriali delle Adisu cessano dalla carica nei seguenti casi:
- a) rinnovo della rappresentanza studentesca;
 - b) trasferimento ad altra università;
 - c) venir meno dello status di studente come definito dal CRUL.
3. Nei casi indicati al comma 2, lettere b) e c), lo studente che cessa dalla carica è sostituito dal primo dei non eletti nella lista elettorale di appartenenza.
4. L'indennità di carica spettante ai membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori contabili di Laziodisu è determinata dalla Giunta regionale nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica.
5. Ai membri dei comitati territoriali delle Adisu, con esclusione dei rispettivi presidenti, compete un gettone di presenza da determinarsi con deliberazione della Giunta regionale sulla base di quanto stabilito dall'articolo 387 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale).

Art. 20
(Statuto e regolamenti)

1. Il consiglio di amministrazione, entro novanta giorni dalla sua prima costituzione, adotta lo statuto di Laziodisu e lo trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione.

2. Nello statuto sono disciplinati, in particolare, i principi di organizzazione, le competenze e le modalità di funzionamento degli organi istituzionali di Laziodisu e dei comitati territoriali delle Adisu.

3. Il consiglio di amministrazione, entro novanta giorni dalla data di approvazione dello statuto e previo confronto con le OOSS aziendali, adotta il regolamento contenente i criteri per l'organizzazione delle strutture, per la determinazione della dotazione organica del personale, per il conferimento degli incarichi ai dirigenti e per il controllo interno.

4. Il consiglio di amministrazione adotta, altresì, previo confronto con le OOSS aziendali:

- a) il regolamento di amministrazione e di contabilità di Laziodisu;
- b) il regolamento relativo alla carta dei servizi.

Art. 21
(Direttore generale di Laziodisu)

1. Il direttore generale è designato dal presidente di Laziodisu ed è scelto, sulla base di avviso pubblico, tra persone in possesso del titolo di laurea specialistica, di comprovata professionalità ed esperienza nella organizzazione e programmazione di servizi in strutture pubbliche o private.

2. Ai sensi dell'articolo 55, comma 5, dello Statuto, l'incarico di direttore generale è conferito dal consiglio di amministrazione a tempo determinato, in conformità alla normativa regionale vigente in materia di ordinamento delle strutture organizzative e del personale, e cessa di diritto il novantesimo giorno successivo all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione.

3. Nel caso in cui l'incarico di direttore generale sia conferito a dipendenti pubblici, si applicano le disposizioni concernenti il collocamento in aspettativa previsti dalla normativa statale e regionale in materia.

4. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato con contratto individuale, di natura privatistica ed esclusiva, della stessa durata dell'incarico, che fissa, altresì, il relativo trattamento economico nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione.

5. Il direttore generale, tenendo conto degli obiettivi programmatici assegnati e delle direttive impartite dal consiglio di amministrazione, svolge le funzioni di coordinamento finalizzate a garantire la gestione organica ed integrata delle attività, adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi e stipula le convenzioni e i contratti, compresi quelli che impegnano l'ente verso l'esterno, attinenti all'attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni indicati dall'articolo 6, di competenza di Laziodisu ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 3, nonché gli altri atti eventualmente a lui attribuiti dallo statuto a garanzia di una tutela unitaria del diritto agli studi universitari.

6. Il direttore generale, in particolare, svolge i seguenti compiti:
- a) provvede all'organizzazione delle strutture di Laziodisu, nel rispetto dei criteri previsti dal regolamento di cui all'articolo 20, comma 3, fatta salva l'autonomia organizzativa delle Adisu.
 - b) è responsabile della gestione delle risorse umane, comprese le relazioni sindacali, nonché delle risorse finanziarie e strumentali assegnate dal consiglio di amministrazione, fatta salva la gestione funzionale delle Adisu in relazione alle risorse rispettivamente assegnate;
 - c) dirige e coordina le attività delle strutture di Laziodisu, al fine di conseguire gli obiettivi programmatici assegnati dal consiglio di amministrazione;
 - d) assicura l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;
 - e) promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere per gli atti e provvedimenti di sua competenza;
 - f) conferisce l'incarico ai direttori amministrativi delle Adisu, previo parere dei presidenti dei rispettivi comitati territoriali;
 - g) assegna ai direttori amministrativi delle Adisu gli obiettivi amministrativi e gestionali da realizzare nel periodo di validità del programma di attività di cui all'articolo 25, comma 1, nonché le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie;
 - h) verifica i risultati di gestione e valuta annualmente i direttori amministrativi delle Adisu con riferimento agli obiettivi assegnati;
 - i) delega, ove necessario, atti di propria competenza ai direttori amministrativi delle Adisu, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, nonché al dirigente preposto alla struttura centrale di Laziodisu di cui all'articolo 29, comma 4, lettera a);
 - l) esercita le funzioni di segretario verbalizzante del consiglio di amministrazione di Laziodisu ed assicura l'esecuzione delle relative deliberazioni.

Art. 22

(Direttori amministrativi delle Adisu)

1. L'incarico di direttore amministrativo di ciascuna Adisu è conferito, a tempo determinato, dal direttore generale di Laziodisu, previo parere del presidente del rispettivo comitato territoriale, a un dirigente di ruolo di Laziodisu ovvero ad altro soggetto scelto in conformità alla normativa regionale vigente in materia di ordinamento delle strutture organizzative e del personale.

2. Nel caso in cui l'incarico di direttore amministrativo sia conferito a dipendenti pubblici non appartenenti al ruolo di Laziodisu, si applicano le disposizioni concernenti il collocamento in aspettativa previsti dalla normativa statale e regionale vigente in materia.

3. Il rapporto di lavoro dei direttori amministrativi è regolato con contratto individuale, della stessa durata dell'incarico, che fissa, altresì, il relativo trattamento economico nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione.

4. I direttori amministrativi adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi e stipulano le convenzioni e i contratti, compresi quelli che impegnano l'ente verso l'esterno, attinenti all'attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni indicati dall'articolo 6, di competenza delle Adisu ai sensi dell'articolo 8, commi 2 e 3, nonché gli altri atti eventualmente a loro attribuiti dallo statuto o delegati dal direttore generale per assicurare una gestione adeguata alle diverse realtà territoriali.

5. I direttori amministrativi, in particolare, svolgono i seguenti compiti:

- a) organizzano le strutture sottordinate, nel rispetto dei criteri previsti dal regolamento di cui all'articolo 20, comma 3;
- b) sono responsabili della gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate dal direttore generale;
- c) dirigono, coordinano e controllano l'attività delle strutture sottordinate, al fine di conseguire gli obiettivi programmatici assegnati dal direttore generale;
- d) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e transigere per gli atti e provvedimenti di loro competenza;
- e) presentano al presidente del comitato territoriale e al direttore generale, entro la fine di febbraio di ogni anno, la rendicontazione relativa all'impiego delle risorse finanziarie assegnate nell'anno precedente;
- f) esercitano le funzioni di segretario verbalizzante dei rispettivi comitati territoriali delle Adisu ed assicurano l'esecuzione delle relative deliberazioni.

Art. 23 (Personale)

1. Laziodisu ha un proprio personale, determinato nella sua consistenza numerica e funzionale in relazione alle attività di propria competenza e di competenza delle Adisu, iscritto in un ruolo unico, istituito presso l'apposita struttura organizzativa centrale.

2. La dotazione organica complessiva di Laziodisu, adottata con deliberazione del consiglio di amministrazione, in conformità ai criteri del regolamento di cui all'articolo 20, comma 3, previo confronto con le OOSS aziendali, è articolata sulla base del fabbisogno di personale delle strutture centrali di Laziodisu e delle strutture decentrate delle Adisu, in relazione ai diversi profili professionali, tenendo conto delle specifiche realtà universitarie di riferimento e delle dimensioni operative delle Adisu stesse. La dotazione organica è trasmessa, per la relativa approvazione, alla Giunta regionale.

3. Ai dirigenti e al personale di Laziodisu e delle Adisu si applicano gli istituti attinenti allo stato giuridico ed economico, nonché previdenziale ed assistenziale, rispettivamente, dei dirigenti e dei dipendenti regionali, così come previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni-Autonomie locali.

Art. 24

(Bilancio di previsione e bilancio di esercizio)

1. Laziodisu, in conformità al regolamento di cui all'articolo 20, comma 4, lettera a), cura la tenuta di una contabilità di tipo analitico ed economico informata ai principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile e successive modifiche, attraverso l'adozione annuale:

- a) del bilancio di previsione, il quale rappresenta le linee guida per la gestione economica dell'ente che deve conseguire il pareggio del bilancio;
- b) del bilancio di esercizio.

2. Al fine della tenuta di una contabilità di tipo economico, Laziodisu applica un adeguato sistema di rilevazione contabile dei risultati economici dell'attività gestionale.

3. I bilanci di cui al comma 1, adottati dal consiglio di amministrazione e corredati del parere del collegio dei revisori contabili sulla conformità alle norme di legge, sono trasmessi alla Giunta regionale.

4. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il bilancio di previsione ed il bilancio di esercizio secondo le disposizioni contenute nel titolo VII, capo I, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche.

Art. 25

(Programma annuale di attività. Relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti)

1. Il consiglio di amministrazione, tenendo conto delle proposte formulate dai comitati territoriali delle Adisu, adotta il programma annuale di attività di Laziodisu, in coerenza con il piano annuale, che costituisce l'atto di indirizzo per l'attività amministrativa e gestionale di competenza del direttore generale e dei direttori amministrativi delle Adisu, per l'assegnazione degli obiettivi da realizzare nel periodo di validità del programma stesso e per il riparto delle necessarie risorse umane, strumentali e finanziarie, nonché il riferimento per la verifica dei risultati e per la valutazione dei dirigenti.

2. Le attività svolte in attuazione del programma di cui al comma 1 ed i risultati conseguiti sono descritti in una relazione annuale adottata dal presidente e trasmessa alla Giunta regionale ai fini della valutazione ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettera b).

Art. 26

(Vigilanza e controllo della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 55, comma 7, dello Statuto, esercita i poteri di direttiva, vigilanza e controllo su Laziodisu.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di diritto agli studi universitari, in particolare:

- a) approva lo statuto;
- b) valuta l'utilizzazione delle risorse finanziarie e la corrispondenza tra i costi ed i benefici, anche sulla base della relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, e può richiedere, a tale fine, l'acquisizione di specifici atti e disporre ispezioni;
- c) esercita il potere sostitutivo, tramite le proprie strutture o la nomina di un commissario ad acta, in caso di inerzia nell'adozione di atti obbligatori da parte degli organi competenti, ivi compresi lo statuto e i regolamenti previsti dall'articolo 20, previo invito a provvedere entro un congruo termine;
- d) esercita il controllo di legittimità e di merito sui regolamenti di cui all'articolo 20, commi 3 e 4, e sulla dotazione organica del personale di cui all'articolo 23, comma 2, con le seguenti modalità:
 - 1) gli atti divengono esecutivi a seguito della comunicazione della Giunta regionale che ne consente l'ulteriore corso, ovvero per decorrenza del termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione senza che la Giunta stessa si sia pronunciata;
 - 2) la richiesta di chiarimenti o la formulazione di proposte di adeguamento da parte della Giunta regionale interrompe, per una sola volta, la decorrenza del termine e fa decorrere un nuovo termine di trenta giorni entro i quali devono pervenire i chiarimenti o la nuova formulazione dell'atto;
 - 3) nell'ipotesi di cui al numero 2), se la Giunta regionale non si pronuncia entro quindici giorni dalla ricezione dei chiarimenti o della nuova formulazione dell'atto, lo stesso diventa esecutivo; se nel termine di trenta giorni non pervengono i chiarimenti o la nuova formulazione dell'atto, lo stesso si intende decaduto;
- e) esercita il controllo sugli organi disponendo:
 - 1) la decadenza del presidente e del consiglio di amministrazione, in caso di persistenti inadempienze, di reiterate violazioni di disposizioni normative, di dimissioni della maggioranza dei componenti, di risultati ritenuti insufficienti in rapporto a quanto stabilito dai piani triennale e annuale e la conseguente nomina di un commissario straordinario con pieni poteri, che dura in carica fino alla data di insediamento del nuovo consiglio di amministrazione;
 - 2) la decadenza dei singoli membri del consiglio di amministrazione, compreso il presidente, in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a più di sei sedute nel corso dell'anno e la conseguente sostituzione;
 - 3) la decadenza di uno o più membri del collegio dei revisori contabili, in caso di gravi e reiterate inadempienze, ivi compresa la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a più di tre sedute consecutive di tale organo.

3. Agli adempimenti previsti dal comma 2, la Giunta regionale provvede attraverso l'apposita struttura presso la direzione regionale competente in materia di diritto agli studi universitari.

Art. 27
(Risorse finanziarie e patrimoniali)

1. La Regione, in conformità ai piani triennale e annuale, assegna a Laziodisu le seguenti risorse finanziarie:

- a) finanziamento annuo regionale per le spese di funzionamento e del personale, nella misura determinata dalla legge regionale di bilancio;
- b) finanziamento annuo regionale per l'attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni indicati all'articolo 6, nella misura determinata dalla legge regionale di bilancio;
- c) gettito della tassa di abilitazione all'esercizio professionale di cui all'articolo 190 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore) e successive modifiche, percepito dalla Regione ai sensi dell'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382);
- d) gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, istituita ai sensi dell'articolo 3, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e definita dalla Giunta regionale secondo fasce progressive in ragione del reddito familiare e aggiornata annualmente al tasso di inflazione programmato;
- e) contributi regionali per il cofinanziamento della l. 338/2000 e successive modifiche;
- f) contributi regionali per l'attuazione di specifici indirizzi relativi al diritto agli studi universitari;
- g) fondi regionali o statali in conto capitale per la progettazione, la realizzazione, il potenziamento e la ristrutturazione delle residenze universitarie e delle altre strutture funzionali al diritto agli studi universitari;
- h) finanziamenti e contributi concessi a qualsiasi titolo dall'Unione europea, dallo Stato, da enti pubblici e da altri enti o soggetti privati;
- i) rendite, proventi e utili derivanti da operazioni su beni patrimoniali;
- l) lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;
- m) ulteriori entrate derivanti da sponsorizzazione di enti e soggetti pubblici o privati.

2. Laziodisu dispone, altresì, di un proprio patrimonio, costituito dai beni immobiliari e mobiliari di proprietà.

CAPO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 28

(Disposizioni transitorie relative alla trasformazione dell'Agenzia per il diritto agli studi universitari nel Lazio – Laziodisu nell'Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari del Lazio – Laziodisu)

1. Il commissario straordinario ed il collegio dei revisori contabili dell'Agenzia per il diritto agli studi universitari nel Lazio - Laziodisu, di cui alla l.r. 25/2003 e successive modifiche, nominati con decreti del Presidente della Regione in attuazione

della deliberazione della Giunta regionale 19 luglio 2005, n. 647, continuano ad operare fino alla data di insediamento degli organi istituzionali di Laziodisu, di cui al capo II.

2. A decorrere dalla data di costituzione del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori contabili ai sensi degli articoli 14 e 15, Laziodisu subentra all'Agenzia per il diritto agli studi universitari nel Lazio - Laziodisu, di cui alla l.r. 25/2003 e successive modifiche, nella titolarità dei beni mobili ed immobili, delle risorse strumentali e finanziarie e dei rapporti giuridici attivi e passivi in essere.

3. A decorrere dalla data indicata al comma 2, i dipendenti di ruolo dell'Agenzia per il diritto agli studi universitari nel Lazio - Laziodisu, di cui alla l.r. 25/2003 e successive modifiche, sono trasferiti nel ruolo del personale di Laziodisu, di cui al capo II. Tali dipendenti continuano, senza interruzione, il rapporto di lavoro regolato dai rispettivi contratti individuali, secondo la disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Regioni-Autonomie locali, e agli stessi si riconosce a tutti gli effetti l'anzianità maturata presso l'ente di provenienza.

4. A decorrere dalla data indicata al comma 2, per il personale, dirigenziale e non dirigenziale, non di ruolo dell'Agenzia per il diritto agli studi universitari nel Lazio - Laziodisu, di cui alla l.r. 25/2003 e successive modifiche, restano in vigore i contratti in essere fino alla loro naturale scadenza. Tale personale continua senza interruzione il rapporto di lavoro regolato dai rispettivi contratti individuali.

Art. 29 (Estinzione di Pegaso)

1. Il commissario straordinario ed il collegio dei revisori contabili del consorzio polifunzionale Pegaso, ente strumentale delle aziende regionali per il diritto agli studi universitari (Adisu) istituite e disciplinate dalla legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51 (Norme per l'attuazione del diritto agli studi universitari) e successive modifiche, nominati con decreti del Presidente della Regione in attuazione della deliberazione della Giunta regionale 647/2005, continuano ad operare fino all'estinzione del suddetto ente che comunque deve avvenire entro, e non oltre, la fine della presente legislatura, allo scopo di garantire il collaudo delle residenze universitarie e delle altre strutture funzionali al diritto agli studi universitari finanziate e programmate ai sensi della l. 338/2000 e successive modifiche. In ogni caso gli incarichi del commissario straordinario e dei membri del collegio dei revisori contabili devono concludersi entro la fine della presente legislatura.

2. Il commissario straordinario indicato al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettua la ricognizione delle funzioni del consorzio polifunzionale Pegaso, del personale di ruolo in servizio, delle risorse finanziarie e patrimoniali, immobiliari e mobiliari, nonché di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi esistenti.

3. La Giunta regionale, dopo la costituzione, ai sensi degli articoli 14 e 15, del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori contabili di Laziodisu, fermo restando quanto stabilito al comma 1, con propria deliberazione da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione, trasferisce a Laziodisu le funzioni, il personale e le risorse risultanti dalla ricognizione effettuata ai sensi del comma 2 e dichiara l'estinzione del consorzio polifunzionale Pegaso.

4. A decorrere dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3, Laziodisu subentra al consorzio polifunzionale Pegaso nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi in essere e assicura la continuità delle funzioni già svolte dal consorzio stesso nel rispetto dei seguenti criteri:

a) le attività inerenti alla manutenzione straordinaria delle residenze universitarie e delle altre strutture funzionali al diritto agli studi universitari oltre il limite di spesa fissato dal piano annuale ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera h), nonché le attività inerenti alla progettazione, alla realizzazione, al potenziamento e alla ristrutturazione delle residenze universitarie e delle altre strutture funzionali al diritto agli studi universitari, comprese quelle di cui alla l. 338/2000 e successive modifiche, sono espletate da un'apposita struttura centrale di Laziodisu;

b) le attività inerenti alla gestione e manutenzione ordinaria degli alloggi, delle residenze universitarie e delle altre strutture funzionali al diritto agli studi universitari, nonché le attività inerenti alla manutenzione straordinaria delle residenze universitarie e delle altre strutture funzionali al diritto agli studi universitari nel limite di spesa fissato dal piano annuale ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera h), sono espletate dalle Adisu, le quali provvedono, altresì, ad erogare, anche mediante convenzioni con i comuni sede dell'università o dell'istituzione di riferimento e con le associazioni studentesche, dei proprietari e degli inquilini, nonché con gli enti pubblici o privati senza fini di lucro, che garantiscono condizioni contrattuali di locazione conformi agli indirizzi fissati da Laziodisu, il servizio per le locazioni delle strutture immobiliari rivolto agli studenti con compiti di:

- 1) collegamento tra i locatori e gli studenti;
- 2) informazione e supporto nella ricerca di alloggi, nonché di consulenza nella stipulazione dei contratti a canone agevolato per studenti fuori sede non beneficiari dei servizi abitativi, attuati in collaborazione con i comuni sede dell'università di riferimento, le associazioni degli inquilini e dei proprietari;
- 3) assistenza legale agli studenti che denunciano situazioni di locazione non regolare.

5. I dipendenti di ruolo del consorzio polifunzionale Pegaso, trasferiti con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3, sono iscritti nel ruolo del personale di Laziodisu ed assegnati alla struttura centrale preposta all'espletamento delle attività indicate al comma 4, lettera a). Tali dipendenti continuano, senza interruzione, il rapporto di lavoro regolato dai rispettivi contratti individuali, secondo la disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Regioni-Autonomie locali, e agli stessi si riconosce a tutti gli effetti l'anzianità maturata presso l'ente di provenienza.

Art. 30

(Prima designazione dei rappresentanti degli studenti in seno ai comitati territoriali delle Adisu)

1. In fase di prima applicazione, e comunque entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i rappresentanti degli studenti di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), sono designati, previa elezione, dai rappresentanti degli studenti in seno ai consigli di facoltà, riuniti in assemblea convocata dal commissario straordinario dell'Agenzia per il diritto agli studi universitari nel Lazio – Laziodisu, di cui alla l.r. 25/2003 e successive modifiche, d'intesa con il rettore

dell'università statale di riferimento, con voto ponderato in relazione al numero degli iscritti e durano in carica fino al rinnovo della rappresentanza studentesca e secondo le modalità previste per l'elezione degli studenti in seno al senato accademico.

Art. 31

(Durata in carica dei direttori generali di Laziodisu e di Pegaso)

1. In sede di prima applicazione della presente legge:
 - a) il direttore generale dell'Agenzia per il diritto agli studi universitari nel Lazio - Laziodisu, di cui alla l.r. 25/2003 e successive modifiche, è confermato in qualità di direttore generale di Laziodisu, di cui al capo II;
 - b) l'incarico di direttore generale di Pegaso cessa di diritto alla data del conferimento dell'incarico di dirigente della struttura centrale di Laziodisu, di cui all'articolo 29, comma 4, lettera a).

Art. 32

(Programma operativo e primo piano triennale)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta la proposta del primo piano triennale con le procedure previste dall'articolo 9.

2. Relativamente all'anno accademico 2008/2009 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 20 della l.r. 25/2003 e successive modifiche.

3. A decorrere dall'anno accademico 2008/2009, le convenzioni stipulate tra Laziodisu, le università non statali legalmente riconosciute, gli istituti universitari e le istituzioni di alta cultura sono adeguate alle disposizioni della presente legge nel rispetto delle direttive adottate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 3.

Art. 33

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti degli appositi capitoli, di cui alle unità previsionali di base (UPB) F13 e F14, istituiti nel bilancio annuale di previsione regionale.

2. Il gettito delle tasse di cui all'articolo 27, comma 1, lettere c) e d), è versato direttamente al servizio tesoreria di Laziodisu.

Art. 34

(Abrogazioni)

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 32, comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni normative con essa incompatibili e, in particolare, le seguenti:

- a) la l.r. 25/2003 e successive modifiche;
- b) l'articolo 62 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 (legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004);

- c) l'articolo 17 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005);
- d) l'articolo 172 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006).

Art. 35
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge delle Regione Lazio.

Data a Roma, addì 18 giugno 2008

MARRAZZO

PARTE II

ATTI DELLO STATO DI INTERESSE REGIONALE

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 maggio 2008.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio tra le province di Roma e Frosinone in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale.

(Pubbl. sulla G.U. n. 134 del 10 giugno 2008).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 2007 con il quale è prorogato, da ultimo fino al 30 aprile 2008, lo stato di emergenza socio-economico-ambientale nel territorio dei comuni di Colferro, Segni e Gavignano della provincia di Roma, e dei comuni di Paliano, Anagni, Ferentino, Sgurgola, Morolo e Supino, della provincia di Frosinone, interessato da una gravissima situazione di inquinamento ambientale che ha causato la contaminazione dei prodotti agricoli, nonché la presenza di sostanze organo-clorurate nel latte prodotto dagli allevatori titolari di talune aziende zootecniche;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2005, n. 3441, recante «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare la situazione di emergenza nel territorio del bacino del fiume Sacco tra le province di Roma e Frosinone in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale», la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 2005, n. 3447, nonché l'ulteriore ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2006, n. 3491;

Vista, inoltre, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 novembre 2006, n. 3552 che, in particolare, ha attribuito al Commissario delegato competenze esclusive per le attività di messa in sicurezza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale, ivi compresa la predisposizione e l'approvazione dei relativi progetti del territorio dei nove comuni individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 2005;

Considerato che si rende necessario assicurare il completamento degli interventi ancora in corso di realizzazione posti in essere dal Commissario delegato per fronteggiare la situazione di emergenza socio-economico-ambientale finalizzati all'avvio della fase di bonifica;

Considerata, inoltre, l'occorrenza di dare corso agli adempimenti previsti dall'art. 2, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3441/2005 con la definizione del Secondo Modulo del Piano degli interventi per i contributi e gli indennizzi a favore dei soggetti interessati;

Tenuto conto, altresì, dell'esigenza di garantire la continuità delle azioni sulle quali si sono favorevolmente pronunciate le Conferenze dei servizi del 19 aprile 2007, del 25 settembre 2007 e del 18 marzo 2008;

Vista le note del 4 e del 29 aprile 2008 con le quali il Presidente della regione Lazio - Commissario delegato ed il Soggetto Attuatore hanno richiesto la proroga dello stato di emergenza in considerazione che gli interventi predisposti per fronteggiare il grave inquinamento che interessa i nove comuni del bacino del fiume Sacco sono tuttora in corso e che, quindi, la situazione di criticità non può ritenersi conclusa;

Ravvisata, quindi, la necessità di consentire l'esercizio dell'azione di carattere straordinario e derogatorio finalizzata al definitivo superamento del predetto contesto emergenziale;

Ritenuto pertanto, che ricorrono nella fattispecie i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 maggio 2008;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è prorogato, fino al 31 ottobre 2008, lo stato di emergenza socio-economico-ambientale nel territorio di cui in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 giugno 2008.

Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza dovuto alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione in atto nei territori delle regioni dell'Italia centro meridionale. (Ordinanza n. 3680).

(*Pubbl. sulla G.U. n. 137 del 13 giugno 2008*).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 2001, recante «Linee guida in materia di predisposizione dei Piani regionali per il contrasto agli incendi boschivi»;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2007, recante «Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa del propagarsi di incendi su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 luglio 2007, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione nei territori delle regioni dell'Italia centro-meridionale»;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2007;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606 del 28 agosto 2007 e n. 3624 del 22 ottobre 2007;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° aprile 2008, recante «Proroga dello stato di emergenza in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione nei territori delle regioni dell'Italia centro-meridionale» fino al 30 settembre 2008;
Considerato che il suddetto decreto di proroga si è reso necessario al fine di portare a termine le attività e gli adempimenti previsti dalle ordinanze di protezione civile n. 3606 e n. 3624 del 2007, tra cui, in particolare, l'attività di istruttoria finalizzata alla puntuale ricognizione e quantificazione dei danni subiti, l'ultimazione delle procedure volte all'accatastamento delle aree percorse dal fuoco nonché il completamento dei piani comunali di emergenza;
Visto l'Accordo quadro del 16 aprile 2008 tra il Ministro dell'interno ed il Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali per la lotta attiva agli incendi boschivi;
Considerato, inoltre, l'approssimarsi della prossima campagna AIB e tenuto conto delle previsioni meteo-climatiche che inducono a ritenere che i fenomeni di combustione, anche per la prossima stagione estiva, potranno nuovamente interessare tutto il territorio delle regioni dell'Italia centro-meridionale;
Ravvisata pertanto la necessità di adottare per le regioni del centro sud misure di carattere straordinario ed urgente finalizzate, in costanza della situazione di emergenza in rassegna, ad una gestione maggiormente incisiva volta ad implementare l'attività di

prevenzione e di contrasto agli incendi boschivi;

Acquisita l'intesa delle regioni interessate;

Sentiti i Ministeri dell'interno, delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. I soggetti attuatori di cui alla OPCM 3606/2007 e i Presidenti delle regioni, od i loro delegati di cui alla OPCM 3624/2007, tenuto conto dei dati contenuti nel sistema informativo della montagna (SIM), o comunque disponibili nei sistemi regionali, relativi alle aree percorse dal fuoco sino all'annualità 2007 compresa, che consentono l'individuazione in via definitiva dei comuni colpiti dagli incendi fino al suddetto periodo, verificano, dandone pronta comunicazione al Commissario delegato entro il 23 giugno 2008, che tutti i comuni così individuati abbiano approvato in via definitiva, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, l'elenco delle particelle percorse dal fuoco relative ad almeno un incendio.

2. Allo scopo di pervenire tempestivamente all'aggiornamento completo del catasto delle aree percorse dal fuoco, i soggetti di cui al comma 1 provvedono a diffidare i comuni a completare l'accatastamento sulla base di tutti i dati disponibili nel SIM o nei sistemi regionali, con l'approvazione degli elenchi in via definitiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge n. 353/2000, entro e non oltre il 30 giugno 2008.

3. In caso di inerzia da parte dei comuni rispetto agli adempimenti di cui al comma 1, i soggetti attuatori ed i Presidenti delle regioni provvedono direttamente, in via sostitutiva, e con oneri a carico dei comuni stessi, ad approvare con proprio atto, valido ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge n. 353/2000, l'elenco definitivo delle superfici percorse dal fuoco, avvalendosi anche dei funzionari comunali responsabili dei settori tecnici per la cura dell'iter amministrativo previsto dalla normativa vigente in materia.

4. Il Commissario delegato provvede a dare ampia diffusione, attraverso i mezzi e gli strumenti che riterrà opportuni, dell'elenco dei comuni che non provvedono agli adempimenti loro prescritti nei termini previsti dal presente articolo.

Art. 2.

1. Le prefetture - uffici territoriali del Governo in relazione alla OPCM 3606/2007, e i Presidenti delle regioni, o i loro delegati per l'attuazione dell'ordinanza 3624/2007, verificano, dandone pronta comunicazione al Commissario delegato entro il 23 giugno 2008, che tutti i comuni abbiano predisposto i piani comunali di emergenza almeno speditivi, che tengano conto prioritariamente delle strutture maggiormente sensibili esposte agli incendi di interfaccia, in conformità alle prescrizioni contenute nel «manuale operativo per la predisposizione di un piano comunale o intercomunale di emergenza», di cui ai decreti del Commissario delegato del 7 settembre 2007 e del 22 novembre 2007, ed alle linee guida regionali laddove esistenti.

2. Le prefetture - uffici territoriali del Governo in relazione alla OPCM 3606/2007, e i Presidenti delle regioni, o i loro delegati per l'attuazione dell'ordinanza n. 3624/2007, provvedono, in particolare, ad accertare che il piano contenga, quali elementi speditivi essenziali, la definizione delle aree urbane a rischio di incendio di interfaccia, nonché l'individuazione della struttura di risposta comunale e l'organizzazione del modello di intervento articolato nelle diverse fasi operative indicate nel manuale.

3. Il potere sostitutivo di cui all'art. 1 delle ordinanze di protezione civile n. 3606/2007 e n. 3624/2007, inerente all'elaborazione dei piani comunali di emergenza, permane in capo ai soggetti individuati dal predetto art. 1 fino al 30 giugno 2008. Qualora allo scadere del predetto termine permangono situazioni di inadempienza dei comuni rispetto all'espletamento degli adempimenti sopra richiamati, i sindaci dei comuni medesimi, in qualita' di autorita' di protezione civile ai sensi dell'art. 15 della legge n. 225/1992, sono responsabili della mancata predisposizione della pianificazione di emergenza, cosi' come previsto dall'art. 108 del decreto legislativo n. 112/1998, ed i comuni medesimi sono esclusi dall'accesso dei contributi previsti dall'art. 5 della presente ordinanza.

4. Allo scopo di garantire l'adeguato supporto tecnico-conoscitivo ai sindaci nella elaborazione dei piani di emergenza, le prefetture - uffici territoriali del Governo ed i Presidenti delle regioni, od i loro delegati, assicurano la propria collaborazione fino alla cessazione dello stato di emergenza attraverso i gruppi di supporto provinciali di cui ai citati decreti del Commissario delegato.

5. Il Commissario delegato provvede a dare ampia diffusione, attraverso i mezzi e gli strumenti che riterra' opportuni, dell'elenco dei comuni che non provvedono agli adempimenti loro prescritti nei termini previsti dal presente articolo.

Art. 3.

1. Al fine di pervenire tempestivamente alla corretta ricognizione e quantificazione dei contributi previsti dalle ordinanze di protezione civile n. 3606 e n. 3624 del 2007, i soggetti attuatori ovvero i Presidenti delle regioni ivi indicati, od i loro delegati, dovranno completare l'istruttoria delle richieste pervenute secondo le disposizioni commissariali gia' impartite, dando comunicazione a pena di decadenza dei relativi esiti al Commissario delegato entro dieci giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente ordinanza, per consentire la tempestiva erogazione delle risorse rese disponibili per l'emergenza.

Art. 4.

1. Allo scopo di garantire un efficiente sistema di coordinamento degli interventi di protezione civile, le regioni di cui alle ordinanze di protezione civile n. 3606 e n. 3624 del 2007 sono tenute ad assicurare la piena funzionalita' delle Sale operative unificate permanenti regionali (SOUP) di cui all'art. 7 della legge n. 353/2000, con la presenza, laddove non gia' organizzate in tal senso, di rappresentanti di Vigili del fuoco, del Corpo forestale statale e regionale e delle Forze di polizia, nonche', ove necessario, delle altre componenti e strutture operative del sistema di protezione civile di cui agli articoli 6 e 11 della legge n. 225/1992. Per le medesime finalita' le regioni provvedono altresì a garantire un costante collegamento tra le sopra menzionate sale operative unificate permanenti regionali (SOUP) e le sale operative regionali di protezione civile, laddove non gia' integrate, nonche' il necessario e permanente raccordo con il Centro operativo aereo unificato (COAU) e la sala situazioni Italia del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini, rispettivamente, della richiesta di concorso aereo e del costante aggiornamento sulla situazione a livello regionale delle emergenze derivanti dagli incendi di interfaccia.

2. Entro il 15 giugno 2008 le regioni provvedono a trasmettere al

Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione informativa in ordine agli adempimenti posti in essere ai sensi del comma 1, recante, in particolare, l'indicazione della sede, del responsabile, della composizione ed i recapiti delle SOUP.

Art. 5.

1. Al fine di dare attuazione e rendere operative le pianificazioni di emergenza adottate ai sensi dell'art. 2, nonché di garantire l'aggiornamento costante dei catasti delle aree percorse dal fuoco, le regioni sono autorizzate a riconoscere, a titolo di contributo, in deroga alla legge n. 353/2000, una somma da individuare tra le risorse del fondo di cui alla medesima legge n. 353/2000 ovvero tra altre risorse che le regioni intendono rendere all'uso disponibili, a favore dei comuni che abbiano provveduto all'elaborazione dei piani comunali di emergenza, nonché all'accatastamento delle aree percorse dal fuoco entro i termini già indicati dalle ordinanze di cui in premessa, ovvero che provvedano alla suddetta elaborazione nei tempi di cui alla presente ordinanza.

2. Le regioni sono altresì autorizzate a rendere disponibili ulteriori risorse proprie ai fini del riconoscimento dei contributi per i danni subiti, ai sensi delle ordinanze di protezione civile n. 3606 e n. 3624 del 2007.

Art. 6.

1. Il Ministro dell'interno ed il Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, dovranno provvedere ad informare adeguatamente le regioni circa i contenuti dell'Accordo quadro sottoscritto in data 16 aprile 2008 dai medesimi Dicasteri in materia di incendi boschivi, allo scopo di favorire, compatibilmente con gli ordinamenti regionali e nell'ambito della pianificazione regionale nella lotta attiva agli incendi boschivi, l'uniformità e l'ottimizzazione delle procedure operative di intervento nelle attività di contrasto a terra degli incendi mediante la sottoscrizione, da parte delle stesse regioni, delle convenzioni previste dall'art. 7 della legge n. 353/2000.

Art. 7.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile rimane estranea ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2008

Il Presidente

BERLUSCONI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio commissariale per l'emergenza nel territorio del bacino del fiume Sacco tra le province di Roma e Frosinone. (D.P.C.M. 19 maggio 2005). Disposizione 10 giugno 2008, n. 145.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA NEI TERRITORI DEL BACINO DEL FIUME SACCO

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 2005, pubblicato in G. U. del 27 maggio 2005, Serie Generale n. 122, recante *"Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio tra le province di Roma e Frosinone, in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale"* prorogata con i successivi decreti del 6 aprile 2006, 24 aprile 2007 e 30 maggio 2008, fino al 31 ottobre 2008;

VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2005, n. 3441 che, nel definire i primi interventi urgenti diretti a fronteggiare la sopra citata situazione di crisi, ha nominato il Presidente della Regione Lazio, Commissario delegato, prevedendo che possa avvalersi di un Soggetto attuatore;

VISTA la propria disposizione n. 2 del 9 settembre 2005, prot. 196/05 con la quale, a scopo cautelativo, sono state disposte misure restrittive per l'utilizzazione dell'area interessata dalla situazione emergenziale, prevedendo, all'articolo 5 che *"La presente disposizione è soggetta a revisione in coerenza con gli esiti delle attività di monitoraggio sull'effettivo stato di contaminazione ambientale e con gli esiti degli studi sull'accumulo di contaminanti nelle diverse specie vegetali destinate ai consumi alimentari."*;

VISTA la propria Disposizione n. 163 del 15 giugno 2007 Prot. n.1124 che, su segnalazione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Roma G del 13 giugno 2007 prot. 1871/SV/C e del Corpo Forestale dello Stato, Comando Stazione Forestale di Segni del 13 giugno 2007, prot. 546, estende le disposizioni di cui al provvedimento commissariale n. 2 del 9 settembre 2005, prot. 196/05 alle porzioni di terreno del comune di Colferro loc. Valle Falzetta, distinti in catasto al Foglio 10 partt. 213, 215, 216, 217 e 218, sezione Segni Scalo, condotti dall'Azienda Testani Giovanni;

VISTA la propria Disposizione n. 181 del 10 luglio 2007, Prot. 1326/07 che, sulla base della nota prot. n. 631 Pos. VI[^] 1/6 del 7 luglio 2007 del Corpo Forestale dello Stato, ha revocato la Disposizione commissariale n. 163 del 15 giugno 2007, prot. 1124, nella parte in cui estende le disposizioni di cui al provvedimento commissariale n. 2 del 9 settembre 2005, prot. 196/05 alle porzioni di terreno distinte in catasto del comune di Colleferro località Valle Falzetta, al Foglio 10 particelle, 213, 215 e la parte della particella 216 delimitata dagli estremi di coordinate A) 2352800 E e 4623532 N; B) 2352772 E e 4623889 N, incontrando poi il Fosso della Mola seguendo il corso nel verso contrario di scorrimento come descritto dalla cartografia, che costituisce allegato alla medesima Disposizione n. 181 del 10 luglio 2007, Prot. 1326/07;

VISTI i risultati della caratterizzazione delle aree agricole esterne al comprensorio industriale ex SNIA-BPD a Colleferro (RM), eseguita nel rispetto delle prescrizioni impartite dalla Conferenza dei servizi del 25 settembre 2007, nel periodo marzo-aprile 2008 direttamente dall'Ufficio commissariale, attraverso la società CPG di Ceccarelli Gabriela, i cui rapporti di prova conservati in copia originale presso l'Ufficio commissariale, sono riportati in stralcio in allegato alla presente disposizione costituendone parte integrante;

VISTO il verbale acquisito al protocollo dell'Ufficio commissariale n.865 del 4 maggio 2008, con il quale il coordinatore degli interventi ambientali dell'Ufficio commissariale e la A.S.L. Roma G, territorialmente competente sulle porzioni di terreno perimetrate con la Disposizione commissariale n. 163 del 15 giugno 2007, prot. 1124, come modificata dalla Disposizione commissariale n. 181 del 10 luglio 2007, Prot. 1326/07, propongono di consentire la ripresa della coltivazione di dette porzioni di terreno con limitazioni per la durata di almeno un quinquennio;

CONSIDERATO che non sussistono ragioni ostative alla restituzione al legittimo uso delle porzioni di terreno oggetto di interdizione per effetto della Disposizione commissariale n. 163 del 15 giugno 2007, prot. 1124, come modificata dalla Disposizione commissariale n. 181 del 10 luglio 2007, Prot. 1326/07;

RITENUTA la necessità di impartire, a fini cautelativi per la salvaguardia della salute pubblica e dell'ambiente, prescrizioni dirette a monitorare la salubrità dei prodotti coltivati nei terreni restituiti all'uso legittimo;

SU PROPOSTA del Soggetto attuatore;

DISPONE

1. È revocata la Disposizione commissariale n. 163 del 15 giugno 2007, prot. 1124.

2. Le porzioni di terreno interdette ai sensi della Disposizione commissariale n. 2 del 9 settembre 2005, prot. 196/05, e per effetto della Disposizione commissariale n. 163 del 15 giugno 2007, prot. 1124, salvi restando gli esiti della caratterizzazione da attuarsi da parte della ditta affidataria dell'Ufficio commissariale mediante l'esecuzione di sondaggi geognostici, prelievo ed analisi di campioni di suolo/sottosuolo; messa in opera di piezometri e monitoraggio dell'acquifero profondo prevista nelle aree di proprietà e/o in uso della ditta Testani Giovanni a partire dal mese di luglio 2008, sono restituite all'uso legittimo con le seguenti prescrizioni:

- per la durata di un quinquennio dalla data della presente disposizione, è consentita esclusivamente la semina e il raccolto di cereali da granella e paglia da destinarsi indifferentemente all'alimentazione umana e/o animale;

- l'utilizzazione dei raccolti potrà avvenire esclusivamente all'esito dei campionamenti ed analisi da effettuarsi a cura del Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

- il titolare dell'azienda Testani Giovanni è tenuto a dare congruo preavviso delle attività di raccolta, da svolgersi comunque senza interferire con le esigenze di caratterizzazione, al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, al fine di consentire la programmazione delle attività di prelievo ed analisi.

3. Il Corpo Forestale dello Stato provvede alla vigilanza per il rispetto della presente disposizione.

La presente disposizione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ed è altresì comunicata al sindaco del Comune di Colleferro per darne immediata conoscenza alla popolazione residente e notifica all'interessato.

Il Commissario Delegato

Pietro MARRAZZO

Presidente della Regione Lazio

ALLEGATO. INDICAZIONE DEI RAPPORTI DI PROVA ESEGUITI SUI CAMPIONI DI SUOLO AGRARIO PRELEVATO IN AREE AGRICOLE INTERESSATE DALLE ATTIVITÀ DELLA DITTA TESTANI GIOVANNI IN AGRO DI COLLEFFERRO (ROMA)

Area incolta (fronte benzoino)

- Campione 1 prelevato in data 04 marzo 08. Rapporto di prova 2800835-001 del 18 marzo 2008;
- Campione 11 prelevato in data 04 marzo 08. Rapporto di prova 2800835-011 del 18 marzo 2008;
- Campione 12 prelevato in data 04 marzo 08. Rapporto di prova 2800835-012 del 18 marzo 2008;
- Campione 13 prelevato in data 04 marzo 08. Rapporto di prova 2800835-013 del 18 marzo 2008.

Area coltivate

- Campione 15 prelevato in data 01 aprile 08. Rapporto di prova 2801279-002 del 17 aprile 2008;
- Campione 16 prelevato in data 01 aprile 08. Rapporto di prova 2801279-003 del 17 aprile 2008;
- Campione 17 prelevato in data 01 aprile 08. Rapporto di prova 2801279-004 del 17 aprile 2008;
- Campione 18 prelevato in data 01 aprile 08. Rapporto di prova 2801279-005 del 17 aprile 2008;
- Campione 19 prelevato in data 01 aprile 08. Rapporto di prova 2801279-006 del 17 aprile 2008;
- Campione 20 prelevato in data 01 aprile 08. Rapporto di prova 2801279-007 del 17 aprile 2008;
- Campione 21 prelevato in data 01 aprile 08. Rapporto di prova 2801279-008 del 17 aprile 2008;
- Campione 22 prelevato in data 01 aprile 08. Rapporto di prova 2801279-009 del 17 aprile 2008;
- Campione 23 prelevato in data 01 aprile 08. Rapporto di prova 2801279-010 del 17 aprile 2008;
- Campione 24 prelevato in data 02 aprile 08. Rapporto di prova 2801300-001 del 17 aprile 2008;
- Campione 25 prelevato in data 02 aprile 08. Rapporto di prova 2801300-002 del 17 aprile 2008;
- Campione 26 prelevato in data 02 aprile 08. Rapporto di prova 2801300-003 del 17 aprile 2008;
- Campione 27 prelevato in data 02 aprile 08. Rapporto di prova 2801300-004 del 17 aprile 2008;
- Campione 28 prelevato in data 02 aprile 08. Rapporto di prova 2801300-005 del 17 aprile 2008.

Parametro	ID Campione	Codice rapporto di prova	Data	E	N	schietto tra 2 cm e 2 mm	residuo a 10 ⁵ C	arsenico	cadmio	Cromo totale	Cromo VI	manganese	mercurio	nichel	piombo	rame
U.M.						g/kg	%	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg
Limiti massimi (50/06) aree verdi						0,1	0,01									
Limiti massimi (50/06) aree industriali																
1	2800835-001	04/03/2008	33105,85	462368,73	<0,1	93,49	30,7	<0,2	50	<0,1	1291	<0,1	48	121	100	
2	2800835-002	04/03/2008	33306,85	462368,73	<0,1	91,75	35,6	<0,2	55	<0,1	1456,9	<0,1	50	140	100	
3	2800835-003	04/03/2008	33320,85	462368,73	<0,1	93,09	15,4	<0,2	37	<0,1	920,9	<0,1	39	70	59	
4	2800835-004	04/03/2008	33325,85	462368,73	<0,1	93,63	29,3	<0,2	52	<0,1	1293,1	<0,1	58	120	103	
5	2800835-005	04/03/2008	33341,85	462368,73	<0,1	92,56	14,4	<0,2	40	<0,1	832,5	<0,1	34	60	52	
6	2800835-006	04/03/2008	33332,85	462368,73	<0,1	92,39	18,5	<0,2	46	<0,1	900	<0,1	40	61	45	
7	2800835-007	04/03/2008	33315,85	462368,73	<0,1	91,88	11,6	<0,2	39	<0,1	767,9	<0,1	32	52	45	
8	2800835-008	04/03/2008	33295,85	462368,73	49,5	93,84	19,6	<0,2	40	<0,1	946,2	<0,1	37	88	72	
9	2800835-009	04/03/2008	33290,85	462368,73	<0,1	92,87	12,9	<0,2	38	<0,1	834,7	<0,1	32	56	49	
10	2800835-010	04/03/2008	33294,85	462368,73	<0,1	93,33	16,4	<0,2	44	<0,1	988,3	<0,1	38	68	47	
11	2800835-011	04/03/2008	33297,85	462368,73	93,4	93,57	32,4	<0,2	52	<0,1	1457,1	<0,1	48	138	83	
12	2800835-012	04/03/2008	33291,85	462368,73	<0,1	93,41	33,6	<0,2	53	<0,1	1458	<0,1	48	137	87	
13	2800835-013	04/03/2008	33287,85	462368,73	<0,1	93,4	29,7	<0,2	46	<0,1	1369,3	<0,1	45	125	98	
14	2801279-001	01/04/2008	33281,85	462368,73	<0,1	91,25	31,7	1	48	<0,1	1492,7	<0,1	60	168	104	
15	2801279-002	01/04/2008	33278,85	462368,73	<0,1	92,35	33	1,2	43	<0,1	1163,7	<0,1	54	167	103	
16	2801279-003	01/04/2008	33266,85	462368,73	<0,1	92,47	29,2	0,9	41	<0,1	1451,3	<0,1	55	160	89	
17	2801279-004	01/04/2008	33273,85	462368,73	<0,1	91,08	35,9	1	49	<0,1	1694,1	<0,1	59	192	93	
18	2801279-005	01/04/2008	33263,85	462368,73	<0,1	93,24	32	0,9	43	<0,1	1528,3	<0,1	51	167	82	
19	2801279-006	01/04/2008	33296,85	462368,73	<0,1	92,14	26,6	0,8	36	<0,1	1423,7	<0,1	49	152	81	
20	2801279-007	01/04/2008	33248,85	462368,73	<0,1	91,56	32,5	1	46	<0,1	1498,5	<0,1	59	177	91	
21	2801279-008	01/04/2008	33258,85	462368,73	<0,1	93,23	29,7	1	44	<0,1	1564,1	<0,1	61	159	74	
22	2801279-009	01/04/2008	33247,85	462368,73	<0,1	91,54	36,4	1,1	42	<0,1	1570,9	<0,1	60	160	90	
23	2801279-010	01/04/2008	33275,85	462368,73	<0,1	91,73	29,3	0,7	36	<0,1	1630,9	0,3	47	152	75	
24	2801300-001	02/04/2008	33297,85	462368,73	<0,1	95,33	29,3	0,5	42	<0,1	1459,3	<0,1	50	159	78	
25	2801300-002	02/04/2008	33163,85	462368,73	<0,1	94,11	32,2	1,1	33	<0,1	1608,7	<0,1	54	172	80	
26	2801300-003	02/04/2008	33172,85	462368,73	<0,1	96,02	25,1	0,9	38	<0,1	1607,2	<0,1	57	157	76	
27	2801300-004	02/04/2008	33212,85	462368,73	<0,1	94,25	29,4	0,9	38	<0,1	1620,2	<0,1	55	165	76	
28	2801300-005	02/04/2008	33201,3	462368,73	<0,1	95,88	28,6	0,8	42	<0,1	1564,8	<0,1	59	160	73	

Parametro	ID Campione	Codice rapporto di prova	Data	selenio	vanadio	zinco	nitrite	solfiti	cloruri liberi	clorometano	diclorometano	trichlorometano	cloruro di vinile
U.M.				mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg
Limiti massimi Limiti massimi (MQL) area vend				0,1	1	1	10	1	0,1	0,01	0,01	0,01	0,005
Limiti massimi (MQL) area industriale				3	80	180		1	1	0,1	0,1	0,1	0,01
				15	250	1500		100		5	5	5	0,1
	1	2800835-001	04/03/2008	<0,1	181	149	<10	11	<0,1	<0,01	<0,01	<0,01	0,005
	2	2800835-002	04/03/2008	<0,1	166	128	<10	13	<0,1	<0,01	<0,01	<0,01	<0,005
	3	2800835-003	04/03/2008	<0,1	119	52	<10	5	<0,1	<0,01	<0,01	<0,01	<0,005
	4	2800835-004	04/03/2008	<0,1	216	117	<10	7	<0,1	<0,01	<0,01	<0,01	<0,005
	5	2800835-005	04/03/2008	<0,1	109	66	<10	3	<0,1	<0,01	<0,01	<0,01	<0,005
	6	2800835-006	04/03/2008	<0,1	109	88	<10	4	<0,1	<0,01	<0,01	<0,01	<0,005
	7	2800835-007	04/03/2008	<0,1	110	53	<10	3	<0,1	<0,01	<0,01	<0,01	<0,005
	8	2800835-008	04/03/2008	<0,1	143	114	<10	3	<0,1	<0,01	<0,01	<0,01	<0,005
	9	2800835-009	04/03/2008	<0,1	109	68	<10	4	<0,1	<0,01	<0,01	<0,01	<0,005
	10	2800835-010	04/03/2008	<0,1	112	75	<10	3	<0,1	<0,01	<0,01	<0,01	<0,005
	11	2800835-011	04/03/2008	<0,1	182	114	<10	12	<0,1	<0,01	<0,01	<0,01	<0,005
	12	2800835-012	04/03/2008	<0,1	196	101	<10	22	<0,1	<0,01	<0,01	<0,01	<0,005
	13	2800835-013	04/03/2008	<0,1	156	114	<10	12	<0,1	<0,01	<0,01	<0,01	<0,005
	14	2801279-001	01/04/2008	<0,1	237	157	<10	14	<0,1	<0,01	<0,01	<0,01	<0,005
	15	2801279-002	01/04/2008	<0,1	233	151	<10	12	<0,1	<0,01	<0,01	<0,01	<0,005
	16	2801279-003	01/04/2008	<0,1	226	140	<10	21	<0,1	<0,01	<0,01	<0,01	<0,005
	17	2801279-004	01/04/2008	<0,1	234	141	<10	13	<0,1	<0,01	<0,01	<0,01	<0,005
	18	2801279-005	01/04/2008	<0,1	238	125	<10	12	<0,1	<0,01	<0,01	<0,01	<0,005
	19	2801279-006	01/04/2008	<0,1	237	124	<10	11	<0,1	<0,01	<0,01	<0,01	<0,005
	20	2801279-007	01/04/2008	<0,1	243	134	<10	20	<0,1	<0,01	<0,01	<0,01	<0,005
	21	2801279-008	01/04/2008	<0,1	236	131	<10	16	<0,1	<0,01	<0,01	<0,01	<0,005
	22	2801279-009	01/04/2008	<0,1	235	279	<10	14	<0,1	<0,01	<0,01	<0,01	<0,005
	23	2801279-010	01/04/2008	<0,1	240	107	<10	13	<0,1	<0,01	<0,01	<0,01	<0,005
	24	2801300-001	02/04/2008	<0,1	241	114	<10	22	<0,1	<0,01	<0,01	<0,01	<0,005
	25	2801300-002	02/04/2008	<0,1	232	131	<10	14	<0,1	<0,01	<0,01	<0,01	<0,005
	26	2801300-003	02/04/2008	<0,1	235	129	<10	16	<0,1	<0,01	<0,01	<0,01	<0,005
	27	2801300-004	02/04/2008	<0,1	237	127	<10	20	<0,1	<0,01	<0,01	<0,01	<0,005
	28	2801300-005	02/04/2008	<0,1	236	134	<10	12	<0,1	<0,01	<0,01	<0,01	<0,005

Parametro	ID Campione	Codice rapporto di prova	Data	diidossolo (ip) / iene	dibenzos (h) / iatracente	interdipione	pinne	normazione Kir Policialic Aromatid	litrocarburi leggeri Cx-12	litrocarburi pesanti Cx-12	aldrin	etoxina
U.M.				mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg
Limite massimo (S2)06 area veta				0,01	0,01	0,01	0,01	0,05	1	5	0,01	0,001
Limite massimo (S2)06 area (radiazioni)				0,1	0,1	0,1	3	10	10	50	0,01	0,01
				10	10	5	50	100	250	750	1	1
	1	2800835-001	04/03/2008	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<1	25	<0,001	<0,001
	2	2800835-002	04/03/2008	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<1	18	<0,001	<0,001
	3	2800835-003	04/03/2008	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<1	13	<0,001	<0,001
	4	2800835-004	04/03/2008	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<1	31	<0,001	<0,001
	5	2800835-005	04/03/2008	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<1	10	<0,001	<0,001
	6	2800835-006	04/03/2008	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<1	28	<0,001	<0,001
	7	2800835-007	04/03/2008	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<1	27	<0,001	<0,001
	8	2800835-008	04/03/2008	<0,01	<0,01	0,02	<0,01	0,04	<1	21	<0,001	<0,001
	9	2800835-009	04/03/2008	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<1	10	<0,001	<0,001
	10	2800835-010	04/03/2008	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<1	14	<0,002	<0,001
	11	2800835-011	04/03/2008	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<1	15	0,001	<0,001
	12	2800835-012	04/03/2008	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<1	18	<0,001	<0,001
	13	2800835-013	04/03/2008	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<1	7	0,001	<0,001
	14	2801279-001	01/04/2008	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<1	<5	0,002	<0,001
	15	2801279-002	01/04/2008	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<1	<5	0,001	<0,001
	16	2801279-003	01/04/2008	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<1	<5	0,002	<0,001
	17	2801279-004	01/04/2008	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<1	<5	<0,001	<0,001
	18	2801279-005	01/04/2008	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<1	<5	<0,001	<0,001
	19	2801279-006	01/04/2008	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<1	<5	<0,001	<0,001
	20	2801279-007	01/04/2008	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<1	<5	<0,001	<0,001
	21	2801279-008	01/04/2008	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<1	<5	<0,001	<0,001
	22	2801279-009	01/04/2008	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<1	<5	<0,001	<0,001
	23	2801279-010	01/04/2008	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<1	<5	<0,001	<0,001
	24	2801300-001	02/04/2008	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<1	<5	<0,001	<0,001
	25	2801300-002	02/04/2008	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<1	<5	<0,001	<0,001
	26	2801300-003	02/04/2008	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<1	<5	<0,001	<0,001
	27	2801300-004	02/04/2008	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<1	<5	<0,001	<0,001
	28	2801300-005	02/04/2008	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<1	<5	<0,001	<0,001

Parametro	ID Campione	Codice rapporto di prova	Data	alfa-escatolossano	beta-escatolossano	gamma-escatolossano (indiano)	acetano	DDO,DDT,DOE	dieldrin	endrin	estrobentone	DETECTOBI CHLORANIL PROPICONAZOL	ocafale	azitro- etile
U.M.				mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg		mg/kg	mg/kg
Limiti rilevabili				0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,005		0,01	0,01
Limiti maximi (20/05 2006 vers)				0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,05			
Limiti maximi (20/06 2006) alle industrie				0,1	0,5	0,5	1,1	6,1	0,1	2	5			
	1	2800835-001	04/03/2008	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,005		<0,01	<0,01
	2	2800835-002	04/03/2008	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,005		<0,01	<0,01
	3	2800835-003	04/03/2008	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,005		<0,01	<0,01
	4	2800835-004	04/03/2008	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,005		<0,01	<0,01
	5	2800835-005	04/03/2008	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,005		<0,01	<0,01
	6	2800835-006	04/03/2008	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,005		<0,01	<0,01
	7	2800835-007	04/03/2008	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	0,005	<0,001	<0,001	<0,005		<0,01	<0,01
	8	2800835-008	04/03/2008	0,004	0,006	<0,001	<0,001	0,003	<0,001	<0,001	<0,005		<0,01	<0,01
	9	2800835-009	04/03/2008	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,005		<0,01	<0,01
	10	2800835-010	04/03/2008	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,005		<0,01	<0,01
	11	2800835-011	04/03/2008	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,005		<0,01	<0,01
	12	2800835-012	04/03/2008	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,005		<0,01	<0,01
	13	2800835-013	04/03/2008	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,005		<0,01	<0,01
	14	2801279-001	01/04/2008	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,005		<0,01	<0,01
	15	2801279-002	01/04/2008	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,005		<0,01	<0,01
	16	2801279-003	01/04/2008	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,005		<0,01	<0,01
	17	2801279-004	01/04/2008	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,005		<0,01	<0,01
	18	2801279-005	01/04/2008	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,005		<0,01	<0,01
	19	2801279-006	01/04/2008	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,005		<0,01	<0,01
	20	2801279-007	01/04/2008	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,005		<0,01	<0,01
	21	2801279-008	01/04/2008	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	0,002	<0,001	<0,001	<0,005		<0,01	<0,01
	22	2801279-009	01/04/2008	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,005		<0,01	<0,01
	23	2801279-010	01/04/2008	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,005		<0,01	<0,01
	24	2801300-001	02/04/2008	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,005		<0,01	<0,01
	25	2801300-002	02/04/2008	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,005		<0,01	<0,01
	26	2801300-003	02/04/2008	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,005		<0,01	<0,01
	27	2801300-004	02/04/2008	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,005		<0,01	<0,01
	28	2801300-005	02/04/2008	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,005		<0,01	<0,01

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2007.

Programma nazionale degli interventi nel settore idrico. Modifiche interventi Regione Lazio. (Deliberazione n. 145/2007).

(Pubbl. sul S.O.n. 148 alla G. U. n. 136 del 12 giugno 2008).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTO l'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003 n. 350, ed in particolare:

- il comma 31, che autorizza limiti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2005 ed a 50 milioni di euro dal 2006, per assicurare la prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388;
- il comma 32, ai sensi del quale le economie d'asta conseguite sono utilizzate per la prosecuzione di ulteriori lotti di impianti rientranti nelle finalità previste dai commi 31 e 34;
- il comma 34, in base al quale il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce il programma degli interventi e le relative risorse finanziarie, in relazione agli stanziamenti di cui al comma 31;
- il comma 35, il quale ha previsto, al fine di garantire il necessario coordinamento nella realizzazione di tutte le opere del settore idrico, in coerenza con gli Accordi di programma quadro esistenti, la redazione del Programma nazionale degli interventi nel settore idrico, che comprende:
 - a) le opere relative al settore idrico già inserite nel programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001 n. 443, e successive modificazioni, approvato con delibera CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001, tenendo conto delle procedure previste dal decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190;
 - b) gli interventi previsti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
 - c) gli interventi di cui al precedente comma 31;
 - d) gli interventi inseriti negli Accordi di programma di cui all'articolo 17 della legge 5 gennaio 1994 n. 36, nonché gli interventi concernenti trasferimenti transfrontalieri delle risorse idriche;
- il comma 36, ai sensi del quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, presenta a questo Comitato il Programma nazionale degli interventi nel settore idrico, che indica le risorse finanziarie assegnate ai singoli interventi e ne definisce la gerarchia delle priorità;

VISTO l'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, che ha autorizzato un contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2007 per interventi infrastrutturali, prevedendo in particolare, alla lettera b), il finanziamento, nella misura del 25 per cento delle risorse

disponibili, a favore degli interventi di realizzazione del programma nazionale degli interventi nel settore idrico, relativamente alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 141, commi 1 e 3, della legge n. 388/2000;

VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, e recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

VISTA la delibera di questo Comitato 27 maggio 2005, n. 74 (G.U. n. 14/2006), con la quale questo Comitato ha approvato il Programma nazionale degli interventi nel settore idrico, riportando nell'allegato 3 gli interventi – indicati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e considerati prioritari – finanziati a valere sui limiti di impegno di cui all'art. 4, comma 31, della legge n. 350/2003 e conferendo valenza meramente programmatica agli interventi al momento privi, in tutto o in parte, di copertura finanziaria, nonché stabilendo che le modifiche ed integrazioni al suddetto Programma debbono essere sottoposte all'approvazione di questo Comitato stesso;

VISTA la delibera 29 marzo 2006, n. 117 (S.O. G.U. n. 219/2006), con la quale questo Comitato ha approvato un'integrazione all'allegato 3 della suddetta delibera, prevedendone il finanziamento a carico delle risorse a tal fine destinate dall'art. 1, comma 78, della legge n. 266/2005 e dell'ulteriore quota riservata all'integrazione del Programma da questo Comitato con la delibera 29 marzo 2006, n. 75 (G.U. n. 197/2006), nonché – limitatamente agli interventi suddivisi in lotti – a carico delle economie d'asta;

VISTA la nota 3 luglio 2007, n. 8861, con la quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali riferisce – ai sensi del punto 3.2 della delibera n. 74/2005 – sullo stato di attuazione del Programma nazionale delle opere idriche per la parte relativa al settore irriguo, segnalando le difficoltà connesse all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 177, della legge n. 350/2003 e richiamando i finanziamenti previsti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, per assicurare copertura agli interventi ricompresi nella medesima delibera n. 74/2005, ma sottolineando come solo con ulteriori risorse che vengano stanziare con la legge finanziaria per il 2008 sia possibile attuare il piano irriguo integrativo presupposto dalla delibera n. 75/2006;

VISTA la nota 24 ottobre 2007, n. 13564, con la quale il predetto Ministero ha rappresentato la richiesta avanzata dalla Regione Lazio che, in relazione alle difficoltà incontrate dal Consorzio competente nella realizzazione di due opere incluse nel programma approvato con la delibera n. 74/2005, ha proposto alcune modifiche relative all'impianto di irrigazione in destra e sinistra del fiume Tevere e, più specificatamente, l'adeguamento dell'importo del lotto B e lo stralcio del lotto C, con attribuzione dei fondi così disponibili all'integrazione del finanziamento del lotto B e al finanziamento di uno stralcio funzionale dell'intervento di ristrutturazione e di ammodernamento dell'impianto irriguo di Maccarese in Agro di Fiumicino;

CONSIDERATO che l'intervento da ultimo menzionato è incluso nel citato allegato 3 alla delibera n. 74/2005 con un costo di 25.771.200 euro, di cui all'epoca era previsto il finanziamento di un lotto di 3.310.968,60 euro, ed è riportato, con il costo residuo, nell'allegato alla delibera n. 117/2006;

CONSIDERATO che la legge 16 gennaio 2003, n. 3, all'art. 11 ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto e considerato che questo Comitato ha dettato norme attuative della richiamata disposizione con delibere 27 dicembre 2002, n. 143 (G.U. n. 87/2003), integrata con delibera 19 novembre 2003, n. 126 (G.U. n. 66/2004), e 29 settembre 2004, n. 24 (G.U. n. 276/2004);

PRESO ATTO che l'art. 1, commi 1058-1060, della richiamata legge n. 296/2006 – nel rendere disponibili le prime quattro annualità del contributo previsto dall'art. 1, comma 78, della legge n. 266/2005 – le finalizza però all'attuazione degli interventi previsti nella delibera n. 74/2005, così conferendo una destinazione diversa rispetto a quella presupposta nelle delibere n. 75/2006 e 117/2006;

RITENUTO che la proposta di modifica avanzata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali possa essere accolta, tenendo conto, tra l'altro, che la proposta stessa – per l'intervento di ristrutturazione dell'impianto di Maccarese, che risulta ora non completamente coperto – prevede che l'importo a carico del contributo disponibile a seguito dello stralcio del lotto C del suddetto intervento relativo al fiume Tevere sia destinato a coprire il costo di uno stralcio funzionale;

RITENUTO di formulare indicazioni per il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per l'eventualità che la prossima legge finanziaria ripristini, in tutto o in parte, le originarie dotazioni del piano irriguo integrativo;

DELIBERA

1. L'allegato 3 alla delibera n. 74/2005 è così modificato per quanto concerne gli interventi localizzati nella Regione Lazio:
 - 1.1 *Costruzione impianto di irrigazione a pioggia in destra e in sinistra del fiume Tevere: aggiornamento e completamento opere di adduzione di competenza statale - lotto B*: l'importo del progetto è elevato da euro 1.500.000 a euro 2.150.000;
 - 1.2 *Costruzione impianto di irrigazione a pioggia in destra e in sinistra del fiume Tevere: aggiornamento e completamento opere di adduzione di competenza statale - lotto C*, dell'importo di euro 2.750.000: l'intervento viene stralciato.
2. L'importo di 650.000 euro a valere sulle risorse che si sono rese disponibili a seguito dello stralcio di cui al punto 1.2, viene destinato all'integrazione della copertura finanziaria del lotto B di cui al precedente punto 1.1.
Il Consorzio di bonifica "Tevere Nera", nel cui comprensorio ricade l'intervento, dovrà provvedere ad aggiornare il relativo progetto entro 3 mesi dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale.
La Regione Lazio verificherà il rispetto del termine indicato, dando sollecita comunicazione al riguardo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e alla Segreteria di questo Comitato. In caso di mancato rispetto del

termine in questione, il Ministero di settore formulerà a questo Comitato proposte sulle misure da adottare al riguardo.

3. I fondi residui, a valere sulle risorse liberatesi a seguito dello stralcio di cui sopra, pari a euro 2.100.00 sono destinati all'esecuzione di uno stralcio funzionale dell'intervento di ristrutturazione e ammodernamento dell'impianto irriguo di Maccarese in agro di Fiumicino, ricadente nel comprensorio di bonifica "Tevere agro romano" e inserito nel citato allegato 3 alla delibera n. 74/2005 con un costo di 25.771.200 euro, di cui – come esposto in premessa – all'epoca era previsto il finanziamento di un lotto di 3.310.968,60 euro.
Conseguentemente il prospetto allegato alla delibera n. 117/2006, nel quale l'intervento in questione è riportato con un costo considerato al netto del predetto finanziamento, è modificato nel senso che l'importo indicato nella colonna "importo progetto o stralcio da finanziare" è ridotto da euro 22.460.231,40 a euro 20.360.231,40.
4. Entro il medesimo termine di cui al precedente punto 2 gli Enti interessati sono tenuti a richiedere il CUP per gli interventi all'esame: esso, ai sensi della delibera n. 24/2004 citata in premessa, va evidenziato nella relativa documentazione amministrativa e contabile.

I M P E G N A

il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali:

- a riferire, in sede di presentazione della relazione annua sullo stato di attuazione del Programma idrico nazionale per la parte di competenza, sugli sviluppi dei profili finanziari, specificando in particolare se – in relazione alle disposizioni recate dalla legge finanziaria relativa al 2008 – risulti assicurata la completa copertura del piano irriguo integrativo come a suo tempo definito dalla delibera n. 117/2006;
- nell'affermativa, a proporre a questo Comitato l'intervento o gli interventi cui destinare l'importo di euro 2.100.000 risultante a seguito dell'assegnazione disposta con la presente delibera a favore dell'impianto irriguo di Maccarese in agro di Fiumicino;
- nella negativa, ad individuare gli interventi da avviare prioritariamente nell'ambito delle disponibilità esistenti.

Roma, 21 dicembre 2007

IL SEGRETARIO DEL CIPE
Fabio GOBBO

IL PRESIDENTE
Romano PRODI

DELIBERAZIONE 30 gennaio 2008.

Criteria e indicatori per l'individuazione e la delimitazione delle zone franche urbane. (Deliberazione n. 5/2008).

(Pubbl. sulla G. U: n. 131 del 6 giugno 2008).

**IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che, nel dare attuazione al disposto dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, ridefinisce le competenze di questo Comitato al quale, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, viene demandato il compito di definire le linee generali di politica economica per la valorizzazione dei processi di sviluppo delle diverse aree del Paese, con particolare riguardo alle aree depresse, ora aree sottoutilizzate;

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese, e viene stabilita la possibilità che questo Comitato, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in relazione allo stato di attuazione degli interventi finanziati o alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure, trasferisca risorse dall'uno all'altro fondo, con i conseguenti effetti di bilancio;

Vista la legge 27 dicembre 2007, n. 296 (legge finanziaria 2007) che, all'art. 1 comma 340, stabilisce che per favorire lo sviluppo economico e sociale di aree degradate nelle città del Mezzogiorno, identificate quali Zone franche urbane, istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito fondo con una dotazione di 50 milioni di euro

per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per il cofinanziamento di programmi regionali di intervento nelle predette aree;

Visto il successivo comma 342, dello stesso art. 1 della citata legge finanziaria 2007 che stabilisce che il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico (MISE), formulata sentite le regioni interessate, provvede alla definizione dei criteri per l'allocatione delle risorse e l'identificazione, la perimetrazione e la selezione delle zone franche urbane sulla base di parametri socio-economici;

Viste le modifiche e integrazioni introdotte dalla legge 24 dicembre 2008, n. 296 (legge finanziaria 2008) ai commi 561, 562 e 563, finalizzate a completare il quadro normativo e regolamentare necessario ad una efficace attuazione delle ZFU, recependo peraltro le indicazioni della D.G. Concorrenza della Commissione europea emerse nel corso del processo di pre-notifica informale del dispositivo in sede comunitaria;

Visto il documento di programmazione economica e finanziaria per gli anni 2008-2011 approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 giugno 2007 che, nel capitolo VIII «Mezzogiorno e finanza territoriale», ribadisce la rilevanza delle ZFU nelle strategie di sviluppo economico, produttivo e occupazionale in un numero limitato di aree urbane circoscritte e in condizione di particolare svantaggio;

Considerato che la Conferenza delle regioni ha espresso il proprio parere sul DPEF 2008-2011 consegnato il 17 luglio 2007 alle commissioni bilancio della Camera e del Senato, sottolineando l'urgenza di dare pronta attuazione al dispositivo delle ZFU;

Considerato che a seguito delle diverse riunioni tecniche tenutesi con la partecipazione del MISE-DPS, del Dipartimento per le politiche fiscali (DPF) del Ministero dell'economia e delle finanze, e del Dipartimento

per le politiche comunitarie (DPC) sono stati definiti gli aspetti relativi alle agevolazioni fiscali per le micro e le piccole imprese nelle ZFU;

Considerato che i criteri per l'allocazione delle risorse e l'identificazione, la perimetrazione e la selezione delle Zone franche urbane, oggetto della presente proposta, sono stati individuati in forma preliminare nel 2007 dal MISE-DPS nel corso dei lavori del Tavolo tecnico all'uopo costituito con le amministrazioni regionali del Mezzogiorno, le uniche interessate dalla prima versione della norma, e con i rappresentanti del partenariato istituzionale e socio-economico;

Ritenuto comunque opportuno che il MISE-DPS renda informativa alla Conferenza unificata, nella prima seduta utile successiva, sui criteri e gli indicatori adottati con la presente delibera;

Vista la nota del Ministro dello sviluppo economico n. 0002490 del 30 gennaio 2008, con la quale viene sottoposta alla valutazione di questo Comitato la proposta di criteri e indicatori per l'individuazione e la delimitazione delle Zone franche urbane, al fine di poter procedere poi all'assegnazione delle relative risorse disponibili in bilancio;

Acquisito nel corso della odierna seduta il parere favorevole del Ministero della solidarietà sociale;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Delibera:

1. Criteri per l'identificazione, la perimetrazione e la selezione delle ZFU.

Per perseguire con maggiore efficacia gli obiettivi stabiliti dalla norma (lotta al disagio socio-occupazionale nelle aree urbane), tenuto conto del vincolo delle limitate risorse disponibili, è opportuno stabilire alcune condizioni di ammissibilità. Specificamente, i comuni nel cui territorio ricadono le ZFU devono soddisfare i seguenti requisiti:

1. dimensione demografica minima di 25 mila abitanti (fonte da utilizzare: ISTAT popolazione residente, 2006);

2. tasso di disoccupazione comunale superiore alla media nazionale nell'anno 2005. L'indicatore da utilizzare è il valore corrispondente al Sistema locale del lavoro che comprende il comune nel cui territorio ricade la ZFU (fonte: ISTAT Indagine sulla forza lavoro 2005).

Le ZFU devono avere una dimensione demografica minima di 7.500 abitanti, ferma restando la soglia massima di 30 mila abitanti, fissata dalla legge. L'ampiezza demografica delle ZFU è misurata attraverso l'utilizzo di dati ISTAT del censimento 2001. La popolazione residente nelle aree interessate dalle agevolazioni previste dalle ZFU non potrà superare il 30% del totale della popolazione residente nell'area urbana interessata (fonte: ISTAT 2006). Inoltre, il tasso di disoccupazione nelle aree proposte come ZFU dovrà risultare superiore alla media comunale (fonte: Censimento 2001).

Secondo le caratteristiche socio-economiche, demografiche e amministrative nelle diverse città ammesse, l'unità di riferimento per l'individuazione delle aree-bersaglio può essere la circoscrizione, il quartiere, o anche unità urbane altrimenti individuate, che possono essere contenute in, o intersecare, più quartieri e/o circoscrizioni, ma comunque perimetrate in modo dettagliato.

La definizione delle aree e unità urbane interessate verrà realizzata attraverso l'applicazione dei seguenti indirizzi:

il perimetro della ZFU è circoscritto aggregando singole sezioni censuarie, in modo da permettere una precisa delimitazione della zona che beneficia delle agevolazioni, e assicurare la disponibilità, l'affidabilità e l'uniformità degli indicatori micro-territoriali per realizzare l'analisi socio-economica e territoriale necessaria alla selezione;

l'area delimitata deve rientrare nei criteri dimensionali e demografici menzionati in precedenza.

Le proposte di individuazione delle ZFU avanzate secondo le modalità di cui al presente punto dovranno identificare in modo dettagliato le aree urbane e/o i quartieri eleggibili, fornendone una delimitazione particolareggiata anche attraverso l'utilizzo di strumenti cartografici digitalizzati.

Le ZFU sono individuate tra le aree urbane e i quartieri caratterizzati da particolari svantaggi sotto il profilo sociale ed economico, e da un marcato bisogno di strategie e interventi per lo sviluppo produttivo e l'occupazione. I progetti sono pertanto finalizzati alla riqualificazione delle aree attraverso l'incentivazione, il rafforzamento, la regolarizzazione di attività imprenditoriali localizzate in quelle aree e attraverso la realizzazione di interventi socio-assistenziali volti a ridurre le condizioni di disagio della popolazione ivi residente.

Le proposte progettuali documentano attraverso l'uso di opportuni indicatori le motivazioni che sottendono la scelta localizzativa, evidenziandone le caratteristiche di disagio ed esclusione sociale, le possibilità economiche inesprese nonché il tessuto economico-produttivo suscettibile di valorizzazione.

A tal fine, le amministrazioni utilizzeranno i dati e le informazioni descrittive del Censimento 2001.

Le regioni raccoglieranno, in prima istanza, le proposte progettuali delle amministrazioni comunali del loro territorio e procederanno a valutarne:

(i) la rispondenza ai criteri demografici, dimensionali e socio-economici esposti in precedenza;

(ii) la corretta misurazione e quantificazione dell'indice di disagio socio-economico (successivamente esplicitato);

(iii) la coerenza e la compatibilità con i programmi e le politiche di investimento nella medesima area;

(iv) opportunità e modalità di co-finanziamento delle stesse per ampliare l'impatto dell'intervento sulle realtà economiche e sociali.

Le proposte progettuali dovranno essere opportunamente integrate, da altri indicatori descrittivi rilevanti estratti dalle fonti disponibili, in particolare il censimento 2001, l'archivio statistico delle unità locali delle imprese attive (ASIA-UL), aggiornato al 2004.

Ove disponibile potrà essere utilizzato anche un indicatore di accessibilità urbana (misurato dalla distanza media della popolazione da alcuni servizi primari).

Nella formulazione delle proposte progettuali, le amministrazioni comunali devono evidenziare le condizioni di disagio sociale presenti sul territorio interessato, anche attraverso l'utilizzo di dati e informazioni disponibili solo localmente che riguardano fenomeni e aspetti rilevanti quali, ad esempio, la diffusione di micro-criminalità, la disponibilità e/o le carenze nei servizi pubblici, informazioni sulla popolazione immigrata, le caratteristiche del patrimonio immobiliare non residenziale o di aree non utilizzate e disponibili per l'insediamento di attività economiche.

Le regioni provvederanno poi a trasmettere le proposte di ZFU di interesse prioritario al MISE-DPS che ne valuterà l'ammissibilità, sulla base di un indice di disagio socio-economico (IDS) finalizzato a misurare il livello esclusione sociale nelle predette aree. L'IDS, calcolato con dati del Censimento 2001, è ottenuto dalla combinazione di quattro indicatori di esclusione socio-economica calcolati per le sezioni censuarie interessate:

1. tasso di disoccupazione, misurato con il rapporto tra la popolazione di quindici anni e più in cerca di occupazione, e le forze di lavoro della stessa classe di età (DIS);

2. tasso di occupazione, misurato con il rapporto tra la popolazione occupata con quindici anni e più, ed il totale della popolazione della stessa classe di età. Individua le potenzialità e le difficoltà del mercato del lavoro (OCC);

3. tasso di concentrazione giovanile, misurato dal rapporto tra la popolazione residente di età inferiore a ventiquattro anni sul totale della popolazione (GIOV);

4. tasso di scolarizzazione, misurato con il rapporto tra la popolazione maggiore di sei anni con almeno un diploma di scuola secondaria, ed il totale della popolazione della stessa classe di età (SCOL).

L'indice risulta dalla media ponderata degli scostamenti dei valori dei quattro indicatori dai rispettivi valori medi nazionali secondo la formula:

$$\text{IDS nella zona (i)} = 0,40 * (\text{DIS}_{(i)} - \text{DIS}_{\text{NAZ}}) + 0,30 * (\text{OCC}_{\text{NAZ}} - \text{OCC}_{(i)}) + 0,15 * (\text{GIOV}_{(i)} - \text{GIOV}_{\text{NAZ}}) + 0,15 * (\text{SCOL}_{\text{NAZ}} - \text{SCOL}_{(i)})$$

Per favorire l'applicazione del nuovo strumento in realtà urbane che soffrono condizioni di disagio socio-economico rappresentative di diverse aree del paese e in considerazione dei limiti dello stanziamento di bilancio stabiliti dalla legge finanziaria 2008, la scelta delle ZFU sarà orientata a garantire la più ampia diffusione dello strumento nelle aree maggiormente svantaggiate,

evitando di concentrare l'intervento su realtà eccessivamente contigue e quindi alterare le condizioni di concorrenza.

Tenuto conto delle risorse a disposizione e dell'ampiezza demografica media delle proposte progettuali, il numero delle ZFU ammesse a finanziamento in fase di prima attuazione non supererà le diciotto, da distribuire sul territorio in modo che in nessuna regione si possano avere di norma più di tre ZFU per regione.

2. Procedure e tempi di individuazione delle ZFU.

Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente delibera, in considerazione degli indicatori socio-economici e dei criteri menzionati in precedenza, il MISE-DPS in collaborazione con le regioni, procederà all'individuazione delle ZFU da proporre al CIPE per l'ammissione a finanziamento. In seguito alla pubblicazione della stessa delibera, il MISE provvederà a definire le procedure di presentazione delle proposte da parte delle amministrazioni coinvolte.

3. Allocazione delle risorse e finanziamento delle ZFU.

Con la successiva delibera del CIPE di individuazione delle ZFU si provvederà a stabilire le modalità di allocazione finanziaria delle risorse, avuto riguardo al numero delle ZFU effettivamente ammesse a finanziamento, alla relativa ampiezza demografica e all'effettiva capienza delle risorse rispetto alle zone individuate.

4. Monitoraggio e valutazione.

Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 342 della legge finanziaria 2007, il monitoraggio e la valutazione delle ZFU sono affidati al Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del MISE, attraverso la definizione di un sistema di raccolta e analisi di dati e informazioni che interesseranno l'efficacia e efficienza attuativa dei programmi regionali, e i benefici socio-economici e occupazionali nel medio e lungo periodo. Tali attività, da svolgersi in partenariato con i Nuclei di valutazione delle regioni, saranno oggetto di una informativa trasmessa al CIPE su base annuale.

Roma, 30 gennaio 2008

Il Presidente: PRODI

Il Segretario: GOBBO

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

DELIBERAZIONE 15 novembre 2007.

Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di deroghe relative alla produzione di lagomorfi e volatili parzialmente eviscerati.

(Pubbl. sulla G. U. n. 132 del 7 giugno 2008).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nell'odierna seduta del 15 novembre 2007;

Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale;

Visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

Visto il regolamento (CEE) n. 1538/1991 della Commissione del 5 giugno 1999 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/1990 che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame ed in particolare l'art. 2 e l'art. 6;

Visto l'allegato I, sezione I, capo II, lettera D, punto 1 del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004;

Visto l'allegato I, sezione II, capo V, punto 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004;

Visto l'art. 10, commi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 con il quale è stato previsto che gli Stati membri, senza compromettere il raggiungimento degli obiettivi del regolamento stesso, possono adottare misure nazionali per adattare i requisiti specifici di cui all'allegato III del medesimo, al fine di consentire l'utilizzazione ininterrotta dei metodi tradizionali;

Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che, in sede di conferenza Stato-regioni, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

Considerato che la tecnologia di macellazione per alcune tipi di pollame, così come definito nell'allegato I punto 1.3 del regolamento (CE) n. 853/2004, non permette attualmente la produzione di carcasse completamente eviscerate;

Considerata la necessità di tutelare la tipicità delle produzioni;

Vista la proposta di intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di deroghe relative alla produzione di lagomorfi e volatili parzialmente eviscerati, pervenuta a questa conferenza dal Ministero della salute con nota in data 3 ottobre 2007;

Vista la nota del 29 ottobre 2007, con la quale la regione Toscana, coordinatrice interregionale in sanità, ha comunicato il parere tecnico favorevole sulla proposta di intesa in oggetto;

Acquisito, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;

Sancisce intesa

tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nei termini di seguito riportati:

Art. 1.

*Deroga per la completa eviscerazione
di pollame e lagomorfi*

1. In deroga all'allegato III, sezione II, capitolo IV, punto 7 lettera c) del regolamento n. 853/2004 dopo l'ispezione *post-mortem* le carcasse di pollame possono contenere visceri diversi dall'intestino.

2. Le carcasse dei lagomorfi potranno contenere visceri diversi dallo stomaco e dall'intestino a condizione che i visceri che rimangono in connessione anatomica con la carcassa siano oggetto della prevista ispezione *post-mortem*.

Art. 2.

Deroga per l'ispezione a campione del pollame e dei lagomorfi

1. In deroga all'allegato I, sezione I, capo II, lettera D, punto 1 del regolamento (CE) n. 854/2004 e all'allegato I, sezione II, capo V, punto 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 854/2004 le carcasse di pollame o lagomorfi che verranno commercializzate parzialmente eviscerate («sfilate» o «tradizionali») devono essere sottoposte a un'ispezione a campione da parte di un veterinario ufficiale.

2. La percentuale di animali sui quali è necessario esaminare i visceri e la cavità della carcassa dopo l'eviscerazione viene valutata di volta in volta dal veterinario ufficiale dello stabilimento in base alle informazioni sulla catena alimentare, alla visita ante-mortem e ad ogni altra valutazione pertinente. In ogni caso tale ispezione, svolta alle condizioni sopraesposte, non deve essere inferiore al 5% dei capi macellati di ciascuna partita.

3. Qualora durante l'esame ispettivo a campione dovesse essere constatata la presenza di alterazioni su varie carcasse, tutte le carcasse della partita devono essere ispezionate. Al fine di consentire un più accurato

controllo ispettivo delle carcasse dell'intera partita il veterinario ufficiale potrà opportunamente rallentare la velocità della catena.

Art. 3.

Deroga per il sezionamento di pollame e lagomorfi parzialmente eviscerati

1. In deroga all'allegato III, sezione II, capitolo III, punto 2 del regolamento (CE) n. 853/2004 i laboratori potranno procedere al sezionamento di carni di pollame e lagomorfi parzialmente eviscerati a condizione che l'operatore del settore alimentare, adottando le precauzioni necessarie ad evitare contaminazioni incrociate, provveda a separare nel tempo o nello spazio tali operazioni dal sezionamento di carcasse completamente eviscerate.

Art. 4.

Commercializzazione di pollame parzialmente eviscerato

1. La commercializzazione delle carni di pollame parzialmente eviscerato deve essere conforme a quanto previsto dal regolamento CE n. 1906/1990 e successive modifiche e dal regolamento n. 1538/1991, art. 2 e art. 6.

Roma, 15 novembre 2007

Il presidente: LANZILLOTTA

Il segretario: BUSIA

DELIBERAZIONE 26 marzo 2008.

Modifica della deliberazione 2 dicembre 1996 del Ministero dell'ambiente, recante: "Classificazione delle Aree protette". (Repertorio n. 119/CSR).

(Pubbl. sulla G. U. n. 137 del 13 giugno 2008).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 26 marzo 2008;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente: «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante: «Legge quadro sulle aree protette»;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, della citata legge 6 dicembre 1991, n. 394, che prevedeva l'istituzione del Comitato per le aree naturali protette presieduto dal Ministro dell'ambiente;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 28 settembre 1997, n. 281, che ha soppresso il suddetto Comitato;

Visto l'art. 2, comma 8, lettera c), del richiamato decreto legislativo 28 settembre 1997, n. 281, che prevede che la Conferenza Stato-regioni deliberi gli atti di competenza degli organismi a composizione mista Stato-regioni soppressi ai sensi dell'art. 7 dello stesso decreto;

Vista la deliberazione 2 dicembre 1996 del soppresso Comitato per le aree naturali protette che equipara le ZPS (Zone di protezione speciale) ai sensi della direttiva 79/409/CEE e le ZSC (Zone speciali di conservazione) ai sensi della direttiva 93/43/CEE alle aree protette;

Visto il parere reso dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 20 settembre 2007 sullo schema di decreto ministeriale recante «Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relativa a Zone speciali di conservazione (Zsc) e a Zone di protezione speciale (Zps);

Vista la proposta di deliberazione, ai sensi del richiamato art. 2, comma 8, lettera C), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di modifica della citata delibera 2 dicembre 1996 del Comitato per le Aree naturali protette, avanzata dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome con nota del 4 marzo 2008.

Considerato che nella riunione tecnica del 17 marzo 2008, su proposta del rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e' stata concordata con i rappresentanti delle regioni una proposta di deliberazione che differisce dalla precedente solo per alcuni minimi aspetti;

Considerato che nella seduta del 20 marzo 2008 l'esame della proposta di deliberazione e' stato rinviato su proposta delle regioni e delle province autonome;

Acquisito nel corso dell'odierna seduta il positivo assenso delle regioni, delle province autonome e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad eccezione della Lombardia, del Piemonte e del Veneto;

Delibera

le modifiche alla deliberazione 2 dicembre 1996 «Classificazione delle aree protette» del Comitato per le aree naturali protette.

Alla deliberazione del Comitato per le aree naturali protette 2 dicembre 1996: «Classificazione delle aree protette», dopo l'art. 2 e' aggiunto il seguente:

«Art. 2-bis (Regime di protezione). - 1. Alle aree di cui all'art.

2 della presente deliberazione si applica il regime di protezione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni e integrazioni, al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 «Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS) e ai relativi provvedimenti regionali di recepimento ed attuazione, nonché al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002 «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000».

Roma, 26 marzo 2008

Il presidente: Lanzillotta

Il segretario: Busia

PROVVEDIMENTO 20 marzo 2008.

Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida per l'esecuzione dei controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell'ambito della produzione e immissione sul mercato del latte destinato al trattamento termico e alla trasformazione". (Rep. atti n. 103/CSR).

(Pubbl. sulla G. U. n. 133 del 9 giugno 2008).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 20 marzo 2008:

Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che, in sede di conferenza Stato-regioni, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

Visto il Regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il Regolamento (CE) n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il Regolamento (CE) n. 853 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale;

Visto il Regolamento (CE) n. 854 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

Visto il Regolamento (CE) n. 882 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Visto il proprio atto rep. n. 2673 del 16 novembre 2006 con il quale è stata sancita intesa in materia di adattamenti per la produzione di formaggi con periodo di maturazione di almeno sessanta giorni prodotti con latte ovicaprino e di deroghe per il latte prodotto durante il periodo di pascolo estivo in montagna;

Visto il proprio atto rep. n. 5 del 25 gennaio 2007 con il quale è stata sancita intesa in materia di vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana;

Visto il proprio atto rep. n. 6 del 25 gennaio 2007 con il quale è stata sancita intesa in materia di deroghe transitorie per la produzione di formaggi prodotti con latte bovino e con periodo di maturazione di almeno sessanta giorni ai sensi dei Regolamenti CE nn. 852 e 853 del 2004;

Vista la nota in data 6 marzo 2008, con la quale il Ministero della salute ha inviato ai fini del perfezionamento dell'intesa ai sensi del citato art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il documento indicato in oggetto;

Vista la nota del 13 marzo 2008, con la quale il Coordinamento della commissione salute delle regioni ha Comunicato l'avviso tecnico favorevole;

Acquisito nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Sancisce intesa

tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante «Linee guida per l'esecuzione dei controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell'ambito della produzione e immissione sul mercato del latte destinato al trattamento termico e alla trasformazione» di cui all'Allegato sub A, parte integrante del presente atto.

Roma, 20 marzo 2008

Il presidente: LANZILLOTTA

Il segretario: BUSIA

LINEE GUIDA PER LA L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI TESI A GARANTIRE LA SICUREZZA ALIMENTARE NELL'AMBITO DELLA PRODUZIONE E IMMISSIONE SUL MERCATO DEL LATTE DESTINATO AL TRATTAMENTO TERMICO E ALLA TRASFORMAZIONE.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Regolamento (CEE) n.2377/90 del 26 Giugno 1990 "che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale"
- D.M. 9 maggio 1991, n. 185 "Regolamento concernente le condizioni di produzione zootecnica, i requisiti di composizione ed igienico-sanitari del latte crudo destinato alla utilizzazione per la produzione di latte fresco pastorizzato di alta qualità"
- D.M. 26/03/1992 limitatamente – Allegato 1 – Cap.II " Campionamento del latte crudo e del latte trattato termicamente"
- Regolamento CE n. 178/2002 del 28 gennaio 2002 "che stabilisce i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare"
- D.M. 27 maggio 2004 "Rintracciabilità e scadenza del latte fresco"
- Regolamento CE n. 852/2004 del 29 aprile 2004 "sull'igiene dei prodotti alimentari"
- Regolamento CE n. 853/2004 del 29 aprile 2004 "che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale" modificato dal regolamento CE n.2074/2005 del 5 dicembre 2005 e dai Regolamenti CE 1662/2006 e 1664/2006 del 6 novembre 2006.
- Regolamento CE n. 854/2004 del 29 aprile 2004 "che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano" modificato dal regolamento CE n. 1663/2006 del 6 novembre 2006.
- Regolamento CE n. 882/2004 del 29 aprile 2004 "relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali" modificato dal Regolamento (CE) n.1663 del 6 Novembre 2006
- Regolamento CE n. 183/2005 del 12 gennaio 2005 "che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi"
- Decreto 14 gennaio 2005, "Linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte.
- Regolamento (CE) n.2073/2005 del 15 Novembre 2005 " sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari"
- Dlgs. 16 marzo 2006, n° 158 Attuazione della direttiva 2003/74/CE, e sue successive modificazioni ed integrazioni, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali

- DLgs. 6 aprile 2006, n. 193 Attuazione della direttiva 2004/28/CE, e sue successive modificazioni ed integrazioni, recante codice comunitario dei medicinali veterinari
- Regolamento (CE) n.1881/2006 del 19 Dicembre 2006 che "definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari"
- Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome del 29 maggio 2007 in materia di adattamenti per la produzione di formaggi con periodo di maturazione superiore ai 60 giorni prodotti con latte ovicaprino e di deroghe per il latte prodotto durante il pascolo estivo in montagna
- Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome del 25 gennaio 2007 in materia di vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana"
- Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome del 25 gennaio 2007 in materia di deroghe transitorie per la produzione di formaggi prodotti con latte bovino e con periodo di maturazione superiore ai 60 giorni ai sensi dei Regolamenti Ce nn. 852 e 853 del 2004
- Digs. 6 novembre 2007, n° 193 Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei Regolamenti comunitari nel medesimo settore.

Capitolo 1

ADEMPIMENTI DELL'OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE

REGISTRAZIONE AZIENDE E INTERMEDIARI

Tutte le aziende che producono latte crudo destinato agli stabilimenti di trattamento o trasformazione, devono essere registrate, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE 852/2004, presso le Aziende UU.SS.LL.

Ai fini della registrazione, le aziende notificano tale attività di produzione secondo le procedure definite da ogni Regione e Provincia autonoma.

Ai fini di maggiore semplificazione, l'azienda, al momento dell'iscrizione nella Banca Dati Nazionale, assolve contemporaneamente anche l'obbligo della registrazione ai sensi Regolamento CE 852/2004 attraverso un'unica procedura.

Sono soggette inoltre a registrazione, secondo le procedure definite da ogni Regione e Provincia autonoma, le seguenti attività eseguite dalle aziende di produzione:

- vendita diretta di latte crudo, effettuata anche tramite distributori automatici;
- trasformazione del latte in caseifici aziendali, per l'esclusiva vendita diretta dei prodotti al consumatore finale o la cessione a dettaglianti (compresa la somministrazione) che forniscono direttamente il consumatore finale situati nel territorio della Provincia o delle Province contermini, a condizione che tale attività non rappresenti l'attività prevalente in termini di volumi.

Esclusione dal campo di applicazione (Reg 852/2004 art 1)

- La registrazione non è necessaria per la produzione primaria di latte per uso domestico privato da parte dell'azienda stessa.
- Inoltre, qualora l'azienda sia già registrata per produzione di latte, l'attività di vendita occasionale di piccoli quantitativi di latte al consumatore finale non è soggetta a ulteriore notifica, a condizione che tale attività sia marginale rispetto alla principale. Tale esclusione non esime l'operatore dall'applicazione, durante la sua attività, delle regole base dell'igiene e delle buone pratiche agricole, al fine di ottenere un prodotto sicuro.

Le aziende già registrate ai sensi del D.P.R. 54/97 o autorizzate ai sensi del DM 185/91, sono registrate d'ufficio e possono, ai sensi dei nuovi Regolamenti, continuare la loro attività senza ulteriori obblighi.

Le aziende di nuova costituzione dovranno invece notificare la propria attività di produzione seguendo le procedure individuate dalle singole Regioni e Province Autonome. Analogamente, le aziende già registrate dovranno seguire le medesime indicazioni regionali in caso di variazioni della Ragione Sociale o di modifiche strutturali / produttive.

La relazione tecnica annessa alla planimetria deve contenere almeno:

- indicazioni circa il possesso e l'adozione di procedure di autocontrollo o di buone prassi igieniche;
- la denominazione dell'azienda e il codice aziendale assegnato ai sensi del D.P.R. 317/96; Reg CE 1760/01 e Reg CE 21/04;
- il numero capi presenti divisi per categoria;
- le modalità di gestione separata degli animali affetti da una malattia trasmissibile all'uomo attraverso il latte o da una malattia che può determinare la contaminazione del latte;
- il tipo di allevamento praticato;
- ubicazione dell'azienda in rapporto ad altre abitazioni o centri abitati, strade, corsi d'acqua, altri allevamenti;

- descrizione ciclo produttivo;
- numero massimo animali che si intendono detenere contemporaneamente;
- dimensioni interne dei box e dei paddock di stabulazione e rapporto superficie disponibile/animale;
- tipologia di pavimentazione e di lettiera e sua gestione;
- modalità di gestione del letame e dei reflui di allevamento, descrizione concimaia;
- modalità di illuminazione;
- modalità di contenzione per gli interventi sanitari;
- modalità della custodia ai fini dell'osservazione giornaliera;
- modalità di ventilazione, afflusso e ricambio dell'aria;
- gestione dei lavaggi, disinfezioni e disinfestazioni degli ambienti e delle infrastrutture;
- fruizione di servizi di assistenza tecnica e/o veterinaria;
- il tipo di approvvigionamento idrico e le modalità di somministrazione: rapporto erogatori dell'acqua/animali fruitori;
- tipologia di alimentazione e modalità di somministrazione con indicazione dello spazio disponibile alla mangiatoia/animale;
- il tipo di mungitura praticata;
- la descrizione dei locali destinati al deposito latte, salvo i casi di conferimento diretto;
- il numero e la capacità dei refrigeratori di stoccaggio del latte se presenti;
- lo stabilimento di conferimento e/o il primo acquirente;
- la quantità annua presunta di latte prodotto;
- la destinazione dei sottoprodotti ottenuti (ai sensi de REG CE/79/05) qualora l'allevamento sia annesso a caseificio.

Considerato che il latte crudo può essere conferito direttamente dall'azienda allo stabilimento di trattamento/trasformazione ma anche essere raccolto e commercializzato da un intermediario privo di sede di stoccaggio o lavorazione (ad es. una cooperativa di raccolta), si ricorda che anche tale figura rientra nella definizione di "operatore del settore alimentare" e, come tale, è soggetto a obbligo di notifica ai fini della registrazione, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004.

Gli intermediari pertanto sono tenuti a notificare, secondo le modalità previste dalle disposizioni emanate dalle singole regioni e province autonome, la propria attività, indicando :

- il luogo dove sono conservati i documenti relativi all'attività di controllo e commercializzazione del latte crudo, da tenere a disposizione dell'Autorità sanitaria, ivi compresi i documenti relativi all'autocontrollo e alla tracciabilità del prodotto: descritti nei paragrafi 4 - 5 - 6 e successivi;
- l'elenco delle aziende di produzione di latte crudo che conferiscono il latte tramite l'intermediario stesso;
- l'elenco degli eventuali automezzi utilizzati per il trasporto del latte (marca, tipo e targa).

ALTRI ADEMPIMENTI DELLE AZIENDE DI PRODUZIONE

Le aziende, al fine di garantire che il latte soddisfi le disposizioni della legislazione alimentare in tutte le fasi della produzione primaria, devono assicurare inoltre:

- 1) il rispetto dei requisiti igienico sanitari della produzione del latte attraverso il controllo:
 - (a) dello stato sanitario generale e di ogni singolo capo, sia del benessere degli animali,
 - (b) della corretta gestione dei farmaci,
 - (c) del rispetto dei requisiti di sicurezza ed igiene dei mangimi,
 - (d) dell'igiene aziendale;
- 2) l'igiene della mungitura;
- 3) l'igiene del personale e la relativa formazione;
- 4) la tracciabilità degli animali e rintracciabilità dei mangimi e dei prodotti;
- 5) la corretta tenuta delle registrazioni e documentazioni previste;

- 6) il rispetto dei requisiti igienico sanitari del latte prodotto di cui al Reg. 853/04 all. III sezione IX cap. I parte III, punti 2 e 3 tramite l'effettuazione di controlli analitici.

1. Requisiti igienico sanitari della produzione del latte

a) stato sanitario degli animali (Reg 853/2004, allegato III, sezione IX, cap I, par ,)

L'allevatore deve assicurare che:

- lo stato sanitario generale sia buono con assenza di sintomi di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il latte e di sintomi di malattie che possano determinare una contaminazione del latte quali enteriti con diarrea accompagnate da febbre, infezioni del tratto genitale con scolo, mastiti cliniche o ulcerazioni delle mammelle;
- le vacche e le bufale appartengano ad allevamenti ufficialmente indenni o indenni da brucellosi e ufficialmente indenni da tubercolosi;
- le pecore e le capre appartengano ad allevamenti ufficialmente indenni o indenni da brucellosi;
- in caso di presenza contestuale di caprini e bovini, i caprini siano soggetti ad un controllo per la tubercolosi con la stessa frequenza e modalità prevista per i bovini;
- in caso di assenza delle qualifiche sanitarie di indenne o ufficialmente indenne (qualifica sospesa per sospetta infezione o revocata per focolaio) l'allevatore richieda all'Azienda USL competente, l'autorizzazione all'utilizzo del latte prodotto da vacche e bufale che non presentano reazioni positive agli esami diagnostici, previo trattamento termico che determini una reazione negativa alla prova della fosfatasi e secondo le prescrizioni impartite dall'autorità competente. Nel caso di allevamenti ovi-caprini non ufficialmente indenni da brucellosi, l'allevatore richieda l'autorizzazione ad utilizzare il latte di animali risultati negativi agli accertamenti diagnostici, da destinare, previo trattamento termico che determini una reazione negativa alla prova della fosfatasi, alla produzione di latte e formaggi oppure alla produzione di formaggi con periodo di maturazione di almeno 60 giorni;
- sia possibile assicurare in modo efficace l'isolamento degli animali affetti o che si sospetti siano affetti da una malattia infettiva trasmissibile all'uomo attraverso il latte o da una malattia che può determinare la contaminazione del latte;
- al momento dell'introduzione di nuovi animali siano adottate misure precauzionali per prevenire l'introduzione e la propagazione di malattie contagiose trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti. A tal fine devono essere comunicati tempestivamente, all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'insorgenza di sintomi sospetti di tali malattie (*lett h, par 4, cap II, parte A, allegato I, Reg 852/2004*);
- siano rispettate le pertinenti disposizioni legislative, comunitarie e nazionali, relative al benessere degli animali;
- il latte crudo proveniente da animali che non soddisfano i precedenti requisiti, in particolare quello di animali che presentano individualmente una reazione positiva alle prove di carattere profilattico per la tubercolosi o la brucellosi , non deve essere utilizzato per il consumo umano.

b) gestione dei farmaci (par I, cap I, sezione IX, allegato III, Reg 853/2004)

La somministrazione di medicinali veterinari deve essere effettuata ai sensi della normativa pertinente, rispettando, in modo particolare, i tempi di sospensione e che gli animali sottoposti a trattamento farmacologico siano adeguatamente identificati oppure separati da quelli in mungitura.

c) requisiti di sicurezza ed igiene dei mangimi e relativa rintracciabilità

Gli allevatori devono essere registrati o riconosciuti ai sensi degli artt. 9 o 10 del Regolamento 183/2005 ed essere inseriti nei rispettivi elenchi regionali e devono rispettare quanto disposto dagli allegati I e II a secondo dell'attività connessa alla produzione e all'uso dei mangimi e quanto stabilito dall'allegato III del suddetto regolamento, come di seguito riportato:

- prima di consentire il pascolo al bestiame, al fine di ridurre al minimo la contaminazione del latte, devono essere rispettati i periodi di sospensione dei prodotti agrochimici utilizzati per le colture. E' vietato

utilizzare nei pascoli fertilizzanti che contengono proteine animali trasformate derivanti da materiali di categoria 1, mentre è ammesso lo spandimento sul terreno dei reflui zootecnici;

- le attrezzature per la somministrazione dei mangimi devono essere regolarmente pulite a fondo, in particolare quando sono usate per convogliare mangimi medicati;
- i mangimi devono essere immagazzinati separatamente dai prodotti chimici e da altri prodotti vietati nell'alimentazione degli animali;
- le aree di stoccaggio e i contenitori devono essere mantenuti puliti e asciutti e, se del caso, devono essere adottate opportune misure di controllo dei parassiti;
- le granaglie devono essere immagazzinate in luoghi inaccessibili agli animali e asciutti al fine di evitare la loro contaminazione e lo sviluppo di micotossine.
- tutta la documentazione commerciale dei mangimi e dei loro ingredienti acquistati, medicati e non medicati, deve essere conservata per soddisfare gli obblighi relativi alla rintracciabilità
- i mangimi, medicati e non medicati, da impiegarsi per categorie o specie animali diverse, devono essere immagazzinati ed identificati in modo da ridurre il rischio di somministrazione ad animali cui non sono destinati;
- i mangimi medicati devono essere manipolati separatamente dai mangimi non medicati, conservati in locali o contenitori idonei (silos ecc.), adeguatamente identificati, al fine di evitare contaminazioni ;
- l'acqua da bere deve essere di qualità adeguata. Quando vi è motivo di temere una contaminazione degli animali, e quindi dei prodotti di origine animale, derivante dall'acqua, devono essere adottate misure necessarie a valutare e ridurre al minimo il rischio
- gli impianti di somministrazione dei mangimi e dell'acqua devono essere costruiti ed ubicati in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione; la loro pulizia e manutenzione deve essere effettuata con regolarità.

d) igiene aziendale

Gli allevatori devono provvedere alla gestione igienico sanitaria dell'azienda, attraverso il rispetto dei seguenti requisiti di igiene :

- *Locali ed attrezzature (Reg 853/2004, allegato III, sezione IX, cap I, par II, lett A)* : tutti gli impianti utilizzati, inclusi quelli destinati alla stabulazione degli animali o al deposito dei mangimi devono garantire condizioni microclimatiche ottimali ed essere mantenuti puliti. Particolare riguardo dovrà essere posto alla corretta gestione delle lettiere e alle misure di controllo degli infestanti.
- *Locale/ Area di mungitura*: il Reg. 853/2004 non prevede esplicitamente l'obbligo di effettuare la mungitura in un luogo od area espressamente dedicata o comunque separata dal locale di ricovero. In ogni caso, le attrezzature per la mungitura devono essere costruite in modo da evitare rischi di contaminazione del latte e conservate in modo idoneo ad evitare ricontaminazioni successive alla loro pulizia e disinfezione. Utensili, contenitori, cisterne, destinati a venire a contatto con il latte, devono essere: lisci, lavabili, atossici, facili da pulire e da disinfettare, mantenuti in buone condizioni. Dopo l'impiego, tali superfici, devono essere pulite e disinfettate con prodotti specifici e idonei. Al fine di garantire l'igiene della mungitura, sarebbe opportuno che dette operazioni fossero svolte in luoghi adeguati e appositamente dedicati. In mancanza di tali spazi, e/o in caso di mungitura alla posta, dovrà essere assicurata un'adeguata rimozione delle deiezioni, prima di iniziare le operazioni.
- *Locale stoccaggio latte (da non considerare per chi conferisce il latte immediatamente dopo la mungitura)*: il latte deve essere manipolato, immagazzinato e/o refrigerato, in locali situati e costruiti in modo da evitare rischi di contaminazione. Pertanto è necessario disporre di un idoneo locale di stoccaggio separato dai locali di stabulazione degli animali; protetto contro animali infestanti o parassiti; dotato di superfici (pareti, pavimento, soffitti e attrezzature) lavabili e disinfettabili e munito di porte e finestre in grado di garantire una sufficiente aerazione ed illuminazione. Nel locale stoccaggio latte devono essere presenti rubinetti per l'erogazione di acqua corrente potabile o pulita, calda e fredda, nonché sapone ed asciugamani monouso.
- *Acqua*: gli operatori del settore alimentare devono utilizzare acqua potabile o acqua pulita, (lett. d, par 4, cap. II, parte A, allegato I, Reg. 852/2004), classificabile almeno come acqua pulita secondo la definizione

di cui all'art. 2, comma 1, lettera i) del Reg. 852/2004, in modo da prevenire la contaminazione del latte. Nei casi in cui l'acqua utilizzata per le operazioni di mungitura e di pulizia delle attrezzature non sia fornita dalla rete di distribuzione pubblica, ma prelevata da pozzi, sorgenti o altre fonti, l'allevatore è tenuto ad effettuare verifiche analitiche periodiche, nell'ambito del piano di autocontrollo o nell'applicazione delle corrette pratiche operative, e adottare, se del caso, idonei metodi di trattamento, per garantire un contenuto di microrganismi o di sostanze nocive in quantità tali da non incidere direttamente o indirettamente sulla qualità sanitaria del latte. Le stesse precauzioni e verifiche devono essere adottate anche dagli allevatori che utilizzano cisterne per il deposito temporaneo di acqua potabile. Tali cisterne, inoltre, devono rifornire di acqua corrente il locale di stoccaggio del latte tramite idonei punti di erogazione. La periodicità e la tipologia degli eventuali controlli microbiologici e/o chimici dovrà essere congruente con la valutazione del rischio, anche in relazione alle condizioni ambientali e climatiche e gestionali.

2. Igiene della mungitura e dello stoccaggio del latte (Reg 853/2004, all. III, sez IX, cap I, par II, lett B)

La mungitura deve essere effettuata nel rispetto delle norme di igiene. In particolare:

- prima dell'inizio della mungitura i capezzoli, la mammella e le parti adiacenti, devono essere puliti;
- il latte e il colostro di ciascun animale deve essere controllato dal mungitore per rilevare anomalie organolettiche; non devono essere utilizzati per il consumo umano il latte e il colostro di animali con segni clinici di mastite o che presentano anomalie;
- il colostro deve essere munto separatamente e non va mescolato con il latte crudo;
- gli animali sottoposti a trattamento farmacologico devono essere identificati in maniera chiara ed inequivocabile con modalità rispettose del benessere dell'animale e il latte o il colostro ottenuto non devono essere utilizzati per il consumo umano, fino alla fine del periodo di sospensione previsto per quel farmaco;
- se effettuato il trattamento per immersione o per vaporizzazione dei capezzoli deve essere praticato utilizzando prodotti autorizzati o registrati dal Ministero della Salute e rispettando le istruzioni d'uso;
- immediatamente dopo la mungitura, il latte deve essere posto nel locale previsto per lo stoccaggio oppure conferito entro due ore dalla mungitura;
- per eliminare ed allontanare le impurità del latte devono essere utilizzati esclusivamente materiali filtranti idonei a venire a contatto con gli alimenti. Non sono ammessi, presso le aziende di produzione, trattamenti (quali ad esempio la centrifugazione) effettuati prima del conferimento, che modifichino i parametri igienico-sanitari del latte rilevabili alla mungitura. (Il riscontro di tale pratica potrebbe configurarsi come frode in commercio e costituisce illecito penale)
- il latte e il colostro, appena munti, devono essere immediatamente raffreddati dopo la mungitura e mantenuti a una temperatura non superiore a 8 °C, in caso di raccolta giornaliera, e non superiore a 6 °C, qualora la raccolta non sia effettuata giornalmente. Il colostro deve essere immagazzinato separatamente dal latte e può essere anche congelato.
- La catena del freddo deve essere mantenuta durante il trasporto in modo tale che all'arrivo presso lo stabilimento di destinazione la temperatura del latte non superi i 10°C
- L'osservanza dei requisiti termici di cui ai punti precedenti non è obbligatoria quando la trasformazione del latte avviene entro le due ore successive alla fine della mungitura, oppure quando la tecnologia di trasformazione utilizzata richiede una temperatura più elevata, previa autorizzazione dell'Autorità competente.

3. Igiene del personale e relativa formazione (Reg 853/2004, allegato III, sezione IX, cap I, par. II, lett. c) e (Reg 852/2004, Allegato I, parte A, cap. II, punto 4, lett. e)

Il personale addetto alla mungitura deve:

- indossare abiti idonei e puliti;
- curare l'igiene personale; a questo scopo devono essere disponibili lavabi, idonei ed in numero adeguato, installati in zone attigue al locale di mungitura, per consentire agli addetti di lavarsi le mani e le braccia. In caso di mungitura all'aperto o in strutture temporanee queste dotazioni possono non essere obbligatorie, fermo restando la necessità di garantire un sistema adeguato per la pulizia delle mani.
- deve risultare adeguatamente informato sulle modalità, adottate nella azienda di produzione, per l'identificazione degli animali trattati con medicinali veterinari.
- deve essere in buona salute ed adeguatamente formato sui rischi sanitari. La formazione può essere promossa anche dalle Associazioni dei produttori e di categoria ed effettuata da tecnici da esse incaricati

I titolari delle aziende devono garantire che il personale addetto alla mungitura abbia partecipato ai corsi formativi previsti. Le singole Regioni e Province Autonome definiscono i contenuti minimi essenziali e gli argomenti basilari per la formazione degli addetti.

E' opportuno che gli addetti al prelievo di campioni di latte crudo per la successiva analisi siano in possesso di un'adeguata formazione per l'esecuzione di tale attività e che sia disponibile la relativa documentazione. Tale formazione può essere svolta e promossa dalle associazioni dei produttori e di categoria in collaborazione con Istituti Zooprofilattici Sperimentali e/o dalle Aziende sanitarie locali.

5. Rintracciabilità (art 18 e 19 Reg 178/2002)

E' disposta, in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime.

Per ottemperare a questo obbligo, gli allevatori devono essere in grado di:

- identificare correttamente gli animali;
- individuare chi abbia fornito loro un mangime o qualsiasi sostanza atta a far parte di un mangime;
- disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali hanno fornito il latte crudo;
- mettere a disposizione delle Autorità competenti le informazioni al riguardo;
- avviare immediate procedure per il ritiro del latte, se ritengono che lo stesso, già consegnato, non sia conforme ai requisiti di sicurezza degli alimenti per informarne le Autorità competenti.

6. RegISTRAZIONI e documentazioni (cap III, parte A, Allegato I, Reg 852/2004)

In generale tutti gli operatori del settore alimentare devono tenere e conservare le registrazioni relative alle misure adottate per il controllo dei pericoli, in modo appropriato e per un periodo di tempo adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa, e devono mettere a disposizione delle Autorità competenti e degli operatori del settore alimentare che ricevono i prodotti, le pertinenti informazioni contenute in tali registrazioni. Nello specifico gli operatori del settore alimentare che allevano animali o producono prodotti primari di origine animale, devono poter dimostrare:

- la natura e l'origine degli alimenti acquistati, prodotti e somministrati agli animali (conservazione della documentazione fiscale per almeno un anno dall'acquisto e documentazione relativa ai mangimi prodotti in azienda);
- l'impiego corretto dei prodotti medicinali veterinari, compilando, nei tempi e nei modi prescritti, tutte le voci indicate nel registro dei trattamenti. Tale registro dovrà essere conservato, con le relative ricette, per almeno cinque anni dall'ultima registrazione (art. 15 Digs 158/06). 193/2006 e art. 15, D.Lgs. 158/06);
- la documentazione relativa all'insorgenza di malattie che possono incidere sulla sicurezza dei prodotti di origine animale (mod 2/33, mod. 1, Ordinanze sindacali);
- i risultati di tutte le analisi effettuate su campioni prelevati da animali, latte, prodotti a base di latte (se prodotti in azienda) ed eventualmente dell'acqua utilizzata per la pulizia delle attrezzature;

- registrazioni sui controlli funzionali delle lattifere, se del caso;
- documentazione sugli interventi di manutenzione degli impianti di mungitura e di refrigerazione;
- le registrazioni della data, quantità e destinazione del latte prodotto giornalmente, da conservare per almeno un anno dall'ultima registrazione.

4. Criteri relativi al tenore in germi e cellule somatiche per il latte crudo

Nella seguente tabella sono riportati i criteri, relativi limiti e modalità di calcolo che il Regolamento (CE) n. 853/2004 prevede per ogni tipologia di latte crudo e che il produttore è tenuto a rispettare.

Tipologia prodotto	Criterio	Limite	Modalità di calcolo	Frequenza controllo
latte crudo di vacca	Tenore di germi a 30 °C (per ml)	≤ 100.000	Media geometrica mobile, calcolata su un periodo di due mesi*	almeno due prelievi al mese
	Tenore di cellule somatiche (per ml)	≤ 400.000	Media geometrica mobile, calcolata su un periodo di tre mesi*	almeno un prelievo al mese
latte crudo proveniente da altre specie	Tenore di germi a 30 °C (per ml)	≤ 1.500.000	Media geometrica mobile, calcolata su un periodo di due mesi*	almeno due prelievi al mese
latte crudo proveniente da altre specie destinato alla fabbricazione di prodotti ottenuti mediante un processo che non comporta alcun trattamento termico	Tenore di germi a 30 °C (per ml)	≤ 500.000	Media geometrica mobile, calcolata su un periodo di due mesi*	almeno due prelievi al mese
latte crudo di qualsiasi specie	Residui di antibiotici	< LMR riguardo ad una qualunque delle sostanze di cui agli allegati I e III del Reg CE 2377/90	Campione singolo	COMMISURATA ALL'ANALISI DEI PERICOLI

* La "media mobile" : media calcolata su un numero fisso di osservazioni, il cui valore cambia perché in ogni periodo entra nel range di calcolo la rilevazione più recente ed esce quella più vecchia.

I controlli necessari per la verifica della conformità del latte crudo ai criteri riepilogati nella suddetta tabella, compresi quelli per la verifica del rispetto dei requisiti previsti dal DM 9 maggio 1991 ,n.185 per la produzione di latte ad alta qualità , rientrano tra i compiti demandati agli operatori del settore alimentare.

Questi controlli riguardano un numero rappresentativo di campioni di latte crudo prelevati con metodo aleatorio e possono essere effettuati da o per conto di:

- operatori del settore alimentare che producono il latte (aziende zootecniche di produzione),
- operatori del settore alimentare che raccolgono o trasformano il latte (intermediari, responsabili di centri di raccolta e di stabilimenti di trattamento e trasformazione),
- gruppi di operatori del settore alimentare (Cooperative, Associazioni e Organizzazioni di categoria).

Tutte le modalità di attuazione dei controlli sulla conformità del latte crudo ai criteri sopra riportati devono essere formalmente indicate nell'ambito delle procedure di autocontrollo previste dal Regolamento (CE) n. 852/2004, sia a livello di produzione primaria (aziende di produzione) che a livello di intermediazione o/e di trasformazione (centri e stabilimenti).

Tali procedure devono, in particolare, garantire l'individuazione :

- della responsabilità nell'esecuzione del controllo;
- delle modalità di prelievo del latte crudo;
- delle modalità di conservazione ed invio dei campioni al laboratorio;
- del laboratorio che effettua le analisi . Tali laboratori devono essere iscritti nell'apposito registro regionale previsto dalle disposizioni emanate dalle singole Regioni e Province autonome in

recepimento dell'accordo sancito in data 17 giugno 2004 - in sede di Conferenza Stato-Regioni concernente "Requisiti minimi e criteri per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari ai fini dell'autocontrollo".

Il Regolamento prevede che l'azienda produttrice di latte possa effettuare i controlli sul latte prodotto direttamente oppure possa avvalersi dei controlli effettuati dalle ditte che ritirano il latte. Tuttavia qualora il latte crudo sia raccolto e commercializzato da un intermediario sono possibili due modalità di esecuzione dei controlli:

A. il latte dell'azienda di produzione non viene sempre fisicamente conferito al medesimo centro o stabilimento ma l'intermediario ne decide, di volta in volta, la destinazione. In questa situazione, solo l'azienda di produzione e/o l'intermediario hanno la possibilità di effettuare i controlli con le modalità stabilite dal regolamento, avendo a disposizione i dati per poter calcolare la media geometrica e stabilire la conformità o meno del latte, ai limiti indicati dal regolamento stesso.

Le modalità di esecuzione dei controlli devono essere formalmente concordate tra l'azienda di produzione e l'intermediario definendo, tra l'altro, la responsabilità della segnalazione, all'ASL dove è situata l'azienda di produzione, degli eventuali superamenti dei limiti.

Le aziende devono tenere a disposizione dell'ASL competente, copia delle procedure concordate con l'intermediario da cui risulti:

- l'esatta denominazione dell'intermediario, la sua sede legale e la sede dove è conservata la documentazione relativa ai controlli sul latte;
- le procedure di esecuzione dei campionamenti (le modalità di prelievo del latte crudo, le modalità di conservazione ed invio dei campioni al laboratorio, ecc.) ;
- la denominazione e la sede del laboratorio che effettua le analisi;
- le procedure da adottare in caso di superamento dei limiti.

Gli intermediari devono comunque rendere disponibili, anche per lo stabilimento di conferimento, i risultati dei controlli effettuati.

B. il latte dell'azienda di produzione viene sempre fisicamente conferito al medesimo centro o stabilimento (anche se commercializzato tramite l'intermediario o raccolto direttamente dal destinatario per conto dell'intermediario): in questo caso i controlli possono essere effettuati con procedure direttamente concordate tra azienda di produzione e centro di raccolta o stabilimento.

Capitolo 2

PROCEDURE A SEGUITO DEL SUPERAMENTO DEI LIMITI

Il Regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce che, in tutti i casi in cui a seguito dei controlli si evidenzia che il latte crudo non soddisfa i criteri stabiliti (media geometrica mobile del tenore di germi e del tenore di cellule somatiche, presenza di residui di antibiotici), l'operatore del settore alimentare ha l'obbligo di:

- comunicare il superamento dei limiti all'Autorità competente con tempistica adeguata e come di seguito meglio specificato;
- adottare le misure necessarie a riportare i valori del latte a livelli di conformità. Tale adempimento spetta comunque sempre al responsabile dell'azienda di produzione.

Qualora il latte crudo non venga conferito direttamente dall'azienda di produzione ad uno stabilimento, ma sia commercializzato da un intermediario privo di sede di stoccaggio o lavorazione, è possibile che lo stesso intermediario riceva la delega per la parte relativa ai controlli. Le modalità di esecuzione dei controlli devono essere formalmente concordate tra l'azienda di produzione e l'intermediario.

Le aziende di produzione devono tenere comunque a disposizione del Servizio Veterinario dell'ASL competente, copia delle procedure concordate con l'intermediario e copia dei documenti relativi all'attività di controllo.

❖ **Procedura di notifica delle non conformità per tenore di germi e per tenore di cellule somatiche:**

1. L'operatore del settore alimentare identificato nell'accordo tra le parti come responsabile dell'effettuazione dei controlli, entro 48 ore dall'acquisizione del rapporto di prova e del conseguente calcolo della media geometrica mobile, comunica (via Fax o e-mail seguita da comunicazione formale scritta) il superamento dei limiti stabiliti dal Reg. (CE) n. 853/2004 agli altri operatori del settore interessati (azienda di produzione, centri di raccolta, stabilimento di trattamento e trasformazione) e al Servizio Veterinario della ASL competente per la sede dell'azienda di produzione, segnalando che, dalla data della comunicazione stessa, ha inizio il periodo di osservazione di tre mesi per il rientro nei limiti previsti. Spetterà all'operatore medesimo comunicare, con analogo modalità, il rientro dei parametri nei limiti previsti dalla normativa.

2. Il Servizio Veterinario a seguito di tale comunicazione:

2.1. verifica che il responsabile dell'azienda di produzione si sia attivato immediatamente per riportare i criteri nei limiti stabiliti. A tal fine può prescrivere di far pervenire presso i propri uffici tutti i referti analitici relativi al parametro non conforme dei campioni eseguiti in autocontrollo.

2.2. Verifica, al termine del periodo di osservazione, sulla base dei risultati delle analisi effettuate in autocontrollo da parte dell'operatore, se la media geometrica mobile è rientrata nei limiti previsti. In caso contrario:

- a) notifica formalmente all'azienda di produzione il divieto alla consegna del latte crudo come latte destinato al consumo umano;
- b) in alternativa, l'azienda di produzione potrà inoltrare un'istanza al Servizio Veterinario territorialmente competente, per una specifica autorizzazione di consegna del latte crudo, temporanea e transitoria, i cui tempi e le cui modalità saranno definite dalle rispettive Regioni o Province autonome. Tale autorizzazione, conformemente all'Allegato IV, Capo II, punto 2 del Regolamento CE/854/2004, dovrà essere subordinata almeno:
 - a specifici requisiti di trattamento (pastorizzazione o altro trattamento equivalente);
 - all'indicazione della destinazione d'uso e della tracciabilità;
 - alla predisposizione di un piano di rientro che indichi le misure adottate per il ripristino dei valori normali;
 - all'eventuale ricerca analitica dei principali germi patogeni;
 - alla sottoscrizione di tali specifiche, da parte del caseificio/centro di raccolta di riferimento.
- c) in alternativa, prescrive che il latte non conforme possa essere utilizzato esclusivamente per la produzione di formaggi con maturazione superiore a 60gg., per i quali è prevista la deroga ai sensi delle Intese tra Governo, Regioni e Province autonome in materia di adattamenti e/o deroghe per la produzione di formaggi con periodo di maturazione superiore ai 60 giorni e richiede di comunicare formalmente tale vincolo all'intermediario/stabilimento di destinazione o di ricevere comunicazione di altra destinazione per uso non alimentare del latte non conforme.

2.3. verifica che l'azienda di produzione abbia adempiuto a quanto sopra e in caso contrario applica i provvedimenti ritenuti necessari di cui all'art. 54 del Reg.882/2004 .

Per il parametro cellule somatiche, il Servizio Veterinario, può concedere, eccezionalmente e con motivazione, un periodo ulteriore per il rientro nei limiti qualora entrambi i criteri sotto riportati siano rispettati:

- le medie geometriche mobili calcolate nel periodo di osservazione evidenzino una situazione in costante miglioramento;

- almeno l'ultimo risultato analitico riferito al periodo di osservazione sia < a 400.000 cellule/ml. Tale periodo non può comunque essere superiore a tre mesi.

La liberalizzazione all'utilizzo del latte crudo avviene conseguentemente al rientro nei limiti prescritti della media geometrica mobile calcolata sulla base dell'attività in autocontrollo.

❖ **Procedura di notifica delle non conformità per presenza di residui in sostanze inibenti e di altri residui e contaminanti:**

1. Il Responsabile del laboratorio deve segnalare immediatamente e comunque entro un massimo di 24 ore dalla lettura dell'esito analitico mediante comunicazione via Fax o e-mail seguita da comunicazione formale scritta, il riscontro di positività per sostanze inibenti al responsabile dell'esecuzione del controllo e contemporaneamente al Servizio Veterinario competente per la sede dell'azienda di produzione .
2. Il Servizio Veterinario effettua un' immediata azione di farmacovigilanza presso l'azienda di produzione per la ricerca delle possibili cause della positività, per la verifica del corretto utilizzo del farmaco veterinario (vigilanza e controllo ai sensi del D.L.vo 193/06 con particolare riguardo agli artt. 79 e 80) e per verificare che il responsabile dell'azienda di produzione abbia attivato una procedura atta ad individuare e rimuovere le cause di presenza di residui di sostanze inibenti (anche con l'ausilio di verifiche analitiche in regime di autocontrollo).
3. Il Servizio Veterinario effettua un campionamento ufficiale sul latte crudo, secondo le modalità previste dall'art. 23 del D.Lvo 158/2006, indicando, per quanto possibile ed anche in relazione alle verifiche effettuate in azienda, la o le sostanze farmacologiche che si sospetta possano aver dato origine alla positività. In attesa degli esiti dei controlli, il responsabile dell'azienda di produzione deve dimostrare di avere individuato e rimosso le cause della presenza dei residui di sostanze inibenti ed effettuare un controllo analitico (in regime di autocontrollo) con esito favorevole. In ogni caso, dovrà comunque essere garantita la rintracciabilità accurata del latte eventualmente conferito.
4. In deroga al punto precedente, alla segnalazione di non conformità in autocontrollo, il responsabile dello stabilimento di trasformazione, sotto la supervisione o a seguito di specifica autorizzazione del Servizio Veterinario, può ricevere sotto vincolo sanitario il latte dall'azienda riscontrata non conforme, verificando direttamente la presenza di inibenti ad ogni conferimento successivo. Qualora la positività venga confermata il latte viene avviato alla distruzione, se, viceversa, il test fornisce esito negativo, il latte può essere avviato alla trasformazione, garantendone comunque la tracciabilità.

Capitolo 3

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL "LIVELLO DI RISCHIO" DELLE AZIENDE DI PRODUZIONE

il Regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce che i controlli ufficiali siano eseguiti periodicamente con frequenza appropriata in base ad una valutazione dei rischi, tenendo conto:

- a) dei rischi identificati associati agli animali, mangimi, alimenti, materiali ed attività che possano influire sulla sicurezza degli stessi;
- b) dei dati precedenti relativi agli operatori del settore
- c) dell'affidabilità dei propri controlli già eseguiti;
- d) di qualsiasi informazione che possa indicare un'eventuale non conformità.

Pertanto il Servizio Veterinario di ogni ASL deve programmare l'esecuzione di verifiche periodiche presso le aziende di produzione secondo una frequenza stabilita in base ad una valutazione del rischio dei vari punti soggetti a controllo e secondo criteri predefiniti.

Per ciascuna azienda di produzione di latte crudo potranno essere prese in considerazione le seguenti caratteristiche:

1. Caratteristiche legate all'azienda

- numero di animali allevati;
- numero di animali in produzione;
- rimonta interna/esterna - frequenza delle rimonte;
- presenza di diverse specie in azienda;
- quantitativi prodotti.

2. Stato sanitario degli animali

- assenza di sintomi riferibili a malattie infettive trasmissibili;
- buono stato sanitario generale (in particolare nei riguardi dell'apparato genitale, enterico e mammario);
- qualifica sanitaria nei confronti della brucellosi e tubercolosi per la specie bovina e della brucellosi per le specie ovina e caprina;
- possibilità di un corretto isolamento degli animali infetti.

3. Requisiti strutturali

- caratteristiche delle attrezzature per la mungitura (grado di automazione –efficienza delle attrezzature);
- caratteristiche del deposito latte (idonea collocazione – protezione dagli animali infestanti – separazione locali stabulazione degli animali);
- caratteristiche del sistema di refrigerazione del latte;
- caratteristiche delle attrezzature in rapporto alla facilità di pulizia e sanificazione;
- caratteristiche del sistema di raccolta, allontanamento e deposito dei reflui.
- tipologia e gestione delle lettiere

4. Caratteristiche legate alla produzione

- requisiti igienici del latte crudo;
- destinazione del latte crudo (caseificio aziendale, intermediari, stabilimenti di trattamento, trasformazione);
- vendita diretta latte crudo;
- autorizzazione alla produzione di latte crudo destinato alla produzione di latte fresco pastorizzato di alta qualità;
- utilizzo del latte (latte alimentare/prodotti freschi/formaggi a lunga stagionatura);
- frequenza del ritiro del latte (entro due ore, una volta al giorno, una volta ogni due giorni ecc.);
- modalità di conservazione del latte (rispetto delle temperature).

5. Procedure per la gestione delle buone pratiche di produzione

- procedura per la pulizia e sanificazione delle attrezzature utilizzate attrezzature destinate alla mungitura e allo stoccaggio del latte crudo;
- procedura per la manutenzione delle attrezzature utilizzate per la mungitura e lo stoccaggio del latte crudo;
- procedura per la formazione sui rischi sanitari per il personale;

6. Applicazione delle norme in materia di latte crudo

- procedura di identificazione degli animali;
- procedura di registrazione carico scarico animali;
- procedura di registrazione dei trattamenti con farmaci veterinari e dell'utilizzo di additivi nei mangimi;
- procedura di registrazione della natura e origine degli alimenti somministrati;
- procedura per la documentazione comprovante il destino del latte prodotto e la relativa rintracciabilità;
- procedura relativa all'esecuzione dei controlli sul latte crudo ai sensi dell'Allegato III Sezione IX –

Capitolo I – punto III del Regolamento (CE) n. 853/2004;

- procedura relativa alla destinazione vincolata del latte in caso di superamento dei criteri per tenore di germi e di cellule somatiche.

Costituiscono, infine, elementi di rischio da tenere in considerazione i seguenti aspetti gestionali:

- pregresse segnalazioni di non conformità del latte in autocontrollo o riscontro di n.c. in controlli ufficiali
- assenza di registrazioni e documenti relativi alle procedure di autocontrollo
- assenza di referti analitici
- assenza di ricette veterinarie a fronte di un cospicuo effettivo aziendale.

CORTE COSTITUZIONALE

ORDINANZA 6 dicembre 2007 n. 178.

Emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Cappelletti Andrea ed altri c/ Regione Lazio ed altri.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO, Sez. III[^]-quater

composto da

dr. Mario Di Giuseppe

Presidente

dr. Carlo Taglienti

Consigliere

dr. Umberto Realfonzo

Consigliere-rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 9421/2006 R.G. proposto da Andrea Cappelletti e Marco Manovelli, entrambi rappresentati e difesi in virtù di delega a margine del ricorso dall'Avv. Nicola Massafra, presso il cui studio in Roma, Via Val di Non 18, sono elettivamente domiciliati;

contro

-- la Regione Lazio, non costituitasi in giudizio;

-- l'azienda Usl RM/F, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Mammone, con domicilio eletto in Roma, largo Strindberg n. 39;

-- il Comune di Civitavecchia, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;

-- la Conferenza dei Sindaci dei Comuni del comprensorio dell'USL RM/F, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Occagna, con domicilio eletto in Roma, Via C. Fracassini n. 18 presso lo studio dell'avv. Roberto Venetoni;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

- del provvedimento richiamato nella comunicazione della ASL RMF, Prot. N. 2040/2002, datata 15/06/2006 e ricevuta in data 17/06/2006, e precisamente della deliberazione n. 681 del 13/06/2006 mai notificata relativa alla nomina dei nuovi componenti del Collegio Sindacale della ASL RMF.
- del provvedimento di designazione dei nuovi componenti del Collegio Sindacale della Regione Lazio comunicato alla ASL RMF e mai notificato al ricorrente Cappelletti.
- del provvedimento di designazione dei nuovi componenti del Collegio Sindacale della Conferenza locale dei Sindaci del comprensorio dell'Azienda USL Rm/F mai notificato al ricorrente Manovelli

quanto ai motivi aggiunti:

- della Deliberazione del Direttore Generale n. 987 del 09/08/2006 che ha modificato la delibera n. 681 del 13/06/2006
- il Decreto della Regione n. T0197/2006 del 26/05/2006;
- il verbale della Conferenza locale della Sanità del 22/05/2006.

e per la condanna

delle Amministrazioni intimata al risarcimento dei danni ai sensi del combinato disposto degli artt. 34 e 35 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80;

Visto il ricorso introduttivo ed i successivi motivi aggiunti con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalla parte ricorrente;

Visti gli atti di costituzione e le memorie difensive delle Amministrazioni resistenti;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore alla pubblica udienza del 4 luglio 2007 il Consigliere Umberto Realfonzo; e uditi gli avvocati di cui al verbale d'udienza.

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio i ricorrenti -- i quali con deliberazione n. 925 del 02/08/2005 erano stati nominati membri del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 3 comma 13 del D.lgs. 509/1992, per tre anni decorrenti dalla data dall'insediamento del 15/9/2005 -- impugnano i provvedimenti di nomina dei componenti dei Collegi Sindacali in esecuzione dell'art. 133 della la legge Regionale n. 4 del 28/04/2006 e le relative le nuove designazioni.

1. Il ricorso introduttivo è affidato alla denuncia di un unico articolato motivo di gravame con cui deducono la violazione dell'art. 133 della L.R. Lazio 28 Aprile 2006, n. 4: per i ricorrenti le rispettive amministrazioni di competenza avrebbero dovuto provvedere alla designazione di un nuovo componente del Collegio Sindacale, solo nell'ipotesi in cui il precedente non avesse i requisiti previsti dalla nuova legislazione mentre i ricorrenti erano in possesso di tutti i requisiti previsti dalla nuova norma per poter continuare il loro mandato.

Infatti la norma transitoria espressamente prevederebbe il rinnovo degli organi di controllo contabile delle aziende sanitari *"In sede di prima attuazione delle nuove norme in materia di organi di controllo contabile"* come ipotesi residuale. Pertanto, le amministrazioni non potevano e non dovevano nominare altri soggetti atteso che i ricorrenti possedevano tutti i requisiti per essere confermati.

Diversamente interpretando dovremo credere che la legge Regionale abbia introdotto una sorta di "mascherata" forma di "Spoils System", a carico di figure professionali non di indirizzo politico, ad uso e consumo della nuova amministrazione che così pretende di modificare tutti i membri dei Collegi Sindacali a prescindere dalle loro competenze.

Tale interpretazione della norma porterebbe ad avanzare questione di legittimità costituzionale dell'art. 133 L.R. Lazio n. 4/2006 per violazione dei principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), oltre che per lesione delle competenze statali di cui all'art. 117, secondo comma, lettere g) Cost. . In particolare l'art. 133, prevedendo la decadenza automatica di tutte le nomine in qualunque momento conferite prescindendo da qualsiasi valutazione tecnica circa la professionalità e le competenze delle persone precedentemente nominate e/o incaricate, contrasterebbe con i principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).

L'interpretazione delle amministrazioni resistenti violerebbe anche il principio di affidamento e il diritto all'ufficio, di cui agli artt. 2 e 51 Cost.; della libera esplicazione dell'autonomia negoziale, tutelato dagli art. 41 Cost.; e dei principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, di cui all'art. 97 Cost, giacché determinerebbe la risoluzione di rapporti instaurati in un regime di conferimento delle cariche, e per le quali dovrebbe pertanto richiedersi la valutazione negativa circa i risultati conseguiti e l'attività svolta dai soggetti di cui si determina la decadenza.

E' chiesto il risarcimento del danno non limitato agli emolumenti persi dai ricorrenti fino allo scadere del primo mandato pari a € 32.420,47 ciascuno (in

considerazione dei 9 mesi di emolumenti percepiti nel corso del primo mandato interrotto), ma anche al triennio di emolumenti persi in ragione della costituzione di un nuovo Collegio Sindacale, pari a complessivi € 43.227,00 per ciascuno; oltre al danno alla professionalità ed immagine dei ricorrenti.

Con ordinanza n. 6103 del 8.11.2006 è stata respinta l'istanza cautelare sul rilievo per cui *"la predetta disposizione non pare prima facie contrastare con i principi costituzionali in quanto nella specie si tratta di incarichi pubblici conseguiti non a seguito di procedure comparative pubbliche, ma per l'effetto di designazione del potere politico"*.

Con i motivi aggiunti notificati a seguito del deposito degli ulteriori atti di costituzione del Collegio Sindacale dell'azienda Asl RM/F, i ricorrenti estendono l'impugnativa, per i medesimi motivi e per ulteriori vizi. In particolare, dal verbale della Conferenza locale della sanità del 22/05/2006 si evincerebbe che i Comuni avrebbero condiviso l'interpretazione degli interessati. Infine i ricorrenti contestano la motivazione dell'ordinanza di rigetto della istanza cautelare in quanto, se è vero che la prima designazione era avvenuta per effetto di una designazione politica, ciò non vorrebbe dire che i Sindaci, una volta designati, debbano sottostare ad un controllo politico o che possa ammettersi una loro revoca (tale è l'odierno mancato rinnovo) per motivi di carattere squisitamente politico. La nomina di un Sindaco dovrebbe avere solo una valenza tecnica e ciò a prescindere dalla circostanza che il nominativo sia stato designato dal potere politico, in quanto i componenti del Collegio Sindacale non svolgono funzioni di indirizzo politico e devono esercitare il loro mandato anche in contrasto con la stessa classe politica che li ha inizialmente nominati senza paura alcuna di poter subire eventuali ritorsioni che portino alla revoca dell'incarico.

L'Amministrazione Regionale non si è costituita in giudizio.

L'Azienda USL Roma F ritualmente costituitasi in giudizio, con memoria per la discussione ha confutato le tesi di controparte, concludendo per il rigetto.

Con memoria per la discussione, la difesa del ricorrente ha sottolineato le tesi a sostegno delle proprie argomentazioni.

All'udienza del 4 luglio 2007, uditi i patrocinatori delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Deve in via pregiudiziale rilevarsi, quanto alla giurisdizione di questo TAR a conoscere della presente controversia che, nel caso di specie la parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti di nomina del Collegio sindacale ed altresì gli atti di "designazione" dei nuovi componenti ai sensi dell'art. 3 comma 13 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. nella parte in cui costituiscono una determinazione di "revoca" implicita dell'incarico di componente.

1.1. Al riguardo, si osserva che gli incarichi in questione non attengono al pubblico impiego e quindi non hanno la natura di determinazioni assunte dall'amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro di cui all'art. 5, comma 2, del d.lg. 20 marzo 2001 n. 165.

La lettera del 10 comma dell'art. 3 d.lg. n. 502 del 1992 evidenzia come tra le condizioni necessarie per la designazione e la conseguente nomina dei componenti del collegio dei revisori dei conti non risulti in alcun modo indicata la necessità di un rapporto di impiego attivo con l'amministrazione né di un qualsiasi vincolo di appartenenza con la struttura deputata al controllo della spesa pubblica (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 18 aprile 2007, n. 3380).

Né vale a mutare tale orientamento (ma anzi lo rafforza) il rilievo per cui l'art. 3 L. n. 145/2002 ha assimilato gli incarichi presso i collegi dei revisori di enti pubblici in rappresentanza dell'amministrazione ministeriale, a "posti di funzione" presso il Ministero vigilante competente alla designazione, in quanto l'art. 8 della L. n. 3/2003, ha previsto che la stipula del contratto individuale di lavoro avvenga con il Ministero di appartenenza e non già presso l'ente vigilato: il che conferma che con l'ASL non viene a configurarsi alcun rapporto di impiego.

Pertanto, deve escludersi che la controversia possa farsi rientrare nella giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 63 del citato d.lg. n. 165/2001 (già art. 68 del d.lg. 1, del d.lg. n. 29 del 1993, prima sostituito dall'art. 29 del d.lg. n. 80 del 1998 ed ancora modificato dall'art. 18 del d.lg. n. 387 del 1998).

1.2. Sempre sotto il profilo della giurisdizione, si osserva che la presente fattispecie non può essere ricondotta a rapporti di diritto comune. E ciò in considerazione del fatto che, la disciplina delle Asl al di là delle (oggi ricorrenti) denominazioni pseudo o para aziendalistiche, resta pur sempre collocata nell'area degli enti pubblici dipendenti dalle regioni, le quali esercitano poteri di controllo, di vigilanza e d'indirizzo delle attività degli organi; nominano il loro organo di vertice e, soprattutto assicurano il finanziamento dei loro bilanci

Il Collegio sindacale delle ASL infatti costituisce un peculiare paradigma procedurale di tipo pubblicistico come è dimostrato dal fatto che:

-- il procedimento di nomina non avviene con le ordinarie modalità di cui all'art. 2397 c.c;

– l'art. 3 ter del ricordato d.lgs.30/12/1992 n. 502 (introdotto con l'art. 3, d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229), al primo comma specifica le funzioni proprie del Collegio peculiari delle ASL, analogamente ma non identicamente alla disciplina privatistica;

– al quarto comma il medesimo art. 3 ter si riattribuisce al nuovo collegio sindacale delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere tutti i precedenti riferimenti al collegio dei revisori contenuti nella normativa vigente, a dimostrazione della particolarità delle funzioni dell'organo.

Il che porta a dover del tutto negare che gli atti impugnati costituiscano mere espressioni dell'autonomia privata dell'ASL di affidamento di incarichi professionali.

1.3. Deve ancora escludersi che i provvedimenti in parola possano essere configurati come atti politici, come tali non impugnabili (o come dicono gli anglosassoni "*not justiceable*") in quanto non sono certamente la traduzione, sul piano delle istituzioni, delle supreme volontà politiche.

Nella medesima scia, essendo escluso che ai membri del Collegio Sindacale possano essere affidati obiettivi strategici, deve anche escludersi che ci si trovi di fronte ad atti di "alta amministrazione" (quali i provvedimenti di nomina degli alti funzionari militari, diplomatici, prefettizi, di polizia, ecc.) per i quali vi è un onere di motivazione c.d. "attenuato".

Se nella dottrina amministrativa tradizionale gli atti di designazione erano inquadrati talvolta tra gli atti di propulsione procedimentale, altre volte erano avvicinati agli atti di giudizio, ed altre ancora erano ricondotti in ragione della natura vincolante o facoltativa delle stesse, alla categoria dei pareri, deve pure escludersi che ci si trovi di fronte ad un semplice atto endoprocedimentale non

impugnabile, in quanto la designazione costituisce un sub-procedimento che, avendo un effetto diretto nella sfera soggettiva del designato, assume una sua autonoma rilevanza.

La disciplina specifica del procedimento (che parte dalla designazione e si conclude con il provvedimento di nomina del direttore generale) porta anche a dover escludere che la fattispecie possa essere ricondotta alla categoria degli incarichi professionali di servizi, per le quali dovrebbero valere le regole generali in materia di appalti di servizi di cui all'art. 124 (se sotto soglia) o di cui all'art. 54 e segg. (se sopra soglia), del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Inoltre qui non vi è alcuna convenzione professionale di incarico né tra designante e designato e né tra nominato ed ASL.

1.5. Tuttavia essi hanno una natura del tutto peculiare, in quanto se pure restano connotati da una notevole ampiezza del potere decisionale, non devono e non possono però essere del tutto svincolati dalla sfera della discrezionalità afferente al legittimo esercizio dei pubblici poteri.

Pertanto non pare esservi alcun dubbio che la presente fattispecie attenga propriamente alla giurisdizione di questo Giudice in quanto afferisce all'alveo proprio dell'esercizio di pubblici poteri a fronte dei quali non si ravvisano che posizioni di interesse legittimo.

2. Il Collegio, in linea pregiudiziale, ritiene poi di dover affrontare unitariamente in quanto logicamente e funzionalmente connesse, le questioni concernenti l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 e dell'art. 97 della Costituzione, rispettivamente:

- sollevata dalla parte ricorrente, relativamente al quinto comma dall'articolo 133 della L.R. n. 4 del 28 aprile 2006 nella parte in cui prevede la decadenza automatica dei vecchi incarichi;

-- e d'ufficio, del medesimo quinto comma dall'articolo 133 nella parte in cui consente di effettuare nuove designazioni senza alcun vincolo procedimentale e, di conseguenza dell'art. 10 (comma sostituito dall'articolo 133 della L.R. n. 4 del 28 aprile 2006) della Legge Regionale Lazio 16 maggio 1994 n. 18, nella parte in cui non disciplina il procedimento di nomina del collegio sindacale e le relative guarentigie.

2.1. Quanto al primo punto, il quinto comma dell'art. 133 della cit. L.R. n. 4/2006 prevede che:

“ In sede di prima attuazione delle nuove norme in materia di organi di controllo contabile delle aziende sanitarie ed ospedaliere introdotte dai commi 1 e 3, gli organi stessi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono rinnovati entro quarantacinque giorni dalla medesima data. A tal fine, i soggetti tenuti alla designazione dei membri del collegio sindacale delle aziende sanitarie ed ospedaliere provvedono alla conferma dei componenti in carica, ovvero ad effettuare nuove designazioni entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trascorso inutilmente il quale si intendono confermati i componenti in carica. In caso, comunque, di mancato rinnovo entro il suddetto termine di quarantacinque giorni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 9, della Lr. 18/1994 come modificato dal presente articolo.”

L'eccezione appare rilevante e non manifestamente infondata negli esclusivi sensi che seguono.

2.1.1 In base agli ordinari canoni dell'ermeneutica, la presenza del verbo al modo indicativo ("*...sono rinnovati...*"), ed il riferimento alla possibilità di confermare o meno i precedenti componenti (*... provvedono alla conferma dei componenti in carica, ovvero ad effettuare nuove designazioni...*) porta a dover affermare che ci si trova di fronte ad una norma transitoria di prima attuazione che, nella realtà delle cose è diretto ad attuare una sorta di "spoils system" mascherato dall'automatico decadimento dei precedenti Collegi dei Revisori.

Le Amministrazioni precedenti quindi esattamente hanno ritenuto che la disposizione integri un'ipotesi di decadenza automatica dalla carica sia pure collegata con l'entrata in vigore della nuova normativa e, di conseguenza, che fosse possibile *ex novo* far luogo alla designazione di nuovi componenti.

Come sottolineato in fase cautelare in cause consimili, in un sistema nel quale la designazione è avvenuta non in base a trasparenti procedure comparative ma sulla base di una totalmente immotivata cooptazione dell'organo politico dei prescelti, non potrebbe non essere riconosciuto al nuovo vertice politico un corrispondente potere di sancire *ex lege* una arbitraria decadenza automatica delle precedenti nomine, altrettanto arbitrarie, del suo predecessore. Dovrebbe cioè ammettersi che, nel caso di mutamento dei vertici politici, la decadenza delle cariche del precedente designante, debba esser ritenuta – in via di principio – comunque sempre discrezionalmente ammissibile, sia pure previo l'indennizzo di cui all'art. 21-quinquies della L. 7 agosto 1990 n. 241 (inserito dall'articolo 14, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15).

Ma proprio nell'illegittimità dell'automatismo della decadenza *ex-lege* dei vecchi organi che radica la rilevanza pregiudiziale della questione.

2.1.2. Quanto invece alla sua non manifesta infondatezza si osserva che il precetto appare però in radicale ed insanabile contrasto con gli insegnamenti della Corte Costituzionale concernenti il confine tra politica e amministrazione di cui alle sentenze 23 marzo 2007 n. 103 e 104.

Applicando infatti al caso di specie i principi delle ricordate pronunce, si rileva come anche qui, la norma prevede per gli incarichi di componente dei precedenti Revisori dei Conti un generale meccanismo, *una tantum*, di cessazione automatica, "ex lege" e generalizzata, che appare in immediato contrasto con l'art. 97 della Costituzione, in quanto la revoca delle funzioni in precedenza conferite può essere conseguenza soltanto dei casi di accertata responsabilità, all'esito di un momento procedimentale di confronto dialettico tra le parti, nell'ambito del quale, da un lato, l'amministrazione esterni le ragioni per cui ritiene di non consentire la prosecuzione sino alla scadenza prevista e, dall'altro, sia assicurata all'interessato la possibilità di far valere il diritto di difesa, nel rispetto dei principi del giusto procedimento.

Né, anche nel caso in esame, può ritenersi che detta norma possa essere giustificata dalla sola considerazione che si tratta di un norma transitoria, volta a consentire la prima attuazione della riforma recata dalla medesima legge regionale. Infatti vi era comunque possibilità di assicurare il passaggio tra il nuovo ed il vecchio sistema, con la proroga dell'efficacia dei vecchi organi fino alla scadenza, ovvero con la conferma dei nominativi a termine nei nuovi Collegi, ecc.

La norma censurata non pare perciò assolvere ad alcuna funzione di disciplina transitoria volta a consentire l'attuazione di un innovativo sistema dei controlli

delle ASL e ad agevolare un graduale ed armonico passaggio da uno ad altro ordinamento.

Ed in ciò sta la non manifesta infondatezza della questione.

2.2. Ma il precedente profilo non esaurisce il problema, in quanto il Collegio, in linea pregiudiziale, ritiene di dover sollevare d'ufficio perché appare rilevante, ai fini del decidere sulla questione principale, e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 97 Cost., del combinato disposto del medesimo quinto comma dall'articolo 133 e dell'art. 10 (comma sostituito dall'articolo 133 della L.R. n. 4 del 28 aprile 2006) della Legge Regionale Lazio 16 maggio 1994 n. 18, nella parte in cui omettono di disciplinare specificamente le modalità procedurali per le designazioni dei nuovi membri del collegio sindacale.

2.2.1. La rilevanza della questione deve essere ancorata al rilievo per cui le predette disposizioni disciplinano in maniera del tutto sommaria la modalità di designazione dei membri del Collegio sindacale, ma non specifica alcunché relativamente alle guarentigie di status dei suoi componenti.

Il Collegio, a tale proposito, non può però ignorare che tali designazioni avvengono al di fuori di una qualsiasi trasparente procedura comparativa e, di fatto, subiscono i gravissimi condizionamenti derivanti dalle logiche di appartenenza partitica e clientelare (come dimostra la pleora di designazioni fatte *in articulo mortis* dai governi uscenti, nel bel mezzo delle campagne elettorali).

Né si può tacere il fatto che, in un'epoca di forti contrapposizioni tra schieramenti, l'espletamento di tali incarichi è talvolta addirittura utilizzato per porre in essere attività di carattere ostruzionistico ed emulativo in danno delle

gestioni dell'azienda percepite come facenti capo all'avversario politico. E questo in totale spregio al fatto che i compiti dei collegi sindacali hanno natura assolutamente tecnica.

Gli articoli in questione, per le loro lacune, non assicurano oggettivamente il rispetto dei valori di indipendenza ed imparzialità effettiva di tali organi.

Il rapporto che lega l'amministrazione designante, il soggetto designato, e l'Asl presso cui esercita le funzioni di componente del Collegio Sindacale, non concerne infatti un caso di "rappresentanza politica" in senso stretto, nei quali la scelta è effettuata *intuitus personae*, sulla base di valutazioni di coerenza con l'indirizzo di politica statale o regionale, perché i designati non fanno parte né di organi rappresentativi o elettivi del designante; e neppure hanno il compito di veicolare indirizzi politici in enti di secondo grado a carattere rappresentativo.

Neppure siamo in presenza di un caso di "delegazione di funzioni amministrative" in quanto qui l'incarico non concerne il trasferimento di attività proprie dell'ente delegante (ma al contrario si espleta soprattutto nell'interesse immediato e diretto dell'azienda controllata).

Il fenomeno appare quindi riconducibile a quella vasta area (e non del tutto delineabile in termini sistematici) della c.d. "rappresentanza istituzionale" con cui si cerca di assicurare -- attraverso la partecipazione diretta di proprio rappresentante, o funzionario, o di soggetti professionali all'uopo designati -- la coerenza complessiva del sistema amministrativo ed il rispetto delle norme, dei vincoli di spesa e delle politiche generali di settore.

Ed in questo sta la rilevanza della questione.

2.2.2. Quanto alla sua non manifesta infondatezza si osserva come le carenze della disciplina del collegio sindacale delle Asl appare in ineluttabile contrasto

con i principi di cui all'art. 97 della Costituzione alla luce dei principi generali di cui alle sentenze 23 marzo 2007 n. 104 ed anche 103 perché, nel silenzio della norma non può non riconoscersi che qui ricorra un potere di carattere assolutamente discrezionale sia relativamente alle modalità di individuazione dei destinatari delle nuove designazioni e sia all'*an* dell'eventuale "revoca".

In tale prospettiva, gli insegnamenti della Corte Costituzionale concernenti il confine tra politica e amministrazione appaiono perfettamente calzanti (e forse addirittura più calzanti) alla fattispecie in esame.

La norma, nella parte in cui non si preoccupa di specificare le garanzie delle modalità di designazione dei componenti e le guarentigie per il relativo esercizio, confligge naturalmente con i principi di uno stato di diritto.

Infatti anche la *"maggioranza è vincolata ad agire senza distinzione di parti politiche al fine del perseguimento delle finalità politiche obiettivate dall'ordinamento"* (cfr. punto 2.8 sentenza n. 104 e le altre pronunce in quella colà citate).

A cagione di un manifesto e sostanziale deficit normativo, la disciplina in esame appare in contrasto con il principio di imparzialità in quanto la designazione degli interessati non è assistita da nessuna forma di procedimento volta ad assicurare la trasparenza delle scelte.

In tale direzione la proiezione dei ricordati principi costituzionali impone, sotto il profilo della garanzia di imparzialità, che la scelta degli interessati avvenga rispettivamente:

-- al di fuori di ogni logica politico-sindacale, in quanto il designato è chiamato ad esercitare importanti funzioni pubbliche di controllo e rappresenta

l'istituzione pubblica (e non il partito che esprime il vertice politico che fa luogo alla decisione);

-- in base a procedure che assicurino un'adeguata pubblicità del procedimento e che consenta potenzialmente a tutti gli interessati di conseguire l'incarico,

-- con decisioni che siano comunque concretamente agganciate a valutazioni, sia pure ampiamente discrezionali, di elementi esponenziali della maggiore professionalità dei prescelti.

In conseguenza, a chi è stato scelto sulla base di una trasparente procedura comparativa deve essere quindi anche garantita espressamente la stabilità dell'incarico per tutto il periodo previsto, non ricorrendo alcuna necessità di assicurare la coesione politica tra organi designanti e collegi sindacali.

2.2.3. Invece nel caso di specie, a cagione di un cono d'ombra, le norme in esame affidano ai comportamenti volontari dei singoli organi, il rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento. In definitiva dunque le disposizioni in esame appaiono del tutto deficitarie nella parte in cui:

a. sono carenti di ogni indicazione circa la necessità di una procedura di selezione *"tecnica e neutrale dei più capaci"* che consenta cioè la designazione *"indipendentemente da ogni considerazione per gli orientamenti politici dei vari concorrenti"* (punto 2.8 del diritto della sentenza n. 104). Né è per contro rilevante il fatto che qui i designati siano scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili presso il Ministero della giustizia", ovvero siano individuati nel ruolo dei funzionari del Ministero dell'economia con almeno tre anni di funzioni di revisore dei conti o di componente dei collegi sindacali. Il possesso di determinate professionalità di base appare condizione necessaria per un normale esercizio della funzione ma non è sufficiente al fine di garantire la

trasparenza della designazione, in difetto della previsione di un regime di adeguata pubblicità delle relative procedure di designazione e di specifici e significativi criteri di preferenza;

b. non recano alcuna specifica disposizione *ad hoc* che inibiscano una revoca *ad libitum*, in base alle regole generali per “*sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario*” (per usare le parole della regola generale del citato art. 21-octies). Una, sia pure latente, possibilità di revoca però appare contrastare con il dettato costituzionale nella parte in cui non garantisce il “*principio di continuità dell’azione amministrativa*” di controllo (arg. ex il punto 9.2 del considerato in diritto della sentenza n. 103 citata) che, in relazione alle elementari esigenze di conoscenza della realtà dell’ente e delle problematiche specifiche del territorio, appare direttamente invocabile anche a proposito dei componenti del collegio sindacale delle ASL.

La necessità di assicurare una più attuale linea di demarcazione e separazione tra politica ed amministrazione appare sicuramente sussistente anche relativamente a coloro che sono designati in funzioni di carattere amministrativo quale è quella di controllo, in rappresentanza istituzionale di altri enti ed organi.

Le procedure selettive per il conferimento e la revoca dell’incarico di componente del collegio sindacale di un A.S.L. devono conformarsi ai principi di buon andamento ed imparzialità della P.A. di cui all’art. 97 Cost. in quanto i richiamati incarichi non configurano alcun rapporto fondato sull’*intuitus personae* tra l’organo politico che conferisce un incarico ed il soggetto che lo riceve.

In definitiva, in base alle considerazioni che precedono, appaiono sussistere sufficienti motivi per sollevare la questione di legittimità costituzionale delle norme in esame per contrasto con l'art. 97 della Costituzione.

4. Si dispone, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per la pronuncia sulla legittimità costituzionale della predetta norma.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione terza-quater:

1. dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del quinto comma dall'articolo 133 della L.R. Lazio n. 4 del 28 aprile 2006) nella parte in cui prevede la decadenza automatica dei vecchi incarichi;
2. dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo quinto comma dall'articolo 133 nella parte in cui consente di effettuare nuove designazioni senza alcun vincolo procedimentale e dell'art. 10 (comma sostituito dall'articolo 133 della L.R. Lazio n. 4 del 28 aprile 2006) della Legge Regionale Lazio 16 maggio 1994 n. 18, nella parte in cui non disciplina il procedimento di nomina del collegio sindacale e le relative garanzie.
3. In conseguenza, sospende il presente giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
4. Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente della Giunta Regionale del Lazio e sia comunicata al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio.

**Così deciso dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio– Sez.III[^]-quater,
in Roma, nella Camera di Consiglio del 4 luglio 2007 .**

Il presidente

MARIO DI GIUSEPPE

Il consigliere - est.

UMBERTO REALFONZO

ORDINANZA 12 dicembre 2007 n. 179.

Emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Colatei Giancarlo c/ Ministero della Salute ed altri.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO, Sez. III[^]-quater

composto da

dr. Mario Di Giuseppe	Presidente
dr. Carlo Taglienti	Consigliere
dr. Umberto Realfonzo	Consigliere-rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 7032/2006 R.G. proposto da **GIANCARLO COLATEI**,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Aristide Police e Filippo Degni, ed
elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, piazza Adriana n.
20;

contro

- il **Ministero della Salute**, in persona del **Ministro p. t.**, costituitosi in
giudizio a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato,
- l'**Azienda USL RM/C**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non
costituitasi in giudizio;
- la **REGIONE LAZIO**, in persona del **Presidente pro tempore**, non costituitasi
in giudizio;

e nei confronti

- **Luigi Capocaccia**, non costituitosi formalmente in giudizio;

per l'annullamento

-- della nota del Ministero della Salute prot. n. Gab./5194-P/18dn/1-5 del 26 maggio 2006 di revoca della designazione quale membro del collegio sindacale della Azienda USL RM C;

-- del provvedimento dell'ASL di nomina del nuovo componente del Collegio sindacale da parte del Ministero, Luigi Capocchetta, nella parte in cui recepisce l'indicazione del nuovo componente; di ogni altro atto successivo o comunque connesso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dal ricorrente;

Visti gli atti di costituzione e le memorie difensive delle Amministrazioni resistenti;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore alla Pubblica Udienza del 4 luglio 2007 il Consigliere Umberto Realfonzo; e uditi l'avv. Police e l'avv. Degni per la parte ricorrente, l'avv. dello Stato Cimino, l'avvocato Bentivoglio per l'ASL resistente.

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente -- nominato componente del Collegio Sindacale dell'ASL RM/C ai sensi dell'art. 3 comma 13 del D.lgs. 509/1992 per tre anni, a decorrere dal 5/5/2005 -- impugna i provvedimenti di revoca dell'incarico e di nomina del nuovo designato dal Ministero, nel Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 133 della legge Regionale n. 4 del 28/04/2006.

Il ricorso è affidato alla denuncia di due motivi di gravame:

1. Con il primo motivo si denuncia l'illegittimità costituzionale dell'art. 133, co. 5, della l.r. Lazio del 28 aprile 2006, n. 4, nella parte in cui estende anche ai componenti dei Collegi sindacali l'automatica decadenza dall'incarico (c.d. "spoils system") per la violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione. La legge in sostanza sarebbe analoga alla disposizione di cui all'art. 6, co. 11, della L. 15 luglio 2002, n. 145, per i dirigenti amministrativi, la cui nomina è di regola rimessa a scelte di opportunità degli organi politici, che possono essere revocati prima della scadenza prevista (*ex lege* o nell'atto di nomina) e che avrebbe la ratio di evitare che, i dirigenti nominati in virtù di provvedimenti provenienti da organi politici e ad essi legati da un rapporto di fiducia (il c.d. *intuitus personae*), possano incidere negativamente sull'azione del Governo successivamente nominato.

In tale scia, le modifiche introdotte nella l.r. n. 18/94 da parte della l.r. Lazio n. 4/06, ad. es all'art. 8, co. 6, sancisce che il direttore generale delle USL "cessa dall'incarico, con conseguente risoluzione del contratto, a seguito del rinnovo del Consiglio regionale secondo quanto disposto dall'articolo 55, comma 4, dello Statuto", sarebbero irragionevoli e contrastanti con i canoni di imparzialità e buon andamento sanciti dagli articoli 3 e 97 della Costituzione.

Illegittimamente la l.r. n. 4 del 2006 estende la ratio dello spoils system agli "organi di controllo contabile delle aziende sanitarie ed ospedaliere", imponendo che "gli organi stessi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono rinnovati entro quarantacinque giorni dalla medesima data".

Il relativo svolgimento non richiede infatti la sussistenza di un rapporto fiduciario fondato sull'*intuitus personae*. Ciò escluderebbe la facoltà

dell'Amministrazione di esercitare legittimamente il potere di revoca nei loro confronti.

La funzione devoluta ai membri del Collegio sindacale sarebbe del tutto estranea dall'amministrazione attiva delle Aziende essendo il Collegio Sindacale preposto, in modo autonomo ed imparziale, alla "verifica [del]la regolarità amministrativa e contabile dell'azienda", in esercizio di un potere di vigilanza e controllo sulla funzione gestionale non solo (e non tanto) a favore della società, quanto piuttosto nei confronti della società (e, quindi, a tutela della collettività), e comporterebbe alcuna intromissione nella gestione sociale, e non attività di gestione riservate dall'art. 2380-bis, c.c. agli amministratori.

Se nessun rapporto di fiducia o di collaborazione può ipotizzarsi tra organi politici e membri del collegio sindacale ed il corretto funzionamento dell'organo collegiale presuppone l'assenza di coordinamento con la dirigenza dell'azienda o con gli organi di nomina politica, allora il meccanismo dello spoils system non potrebbe trovare legittima applicazione nei confronti dei componenti del Collegio sindacale e non può operarsi alcuna deroga rispetto al normale regime di conferimento dei relativi incarichi di durata triennale.

Con tutto quel che ne segue sotto il profilo della legittimità costituzionale dell'art. 133, co. 5, della L.r. n. 4 del 2006.

La Regione avrebbe interpretato in modo artificioso ed erroneo il sistema di revoca dell'incarico, estendendolo irragionevolmente a danno del ricorrente.

Il desiderio di "voltare pagina" che induce ogni (nuovo) organo politico a circondarsi di professionisti con i quali si ritiene di poter creare un positivo clima di collaborazione e fiducia non potrebbe incidere sulla legittima posizione

di chi, come il ricorrente, esercita funzioni che nulla hanno a che vedere con quelle di gestione amministrativa tipiche dei dirigenti,

Del resto nemmeno all'interno della L. n. 145 del 2002 si fa riferimento agli incarichi di controllo come del resto affermato dalla Sezione (ord. Sez. III-quater, n. 4492/06 del 27 luglio 2006).

Di qui l'evidente contrasto con l'art. 3 Cost., non solo sotto il profilo dell'irragionevolezza, ma pure sotto quello della disparità di trattamento cui vanno incontro le diverse categorie di componenti di Collegi sindacali.

La corrispondenza biunivoca tra *intuitus personae* e decadenza automatica, dunque, affermata dalla Corte costituzionale in modo chiaro ed univoco, è tale da escludere decisamente che i componenti dei Collegi sindacali possano essere assoggettati al descritto regime eccezionale di decadenza dall'incarico.

Se le figure dirigenziali prive di un (diretto) rapporto fiduciario (i. e. direttori sanitari e amministrativi) non possono essere interessate dall'applicazione dello spoils system, a maggior ragione tale meccanismo non potrebbe essere esteso ai componenti dei Collegi sindacali, i quali non possono essere legati agli organi politici da alcun legame (per le ragioni esposte in precedenza), e sono anche estranei da ogni funzione di amministrazione collegata all'attuazione del programma di governo tutelato dall'art. 97 Cost. in violazione del principio di buon andamento.

2. Con il secondo motivo si lamenta il mancato rispetto dei principi posti dalla legge sull'attività amministrativa in materia di revoca così come sanciti dalla giurisprudenza (cfr. Sez. II-ter, 8 aprile 2003, n. 3276).

Nel caso, oltre al palese difetto di motivazione, emergerebbe chiaramente che: non vi sarebbe stata alcuna istruttoria; non sarebbe stato fatto luogo alla

comunicazione di avvio del procedimento al ricorrente (che avrebbe avuto notizia della revoca in maniera del tutto casuale); ed in conseguenza vi sarebbe stata la violazione delle regole sul contraddittorio nel procedimento.

Il Ministero della Salute, l'Amministrazione Regionale e l'Azienda USL Roma C si sono ritualmente costituiti in giudizio e con memoria per la discussione hanno confutato le tesi di controparte concludendo per il rigetto.

Con memoria per la discussione, la difesa del ricorrente ha sottolineato le tesi a sostegno delle proprie argomentazioni.

Con ordinanza n. 4492/2006 della Terza Sezione di questo TAR l'istanza cautelare veniva accolta, ma veniva riformata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 284 del 16.1.2007.

All'udienza del 4 luglio 2007, uditi i patrocinatori delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Deve in via pregiudiziale rilevarsi, quanto alla giurisdizione di questo TAR a conoscere della presente controversia che, nel caso di specie la parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti di nomina del Collegio sindacale ed altresì la nomina del nuovo designato dal Ministero, nella parte in cui costituiscono una determinazione di "revoca" implicita dell'incarico di componente.

1.1. Al riguardo, si osserva che gli incarichi in questione non attengono al pubblico impiego e quindi non hanno la natura di determinazioni assunte dall'amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro di cui all'art. 5, comma 2, del d.lg. 20 marzo 2001 n. 165.

La lettera del 10 comma dell'art. 3 d.lg. n. 502 del 1992 evidenzia come tra le condizioni necessarie per la designazione e la conseguente nomina dei componenti del collegio dei revisori dei conti non risulti in alcun modo indicata la necessità di un rapporto di impiego attivo con l'amministrazione né di un qualsiasi vincolo di appartenenza con la struttura deputata al controllo della spesa pubblica (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 18 aprile 2007, n. 3380).

Né vale a mutare tale orientamento (ma anzi lo rafforza) il rilievo per cui l'art. 3 L. n. 145/2002 ha assimilato gli incarichi presso i collegi dei revisori di enti pubblici in rappresentanza dell'amministrazione ministeriale, a "posti di funzione" presso il Ministero vigilante competente alla designazione, in quanto l'art. 8 della L. n. 3/2003, ha previsto che la stipula del contratto individuale di lavoro avvenga con il Ministero di appartenenza e non già presso l'ente vigilato: il che conferma che con l'ASL non viene a configurarsi alcun rapporto di impiego.

Pertanto, deve escludersi che la controversia possa farsi rientrare nella giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 63 del citato d.lg. n. 165/2001 (già art. 68 del d.lg. 1, del d.lg. n. 29 del 1993, prima sostituito dall'art. 29 del d.lg. n. 80 del 1998 ed ancora modificato dall'art. 18 del d.lg. n. 387 del 1998).

1.2. Sempre sotto il profilo della giurisdizione, si osserva che la presente fattispecie non può essere ricondotta a rapporti di diritto comune. E ciò in considerazione del fatto che, la disciplina delle Asl al di là delle (oggi ricorrenti) denominazioni pseudo o para aziendali, resta pur sempre collocata nell'area degli enti pubblici dipendenti dalle regioni, le quali esercitano poteri di controllo, di vigilanza e d'indirizzo delle attività degli

organi; nominano il loro organo di vertice e, soprattutto assicurano il finanziamento dei loro bilanci .

Il Collegio sindacale delle ASL infatti costituisce un peculiare paradigma procedurale di tipo pubblicistico come è dimostrato dal fatto che:

-- il procedimento di nomina non avviene con le ordinarie modalità di cui all'art. 2397 c.c;

-- l'art. 3 ter del ricordato d.lgs.30/12/1992 n. 502 (introdotto con l'art. 3, d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229), al primo comma specifica le funzioni proprie del Collegio peculiari delle ASL, analogamente ma non identicamente alla disciplina privatistica;

-- al quarto comma il medesimo art. 3 ter si riattribuisce al nuovo collegio sindacale delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere tutti i precedenti riferimenti al collegio dei revisori contenuti nella normativa vigente, a dimostrazione della particolarità delle funzioni dell'organo.

Il che porta a dover del tutto negare che gli atti impugnati costituiscano mere espressioni dell'autonomia privata dell'ASL di affidamento di incarichi professionali.

I.3. Deve ancora escludersi che i provvedimenti in parola possano essere configurati come atti politici, come tali non impugnabili (o come dicono gli anglosassoni "*not justiceable*") in quanto non sono certamente la traduzione, sul piano delle istituzioni, delle supreme volontà politiche.

Nella medesima scia, essendo escluso che ai membri del Collegio Sindacale possano essere affidati obiettivi strategici, deve anche escludersi che ci si trovi di fronte ad atti di "alta amministrazione" (quali i provvedimenti di nomina

degli alti funzionari militari, diplomatici, prefettizi, di polizia, ecc.) per i quali vi è un onere di motivazione c.d. "attenuato".

Se nella dottrina amministrativa tradizionale gli atti di designazione erano inquadrati talvolta tra gli atti di propulsione procedimentale, altre volte erano avvicinati agli atti di giudizio, ed altre ancora erano ricondotti in ragione della natura vincolante o facoltativa delle stesse, alla categoria dei pareri, deve pure escludersi che ci si trovi di fronte ad un semplice atto endoprocedimentale non impugnabile, in quanto la designazione costituisce un sub-procedimento che, avendo un effetto diretto nella sfera soggettiva del designato, assume una sua autonoma rilevanza.

La disciplina specifica del procedimento (che parte dalla designazione e si conclude con il provvedimento di nomina del direttore generale) porta anche a dover escludere che la fattispecie possa essere ricondotta alla categoria degli incarichi professionali di servizi, per le quali dovrebbero valere le regole generali in materia di appalti di servizi di cui all'art. 124 (se sotto soglia) o di cui all'art. 54 e segg. (se sopra soglia), del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Inoltre qui non vi è alcuna convenzione professionale di incarico né tra designante e designato e né tra nominato ed ASL.

1.5. Tuttavia essi hanno una natura del tutto peculiare, in quanto se pure restano connotati da una notevole ampiezza del potere decisionale, non devono e non possono però essere del tutto svincolati dalla sfera della discrezionalità afferente al legittimo esercizio dei pubblici poteri.

Pertanto non pare esservi alcun dubbio che la presente fattispecie attenga propriamente alla giurisdizione di questo Giudice in quanto afferisce all'alveo

proprio dell'esercizio di pubblici poteri a fronte dei quali non si ravvisano che posizioni di interesse legittimo.

2. Il Collegio, in linea pregiudiziale, ritiene poi di dover affrontare unitariamente, in quanto logicamente e funzionalmente connesse, le questioni concernenti l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 e dell'art. 97 della Costituzione, rispettivamente:

- sollevata dalla parte ricorrente, relativa al quinto comma dall'articolo 133 della L.R. n. 4 del 28 aprile 2006) nella parte in cui prevede la decadenza automatica dei vecchi incarichi;

-- e d'ufficio, del medesimo quinto comma dall'articolo 133 nella parte in cui consente di effettuare nuove designazioni senza alcun vincolo procedimentale e, di conseguenza dell'art. 10 (comma sostituito dall'articolo 133 della L.R. n. 4 del 28 aprile 2006) della Legge Regionale Lazio 16 maggio 1994 n. 18, nella parte in cui non disciplina il procedimento di nomina del collegio sindacale e le relative guarentigie.

2.1. Quanto al primo punto, il quinto comma dell'art. 133 della cit. L.R. n. 4/2006 prevede che:

“ In sede di prima attuazione delle nuove norme in materia di organi di controllo contabile delle aziende sanitarie ed ospedaliere introdotte dai commi 1 e 3, gli organi stessi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono rinnovati entro quarantacinque giorni dalla medesima data. A tal fine, i soggetti tenuti alla designazione dei membri del collegio sindacale delle aziende sanitarie ed ospedaliere provvedono alla conferma dei componenti in carica, ovvero ad effettuare nuove designazioni entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trascorso inutilmente il

quale si intendono confermati i componenti in carica. In caso, comunque, di mancato rinnovo entro il suddetto termine di quarantacinque giorni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 9, della l.r. 18/1994 come modificato dal presente articolo."

L'eccezione appare rilevante e non manifestamente infondata negli esclusivi sensi che seguono.

2.1.1 In base agli ordinari canoni dell'ermeneutica, la presenza del verbo al modo indicativo ("*...sono rinnovati...*"), ed il riferimento alla possibilità di confermare o meno i precedenti componenti (*... provvedono alla conferma dei componenti in carica, ovvero ad effettuare nuove designazioni...*) porta a dover affermare che ci si trova di fronte ad una norma transitoria di prima attuazione che, nella realtà delle cose è diretta ad attuare una sorta di "spoils system" mascherato dall'automatico decadimento dei precedenti Collegi dei Revisori.

Le Amministrazioni precedenti quindi esattamente hanno ritenuto che la disposizione integri un'ipotesi di decadenza automatica dalla carica sia pure collegata con l'entrata in vigore della nuova normativa e, di conseguenza, che fosse possibile *ex novo* far luogo alla designazione di nuovi componenti.

Come sottolineato in fase cautelare in cause consimili, in un sistema nel quale la designazione è avvenuta non in base a trasparenti procedure comparative ma sulla base di una totalmente immotivata cooptazione dell'organo politico dei prescelti, non potrebbe non essere riconosciuto al nuovo vertice politico un corrispondente potere di sancire *ex lege* una arbitraria decadenza automatica delle precedenti nomine, altrettanto arbitrarie, del suo predecessore. Dovrebbe cioè ammettersi che, nel caso di mutamento dei vertici politici, la decadenza delle cariche del precedente designante, debba esser ritenuta – in via di

principio -- comunque sempre discrezionalmente ammissibile, sia pure previo l'indennizzo di cui all'art. 21-quinquies della L. 7 agosto 1990 n. 241 (inserito dall'articolo 14, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15).

Ma proprio nell'illegittimità dell'automatismo della decadenza ex-lege dei vecchi organi che radica la rilevanza pregiudiziale della questione.

2.1.2. Quanto invece alla sua non manifesta infondatezza si osserva che il precetto appare però in radicale ed insanabile contrasto con gli insegnamenti della Corte Costituzionale concernenti il confine tra politica e amministrazione di cui alle sentenze 23 marzo 2007 n. 103 e 104.

Applicando infatti al caso di specie i principi delle ricordate pronunce, si rileva come anche qui, la norma prevede per gli incarichi di componente dei precedenti Revisori dei Conti un generale meccanismo, *una tantum*, di cessazione automatica, "ex lege" e generalizzata, che appare in immediato contrasto con l'art. 97 della Costituzione, in quanto la revoca delle funzioni in precedenza conferite può essere conseguenza soltanto dei casi di accertata responsabilità, all'esito di un momento procedimentale di confronto dialettico tra le parti, nell'ambito del quale, da un lato, l'amministrazione esterni le ragioni per cui ritiene di non consentire la prosecuzione sino alla scadenza prevista e, dall'altro, sia assicurata all'interessato la possibilità di far valere il diritto di difesa, nel rispetto dei principi del giusto procedimento.

Né, anche nel caso in esame, può ritenersi che detta norma possa essere giustificata dalla sola considerazione che si tratta di un norma transitoria, volta a consentire la prima attuazione della riforma recata dalla medesima legge regionale. Infatti vi era comunque possibilità di assicurare il passaggio tra il nuovo ed il vecchio sistema, con la proroga dell'efficacia dei vecchi organi fino

alla scadenza, ovvero con la conferma dei nominativi a termine nei nuovi Collegi, ecc.

La norma censurata non pare perciò assolvere ad alcuna funzione di disciplina transitoria volta a consentire l'attuazione di un innovativo sistema dei controlli delle ASL⁹ ad agevolare un graduale ed armonico passaggio da uno ad altro ordinamento.

Ed in ciò sta la non manifesta infondatezza della questione.

2.2. Ma il precedente profilo non esaurisce il problema, in quanto il Collegio, in linea pregiudiziale, ritiene di dover sollevare d'ufficio perché appare rilevante, ai fini del decidere sulla questione principale, e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 97 Cost., del combinato disposto del medesimo quinto comma dall'articolo 133 e dell'art. 10 (comma sostituito dall'articolo 133 della L.R. n. 4 del 28 aprile 2006) della Legge Regionale Lazio 16 maggio 1994 n. 18, nella parte in cui omettono di disciplinare specificamente le modalità procedurali per le designazioni dei nuovi membri del collegio sindacale.

2.2.1. La rilevanza della questione deve essere ancorata al rilievo per cui le predette disposizioni disciplinano in maniera del tutto sommaria la modalità di designazione dei membri del Collegio sindacale, ma non specifica alcunchè relativamente alle garanzie di status dei suoi componenti.

Il Collegio, a tale proposito, non può però ignorare che tali designazioni avvengono al di fuori di una qualsiasi trasparente procedura comparativa e, di fatto, subiscono i gravissimi condizionamenti derivanti dalle logiche di appartenenza partitica e clientelare (come dimostra la pleora di designazioni

fatte *in articulo mortis* dai governi uscenti, nel bel mezzo delle campagne elettorali).

Né si può tacere il fatto che, in un'epoca di forti contrapposizioni tra schieramenti, l'espletamento di tali incarichi è talvolta addirittura utilizzato per porre in essere attività di carattere ostruzionistico ed emulativo in danno delle gestioni dell'azienda percepite come facenti capo all'avversario politico. E questo in totale spregio al fatto che i compiti dei collegi sindacali hanno natura assolutamente tecnica.

Gli articoli in questione, per le loro lacune, non assicurano oggettivamente il rispetto dei valori di indipendenza ed imparzialità effettiva di tali organi.

Il rapporto che lega l'amministrazione designante, il soggetto designato, e l'Asl presso cui esercita le funzioni di componente del Collegio Sindacale, non concerne infatti un caso di "rappresentanza politica" in senso stretto, nei quali la scelta è effettuata *intuitus personae*, sulla base di valutazioni di coerenza con l'indirizzo di politica statale o regionale, perché i designati non fanno parte né di organi rappresentativi o elettivi del designante; e neppure hanno il compito di veicolare indirizzi politici in enti di secondo grado a carattere rappresentativo.

Neppure siamo in presenza di un caso di "delegazione di funzioni amministrative" in quanto qui l'incarico non concerne il trasferimento di attività proprie dell'ente delegante (ma al contrario si espleta soprattutto nell'interesse immediato e diretto dell'azienda controllata).

Il fenomeno appare quindi riconducibile a quella vasta area (e non del tutto delineabile in termini sistematici) della c.d. "*rappresentanza istituzionale*" con cui si cerca di assicurare -- attraverso la partecipazione diretta di proprio rappresentante, o funzionario, o di soggetti professionali all'uopo designati -- la

coerenza complessiva del sistema amministrativo ed il rispetto delle norme, dei vincoli di spesa e delle politiche generali di settore.

Ed in questo sta la rilevanza della questione.

2.2.2. Quanto alla sua non manifesta infondatezza si osserva come le carenze della disciplina del collegio sindacale delle Asl appare in ineluttabile contrasto con i principi di cui all'art. 97 della Costituzione alla luce dei principi generali di cui alle sentenze 23 marzo 2007 n. 104 ed anche 103 perché, nel silenzio della norma non può non riconoscersi che qui ricorra un potere di carattere assolutamente discrezionale sia relativamente alle modalità di individuazione dei destinatari delle nuove designazioni e sia all'*an* dell'eventuale "revoca".

In tale prospettiva, gli insegnamenti della Corte Costituzionale concernenti il confine tra politica e amministrazione appaiono perfettamente calzanti (e forse addirittura più calzanti) alla fattispecie in esame.

La norma, nella parte in cui non si preoccupa di specificare le garanzie delle modalità di designazione dei componenti e le guarentigie per il relativo esercizio, configge naturalmente con i principi di uno stato di diritto.

Infatti anche la *"maggioranza è vincolata ad agire senza distinzione di parti politiche al fine del perseguimento delle finalità politiche obiettivate dall'ordinamento"* (cfr. punto 2.8 sentenza n. 104 e le altre pronunce in quella colà citate).

A cagione di un manifesto e sostanziale deficit normativo, la disciplina in esame appare in contrasto con il principio di imparzialità in quanto la designazione degli interessati non è assistita da nessuna forma di procedimento volta ad assicurare la trasparenza delle scelte.

In tale direzione la proiezione dei ricordati principi costituzionali impone, sotto il profilo della garanzia di imparzialità, che la scelta degli interessati avvenga rispettivamente:

- al di fuori di ogni logica politico-sindacale, in quanto il designato è chiamato ad esercitare importanti funzioni pubbliche di controllo e rappresenta l'istituzione pubblica (e non il partito che esprime il vertice politico che fa luogo alla decisione);
- in base a procedure che assicurino un'adeguata pubblicità del procedimento e che consenta potenzialmente a tutti gli interessati di conseguire l'incarico;
- con decisioni che siano comunque concretamente agganciate a valutazioni, sia pure ampiamente discrezionali, dielementi esponenziali della maggiore professionalità dei prescelti.

In conseguenza, a chi è stato scelto sulla base di una trasparente procedura comparativa deve essere quindi anche garantita espressamente la stabilità dell'incarico per tutto il periodo previsto, non ricorrendo alcuna necessità di assicurare la coesione politica tra organi designanti e collegi sindacali.

2.2.3. Invece nel caso di specie, a cagione di un cono d'ombra, le norme in esame affidano ai comportamenti volontari dei singoli organi, il rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento. In definitiva dunque le disposizioni in esame appaiono del tutto deficitarie nella parte in cui:

- a. sono carenti di ogni indicazione circa la necessità di una procedura di selezione *“tecnica e neutrale dei più capaci”* che consenta cioè la designazione *“indipendentemente da ogni considerazione per gli orientamenti politici dei vari concorrenti”* (punto 2.8 del diritto della sentenza n. 104). Né è per contro rilevante il fatto che qui i designati siano scelti tra gli iscritti nel registro dei

revisori contabili presso il Ministero della giustizia”, ovvero siano individuati nel ruolo dei funzionari del Ministero dell’economia con almeno tre anni di funzioni di revisore dei conti o di componente dei collegi sindacali. Il possesso di determinate professionalità di base appare condizione necessaria per un normale esercizio della funzione ma non è sufficiente al fine di garantire la trasparenza della designazione, in difetto della previsione di un regime di adeguata pubblicità delle relative procedure di designazione e di specifici e significativi criteri di preferenza;

b. non recano alcuna specifica disposizione *ad hoc* che inibiscano una revoca *ad libitum*, in base alle regole generali, per “*sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario*” (per usare le parole della regola generale del citato art. 21-octies). Una, sia pure latente, possibilità di revoca però appare contrastare con il dettato costituzionale nella parte in cui non garantisce il “*principio di continuità dell’azione amministrativa*” di controllo (arg. ex il punto 9.2 del considerato in diritto della sentenza n. 103 citata) che, in relazione alle elementari esigenze di conoscenza della realtà dell’ente e delle problematiche specifiche del territorio, appare direttamente invocabile anche a proposito dei componenti del collegio sindacale delle ASL.

La necessità di assicurare una più attuale linea di demarcazione e separazione tra politica ed amministrazione appare sicuramente sussistente anche relativamente a coloro che sono designati in funzioni di carattere amministrativo quale è quella di controllo, in rappresentanza istituzionale di altri enti ed organi.

Le procedure selettive per il conferimento e la revoca dell'incarico di componente del collegio sindacale di un A.S.L. devono conformarsi ai principi di buon andamento ed imparzialità della P.A. di cui all'art. 97 Cost. in quanto i richiamati incarichi non configurano alcun rapporto fondato sull'*intuitus personae* tra l'organo politico che conferisce un incarico ed il soggetto che lo riceve.

In definitiva, in base alle considerazioni che precedono, appaiono sussistere sufficienti motivi per sollevare la questione di legittimità costituzionale delle norme in esame per contrasto con l'art. 97 della Costituzione.

4. Si dispone, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per la pronuncia sulla legittimità costituzionale della predetta norma.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione terza-quater:

1. dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del quinto comma dall'articolo 133 della L.R. Lazio n. 4 del 28 aprile 2006) nella parte in cui prevede la decadenza automatica dei vecchi incarichi;
2. dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo quinto comma dall'articolo 133 nella parte in cui consente di effettuare nuove designazioni senza alcun vincolo procedimentale e dell'art. 10 (comma sostituito dall'articolo 133 della L.R. Lazio n. 4 del 28 aprile 2006) della Legge Regionale Lazio 16 maggio 1994 n. 18, nella parte in cui non disciplina il procedimento di nomina del collegio sindacale e le relative

guarentigie.

3. In conseguenza, sospende il presente giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

4. Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente della Giunta Regionale del Lazio e sia comunicata al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio.

Così deciso dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio- Sez.III[^]-quater, in Roma, nella Camera di Consiglio del 4 luglio 2007 .

Il presidente

MARIO DI GIUSEPPE

Il consigliere - est.

UMBERTO REALFONZO

Direttore responsabile: AGOSTINO COINU

(BP-2008-23-2-075) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

**LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA
IL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO**

ROMA e provincia:

- **CARTOLIBRERIA F.A.C. DI PSAILA G.**
Via delle Sette Chiese n. 154-6-8, tel. 06/5134705
- **LIBRERIA DE MIRANDA**
Viale Giulio Cesare n. 51-e/f/g - Tel. 06/3213303
- **LIBRERIA DELLO STATO**
Piazza Verdi n. 10, tel. 06/85081
- **LIBRERIA GODEL S.r.l.**
Via Poli n. 46, tel. 06/6798716
- **LIBRERIA CARACUZZO MARIO - ALBANO LAZIALE**
Corso Matteotti n. 201, tel. 06/9320073
- **LIBRERIA PUNTO SCUOLA - COLLEFERRO**
Via Consolare Latina n. 41/b - Tel. 06/9781512

ALTRE PROVINCE:

FROSINONE e provincia

- **LIBRERIA EDICOLA CARINCI**
Piazza Madonna della Neve s.n.c. - Tel. 0775/270161

LATINA e provincia

- **LIBRERIA LINEA UFFICIO S.a.s.**
Via Umberto I n. 58/60 - Tel. 0773/692826
- **LIBRERIA STUDIO 39 - FORMIA**
Via E. Filiberto n. 39 - Tel. 0771/23065

VITERBO

- **LIBRERIA AERRE S.a.s.**
di Bernardino Massi e C.
Via E. Fermi s.n.c. - Tel. 0761/305956
Palazzo Uffici Finanziari

ABBONAMENTI ANNO 2008

1 - BOLLETTINO UFFICIALE IN FORMA CARTACEA

Il prezzo di vendita in abbonamento ed a fascicoli separati del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio sono determinati nel modo seguente:

- A) abbonamento ai fascicoli della parte I e II compresi i supplementi ordinari:
- | | |
|--------------------|---------|
| - annuale | € 92,96 |
| - semestrale | € 56,81 |
- B) abbonamento ai fascicoli della parte III:
- | | |
|--------------------|---------|
| - annuale | € 36,15 |
| - semestrale | € 25,82 |
- C) - prezzo di vendita di un fascicolo della parte I e II € 1,03
- prezzo di vendita di un fascicolo della parte III € 1,03
- supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati € 2,06
- supplementi straordinari per la vendita fascicoli, ogni sedici pagine o frazione € 0,77
- D) I prezzi di vendita in abbonamento ed a fascicoli separati per l'estero, nonché quelli pubblicati in anni precedenti, sono raddoppiati.
- E) Il prezzo dell'abbonamento deve essere corrisposto esclusivamente a mezzo c/c postale n. 42759001 intestato alla Regione Lazio - Bollettino Ufficiale e specificare il tipo di abbonamento (Parte I e II - Parte III).
- F) Termini per l'abbonamento:
- annuale entro il 10 ottobre dell'anno precedente a quello interessato.
 - a) 1° semestre entro il 10 ottobre dell'anno precedente a quello interessato;
 - b) 2° semestre entro il 10 aprile dell'anno in corso.

Si precisa che i termini per l'abbonamento vanno **tassativamente rispettati** in quanto lo stesso verrà attivato a seguito di inoltro dell'accredito postale, **dell'Ente Poste Italiane S.p.A.**, onde evitare conseguenti disservizi.

Gli Enti aventi diritto alla copia omaggio del BUR (vedi L.R. n. 4/1996) dovranno inoltrare apposita richiesta a Regione Lazio – Ufficio BUR – Via C. Colombo, 212 – 00147 Roma.

La Direzione del Bollettino Ufficiale declina ogni responsabilità derivante da disguidi e/o ritardi postali.

2 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO IN VIA TELEMATICA

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

INSERZIONI

Modalità da osservare per la richiesta della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale:

- a) il testo delle inserzioni deve essere redatto su carta intestata in duplice copia, di cui una con marca da bollo da € 14,62 ad esclusione delle esenzioni autorizzate, la firma deve essere leggibile; (N.B.: il testo deve essere redatto con carattere n. 12, non superando n. 25 righe e rispettando i margini della carta uso bollo).
- b) il testo deve essere preceduto dall'oggetto;
- c) deve pervenire all'Ufficio Bollettino Ufficiale almeno dieci giorni prima (esclusi sabato, domenica e tutti i giorni festivi) della data di pubblicazione del fascicolo nel quale si chiede l'inserzione;
- d) deve essere accompagnato da una lettera di richiesta pubblicazione e dall'attestazione comprovante l'avvenuto versamento, comprensivo di IVA, effettuato esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio inserzione sul Bollettino Ufficiale;
- e) deve essere indicata la partita IVA o, se mancante, il numero di codice fiscale dell'ente richiedente la pubblicazione.

Tariffe:

Il costo dell'inserzione è fissato in € 3,10 (comprensivo di IVA) per ogni rigo o frazione di rigo dattiloscritto. Qualora manchi uno dei presupposti elencati l'inserzione non sarà pubblicata.

Prezzo € 2,06